

CONSIGLIO REGIONALE DEL TRENTINO - ALTO ADIGE
REGIONALRAT TRENTINO - TIROLER ETSCHLAND

UFFICIO RESOCONTI CONSILIARI
AMT FÜR SITZUNGSBERICHTE

SEDUTA

80.

SITZUNG

6-11-1962

Presidente: ROSA

IV. LEGISLATURA - IV. LEGISLATURPERIODE

INDICE

INHALTSANGABE

Disegno di legge n. 66 : « Istituzione di un corso speciale per l'avanzamento delle guardie e guardie scelte forestali al grado di vicebrigadiere »	
	pag. 3
Disegno di legge n. 65 : « Norme per l'esecuzione di opere pubbliche nella Regione »	
	pag. 9
Disegno di legge n. 64 : « Modifiche alla legge regionale 17 maggio 1956, n. 7, sulle espropriazioni per causa di pubblica utilità »	
	pag. 18
Disegno di legge n. 17 : « Norma transitoria per i concorsi a posti di sanitario condotto » (rinviato dal Governo)	
	pag. 23
Disegno di legge n. 24 : « Ordinamento dei Comuni » (rinviato dal Governo)	
	pag. 44
Gesetzentwurf Nr. 66 : « Einrichtung eines Sonderlehrganges für die Beförderung der Forstwachen und Forstaufseher zu Forstoberaufsehern »	
	Seite 3
Gesetzentwurf Nr. 65 : « Bestimmungen für die Durchführung öffentlicher Bauten in der Region »	
	Seite 9
Gesetzentwurf Nr. 64 : « Änderungen zum Regionalgesetz Nr. 7 vom 17. Mai 1956 über Enteignungen aus gemeinnützigen Gründen »	
	Seite 18
Gesetzentwurf Nr. 17 : « Übergangsbestimmung für die Ausschreibung von Stellen für Gemeindegesundheitshelfer » (von der Regierung rückverwiesen)	
	Seite 23
Gesetzentwurf Nr. 24 : « Gemeindeordnung » (von der Regierung rückverwiesen)	
	Seite 44

A CURA DELL'UFFICIO
RESOCONTI CONSILIARI

Ore 9.55

PRESIDENTE: La seduta è aperta. Appello nominale.

MARZIANI (Segretario questore - D.C.):
(fa l'appello nominale).

PRESIDENTE: Lettura del processo verbale della seduta 31-10-1962.

MARZIANI (Segretario questore - D.C.):
(legge il processo verbale).

PRESIDENTE: Osservazioni sul verbale? Nessuna, il verbale è approvato.

Confermando quanto ho già comunicato in occasione dell'ultima riunione, ripeto che i lavori continueranno tutto il giorno, quindi anche nel pomeriggio.

È stato presentato il seguente disegno di legge n. 93: « Autorizzazione della spesa di lire 20 milioni per studi e prove sperimentali per la conservazione dei prodotti dell'agricoltura ».

È stata presentata una mozione, da parte di alcuni consiglieri della S.V.P., concernente la rappresentanza proporzionale dei gruppi linguistici nella Commissione per la copertura dei posti riservati ai farmacisti.

Tale mozione verrà inserita all'Ordine del giorno con un Ordine del giorno suppletivo, che verrà diramato oggi.

Punto 10 dell'Ordine del giorno: Disegno di legge n. 66: « *Istituzione di un corso speciale per l'avanzamento delle guardie e guardie scelte forestali al grado di vice brigadiere* ».

La parola al relatore per la lettura della relazione.

PRUNER (Assessore economia montana e foreste - P.P.T.T.): Come è noto la tabella H) allegata alla l.r. 7 settembre 1958, n. 23, istituisce il ruolo organico speciale dei sottufficiali e guardie forestali della Regione.

La legge citata, all'art. 1, per quanto concerne il trattamento economico e l'ordinamento delle carriere del personale della Regione, prevede che siano regolati dalle norme riguardanti gli impiegati civili dello Stato, in quanto applicabili e fatto salvo quanto diversamente stabilito dalla legge medesima.

Lo Stato ha regolato il rapporto giuridico d'impiego dei propri dipendenti col D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, il quale al secondo comma dell'art. 384 stabilisce che « rimangono ferme le disposizioni speciali vigenti per il Corpo forestale dello Stato ».

Cosicché in materia di avanzamenti di carriera delle guardie, guardie scelte e sottufficiali forestali sono rimaste valide le norme di cui al « regolamento per la Milizia nazionale forestale » approvato con R.D. 3 ottobre 1929, n. 1997 in applicazione della legge 13 dicembre 1928, n. 3141.

L'art. 76 del regolamento citato, per l'avanzamento delle guardie e guardie scelte a vice brigadiere, prevede quanto segue:

« L'avanzamento dei militi scelti e dei militi (leggasi guardie scelte e guardie forestali) a vice brigadiere è fatto sulla base della idoneità conseguita presso la Scuola allievi sottufficiali. Peraltro non potrà essere conferito il grado se non dopo compiuti almeno sei anni di servizio nella Milizia nazionale forestale (leggasi Corpo forestale dello Stato) ».

Pertanto non avendo ancora la Regione provveduto a disciplinare con proprie norme tale materia, in un primo momento pensò di poter ovviare all'inconveniente facendo frequentare le guardie e guardie scelte della Regione, in possesso dei prescritti requisiti, il corso allievi sottufficiali presso la Scuola allievi sottufficiali e guardie del Corpo forestale dello Stato.

A ciò provvede con l'art. 2 della l.r. 5 settembre 1960, n. 14 che recita testualmente:

« Le guardie e guardie scelte del ruolo organico speciale dei sottufficiali e guardie forestali della Regione con almeno tre anni di anzianità di servizio, previa intesa tra il Presidente della Giunta regionale e il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, possono essere ammesse a frequentare il corso allievi sottufficiali presso la Scuola allievi sottufficiali e guardie del Corpo forestale dello Stato, alle condizioni previste dall'art. 76 del R.D. 3 ottobre 1929, n. 19 ».

L'Amministrazione regionale, constatato

come un cospicuo numero di guardie e guardie scelte del proprio ruolo si trovino in possesso dei requisiti prescritti, ed accertato che nel grado di vice brigadiere vi sono sufficienti posti disponibili, ha fatto richiesta al Ministero dell'agricoltura e delle foreste di poterle inviare alla Scuola allievi sottufficiali e guardie dello Stato, per frequentare il corso, al fine di procedere poi alla loro promozione.

Il predetto Ministero rispondeva che « in atto non era previsto alcun corso allievi sottufficiali, né si prevede quando potrà essere bandito, essendo gli organici dei sottufficiali pressoché al completo ».

Ciò accertato, all'Amministrazione regionale non rimaneva che da risolvere autonomamente il problema; e ciò, al duplice fine di completare i propri quadri e di consentire al personale in possesso dei requisiti prescritti di poter conseguire l'avanzamento in carriera, la cui aspettativa è da ritenersi del tutto legittima.

Si tratta quindi di istituire un corso di insegnamento teorico-pratico, cui far partecipare le predette guardie, al termine del quale, se avranno conseguito l'idoneità, potranno essere promosse — fermo rimanendo il possesso del prescritto requisito dell'anzianità — al grado di vice brigadiere.

La presente legge, ovviamente, rende inoperante l'art. 2 della l.r. 5 settembre 1960, n. 14, che pertanto viene dalla stessa abrogato.

La Giunta regionale confida nell'approvazione del disegno di legge da parte dell'onorevole Consiglio regionale.

PRESIDENTE: La parola al Presidente della Commissione affari generali.

BENEDIKTER (S.V.P.): Nella seduta del 3 ottobre 1962, la Commissione legislativa degli affari generali, attività sociali, igiene e sa-

nità ha esaminato il disegno di legge in oggetto.

Alla presenza dell'Assessore regionale competente si è svolta sul medesimo un'ampia discussione, alla fine della quale la Commissione ha ritenuto opportuno proporre al Consiglio

regionale alcuni emendamenti al testo, come risulta dall'allegato.

Approvando all'unanimità il provvedimento, la Commissione lo rimette ora al Consiglio regionale per una sollecita approvazione.

*Testo della Giunta regionale**Art. 1*

L'avanzamento delle guardie e guardie scelte a vice brigadiere del ruolo organico speciale dei sottufficiali e guardie forestali di cui alla lettera H) allegata alla legge regionale 7 settembre 1958, n. 23, è fatto sulla base della idoneità conseguita con la frequenza ad un corso speciale da istituirsi dall'Amministrazione regionale.

L'avanzamento al grado di vice brigadiere non potrà essere conferito, se non dopo compiuti i sei anni di servizio nel Corpo forestale, ivi compreso l'analogo servizio prestato presso lo Stato.

Art. 2

La sede, la durata, le modalità per la partecipazione al concorso, nonché le materie di insegnamento saranno determinate con regolamento di attuazione della presente legge, da approvarsi con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta medesima.

*Testo della Commissione**Art. 1*

... con la frequenza, con profitto, ad un corso speciale da istituirsi ...

Idem

Art. 2

Idem

Per gli interessati di lingua tedesca, i corsi verranno svolti in provincia di Bolzano e l'insegnamento verrà impartito in lingua tedesca, da docenti per i quali la lingua materna sia quella tedesca.

Al corso sono ammessi tutti coloro che posseggono le condizioni previste dalla legge.

Art. 3

Con effetto dall'entrata in vigore della presente legge viene abrogato l'art. 2 della legge regionale 5 settembre 1960, n. 14.

Art. 3

Idem

Art. 4

All'onere derivante dalla presente si farà fronte, per l'esercizio in corso, con i fondi iscritti al cap. 113 dello stato di previsione della spesa della Regione e sui corrispondenti capitoli degli esercizi futuri.

Art. 4

Idem

PRESIDENTE: È aperta la discussione. Nessuno prende la parola? Metto in votazione il passaggio alla discussione degli articoli. Chi è d'accordo è pregato di alzare la mano: unanimità.

Art. 1

L'avanzamento delle guardie e guardie scelte a vicebrigadiere del ruolo organico speciale dei sottufficiali e guardie forestali di cui alla lett. H) allegata alla legge regionale 7 settembre 1958, n. 23, è fatto sulla base della idoneità conseguita con la frequenza con profitto, ad un corso speciale da istituirsi dall'Amministrazione regionale.

L'avanzamento al grado di vicebrigadiere non potrà essere conferito, se non dopo compiuti i sei anni di servizio nel Corpo forestale, ivi compreso l'analogo servizio prestato presso lo Stato.

È posto in votazione l'art. 1.

Chi è d'accordo è pregato di alzare la mano: unanimità.

Art. 2

La sede, la durata, le modalità per la partecipazione al concorso, nonché le materie di insegnamento saranno determinate con regolamento di attuazione della presente legge, da approvarsi con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta medesima.

Per gli interessati di lingua tedesca, i corsi verranno svolti in provincia di Bolzano e l'insegnamento verrà impartito in lingua tedesca, da docenti per i quali la lingua materna sia quella tedesca.

Al corso sono ammessi tutti coloro che posseggono le condizioni previste dalla legge.

La parola al cons. Kapfinger.

KAPFINGER (S.V.P.): Ich möchte den zuständigen Herrn Assessor fragen, für wann er die Errichtung einer Forstschule für das Forstpersonal vorsieht, das nicht schon im Dienst ist. Es ist uns wohl allen reichlichst bekannt, daß der derzeitige Personalstand an den Forstämtern absolut ungenügend ist, zahlen-

mäßig zu gering und wohl auch zu gealtert, weil fast kein Nachwuchs mehr erfolgt ist. Es dürfte, neben der Dringlichkeit dieses Gesetzes, wohl auch von Vordringlichkeit sein, daß möglichst bald eine Forstschule, ein Forstkurs, was es dann immer sein möge, errichtet werde, damit wir endlich — wenigstens in Südtirol ist dieser Mangel sehr gefühlt — neues Forstpersonal aufnehmen können und daß der Forstdienst dann auch diesbezüglich besser versehen werden kann. Seit bald zwei Jahrzehnten muß immer mehr oder weniger mit dem gleichen Personal gearbeitet werden. Ich wäre wirklich sehr neugierig, ob der Herr Assessor hier bereits schon irgendwie verbindliche Mitteilungen geben kann.

(Vorrei chiedere all'Assessore competente se e quando egli preveda l'istituzione di una scuola forestale alla quale possa accedere il personale non in servizio. È arcinoto che il personale attualmente di ruolo presso gli uffici forestali è assolutamente insufficiente e che ha raggiunto ormai una certa età perché non si è provveduto a formare giovani leve. Oltre a questa legge è urgente anche provvedere all'istituzione di una scuola, corso forestale o simili, insomma di qualcosa che renda possibile l'assunzione — specialmente in Provincia di Bolzano questa mancanza è molto sentita — di personale forestale giovane in grado di curare meglio il servizio forestale. Da quasi quattro lustri si lavora più o meno con lo stesso personale e sarei proprio curioso di sentire se l'Assessore può fare comunicazioni impegnative in proposito.)

PRESIDENTE: La parola all'Assessore.

PRUNER (Assessore economia montana e foreste - P.P.T.T.): Per rispondere al cons. Kapfinger, la Giunta ha già pensato di ovviare

alla mancanza di personale per i servizi forestali, guardie forestali e sottufficiali. La mancanza di detto personale è maggiormente sentita, effettivamente, in provincia di Bolzano, per quanto anche in provincia di Trento ci sia attualmente una carenza abbastanza rilevante; solo che per la provincia di Trento si prospetta la possibilità di assunzione di diverse guardie, che vengono attualmente istruite a Città Ducale e che, in base alla legge del 1960, potranno poi passare nei ruoli regionali. Il numero in provincia di Bolzano è minore, sicché la Giunta ha previsto, nel prossimo bilancio, la spesa e la possibilità appunto di istituire un corso locale, sfruttando le disponibili forze già istruite, personale già istruito nella scuola forestale di Edolo ed eventualmente in altre scuole medie, a carattere tecnico, possibilmente forestale, della regione. Detta legge sarà di prossima presentazione, sicché la cosa può essere risolta nel corso del prossimo anno.

Effettivamente il bisogno è urgente; l'età media delle guardie in servizio è molto elevata, supera i 52 anni, quindi il bisogno è urgente ed estremo.

Come ho detto, fra breve presenteremo un disegno di legge, per l'istituzione di questo corso; corso che permetterà l'assunzione di personale più qualificato e preparato — mi scusino se anticipo un po' quelle che saranno le caratteristiche della nuova legge, — personale che sarà maggiormente qualificato, in quanto sarà munito di titolo di studio, per lo meno di scuola media inferiore, cosa che io penso possa contribuire ad elevare le qualità del personale e a renderlo più adeguato alle esigenze del momento, per i servizi che deve svolgere.

PRESIDENTE: Nessun altro prende la parola?

È posto in votazione l'art. 2.

Chi è d'accordo è pregato di alzare la mano:

PRUNER (Assessore economia montana e foreste - P.P.T.T.): *(Interrompe)*.

PRESIDENTE: La parola all'Assessore.

PRUNER (Assessore economia montana e foreste - P.P.T.T.): Volevo chiedere ai presentatori dell'emendamento in Commissione, se non era possibile, dato l'esiguo numero dei partecipanti di lingua tedesca ai corsi di promozione o avanzamento delle guardie e guardie scelte forestali, se non era possibile introdurre un emendamento, in maniera che il 2° comma dell'art. 2 non sia così vincolativo come è quello proposto dalla Commissione stessa. Attualmente non ci sono concorrenti di lingua tedesca, e fra qualche anno i concorrenti saranno in numero assai ridotto, quindi non vorrei che con l'interpretazione così, *ad litteram*, della legge, si dovesse istituire un corso in provincia di Bolzano in lingua tedesca, e che poi non ci fossero concorrenti. Vincolare l'Amministrazione con un articolo così perentorio, come è il 2° comma dell'art. 2, non mi sembra che sia molto logico. Chiederei quindi se si potesse variare il verbo « verranno » in « potranno ». La Giunta si impegna, l'Amministrazione si impegna effettivamente ad istituire il corso di lingua tedesca in provincia di Bolzano, qualora però ci siano i concorrenti.

Io presenterei un emendamento in tale senso.

PRESIDENTE: La parola al cons. Dietl.

DIETL (S.V.P.): Ich verstehe den Antrag nicht, d.h. den Änderungsantrag zum Entwurf zur Ergänzung der Kommission. Denn

wenn keine Südtiroler Teilnehmer am Kurs zu verzeichnen sind, wenn sich keine dazu melden, dann findet sowieso kein Kurs statt. Wenn aber Südtiroler Bewerber aufscheinen, müßte es selbstverständlich sein, daß in diesem Fall das, was im Absatz 2 des Art. 2 vorgesehen ist, auch durchgeführt wird. Und nachdem der Herr Assessor schon erklärt hat, der Ausschuß wird es dann so und anders tun, sehe ich nicht ein, warum man jetzt diese Formulierung abändern bzw. mildern soll.

(Non comprendo la proposta di emendamento al testo presentato dalla Commissione perché è logico che se non ci saranno partecipanti sudtirolesi al corso, il corso non si farà. Se però ci sarà qualcuno che al corso si iscrive sarà altrettanto logico realizzare quanto previsto nel secondo comma dell'art. 2. Dato che l'Assessore ha dichiarato che la Giunta farà questo ed altro non vedo la ragione di un mutamento o di un'attenuazione nella formulazione.)

PRESIDENTE: Non ci sono proposte? Allora pongo in votazione l'art. 2.

Chi è d'accordo è pregato di alzare la mano: è approvato a maggioranza con 2 astenuti.

Art. 3

Con effetto dall'entrata in vigore della presente legge viene abrogato l'art. 2 della legge regionale 5 settembre 1960, n. 14.

È posto in votazione l'art. 3.

Chi è d'accordo è pregato di alzare la mano: unanimità.

Art. 4

All'onere derivante dalla presente legge si farà fronte, per l'esercizio in corso, con i fondi iscritti al cap. 113 dello stato di previsione della spesa della Regione e sui corrispondenti capitoli degli esercizi futuri.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

È posto in votazione l'art. 4.

Chi è d'accordo è pregato di alzare la mano: unanimità.

Prego distribuire le schede per la votazione segreta.

(Segue votazione a scrutinio segreto).

Esito della votazione: votanti 30, voti favorevoli 26, contrari 2, schede bianche 2.

La legge è approvata. (*)

Ricordo, come preavvertito l'altro giorno, che alle 12 sospendiamo per assistere alla proiezione del film « Le scuole in Alto Adige ».

Si stanno allestendo le macchine in Sala Verde.

Punto 11 dell'Ordine del giorno: Disegno di legge n. 65: « *Norme per l'esecuzione di opere pubbliche nella Regione* ».

La parola al relatore per la lettura della relazione.

SALVADORI (Assessore lavori pubblici e trasporti - D.C.): La Giunta regionale, con

un disegno di legge contenente norme integrative all'art. 56 della l.r. 17 maggio 1956, n. 7 contenente norme sulle espropriazioni per cause di pubblica utilità non riguardanti opere a carico dello Stato da eseguirsi nella Regione, ha ritenuto di introdurre tra gli istituti previsti dalla legge citata quello della occupazione temporanea a seguito di dichiarazione di urgenza e indifferibilità. Tale disegno di legge opererà soprattutto nel senso di consentire alle Province di procedere con la massima celerità in opere pubbliche già dichiarate urgenti e indifferibili con atti di organi statali.

Nel contempo si ravvisa però l'opportunità di emanare una norma, ispirata a quelle già esistenti nell'ordinamento statale (vedi R.D. 8 febbraio 1923, n. 422 - art. 39, - D.P.R. 30 giugno 1955, n. 1535 - art. 8) che regoli la dichiarazione di urgenza e indifferibilità per tutte le opere pubbliche eseguite dalla Regione, dalle Province, dai Comuni o da altri enti.

La norma proposta prevede che la dichiarazione sia impartita con decreto del Presidente della Giunta regionale o, in via alternativa, con decreti del Presidente della Giunta regionale e delle Giunte provinciali; in questo caso è ammesso ricorso da parte dell'interessato.

Si tratta di un ricorso all'ente delegante contro l'atto dell'ente delegato in analogia a quanto praticato con le altre leggi contenenti deleghe ad enti locali ed in conformità alla decisione della Corte Costituzionale (vedi sentenza n. 39/57). Nelle presenti proposte è anche prevista, a garanzia degli interessi dei cittadini, la sospensione dell'atto contro il quale è stato prodotto ricorso.

Con la norma che si sottopone all'approvazione del Consiglio si confida di rendere più sollecita l'esecuzione di opere pubbliche nella Regione.

(*) Vedi appendice - pag. 67

DISEGNO DI LEGGE

« NORME PER L'ESECUZIONE DI OPERE
PUBBLICHE NELLA REGIONE »

Articolo unico

Agli effetti dell'art. 56 e seguenti della legge regionale 17 maggio 1956, n. 7, le opere pubbliche di competenza della Regione o nelle quali la Regione si associ con partecipazioni finanziarie, oppure le opere da eseguirsi in entrambe le Province, anche se eseguite mediante concessioni, possono essere dichiarate urgenti ed indifferibili con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta, sentito il parere del Comitato tecnico regionale per le opere pubbliche.

Sempre agli effetti dell'art. 56 e seguenti della legge regionale 17 maggio 1956, n. 7, le opere pubbliche delle Province, dei Comuni, dei Consorzi o di altre persone giuridiche o private, anche se eseguite mediante concessioni, possono essere dichiarate urgenti ed indifferibili, per delega della Regione, con decreto del Presidente della Giunta provinciale, competente per territorio, previa deliberazione della rispettiva Giunta, sentito il parere del Comitato tecnico provinciale per le opere pubbliche.

Fino a quando non siano istituiti gli organi regionali di giustizia amministrativa, contro l'atto di dichiarazione di urgenza ed indifferibilità è ammesso ricorso, da parte di chi vi ha interesse, entro 30 giorni dalla conoscenza dell'atto, alla Giunta regionale che decide con decreto del suo Presidente. Nel ricorso può essere chiesta la sospensione dell'atto contro il quale è prodotto il ricorso; il Presidente della Giunta regionale nel termine perentorio di 30

giorni, può, con atto motivato, sospendere l'esecuzione dell'atto stesso.

PRESIDENTE: La parola al Vicepresidente della Commissione.

ZILLER (D.C.): La commissione competente ha approvato all'unanimità il disegno di legge.

PRESIDENTE: È aperta la discussione. Nessuno prende la parola?

La parola al cons. Corsini.

CORSINI (P.L.I.): Io vorrei sottolineare alcuni aspetti di questa disposizione di legge, che si connettono con tutta la procedura e le difficoltà anche in cui si esplica questo intervento diretto dell'ente pubblico, attraverso gli espropri ed attraverso la occupazione dei beni immobili, — vuoi terreni, vuoi altri —, di proprietà dei privati. È uno di quei casi, io me ne rendo ben conto, in cui le necessità di natura generale, di interesse generale, inducono ad avere anche, qualche volta, la mano pesante nei confronti dei singoli, che si vedono fatti oggetto della procedura di esproprio, e da questo punto di vista si capisce che l'intenzione e l'interesse anche dell'ente pubblico, nell'interesse generale, sia quello di trovare il modo di evitare tutte le remore possibili, perché i lavori possano essere iniziati e condotti a termine con quella celerità che è necessaria, specialmente quando si tratti di vie di comunicazione e di strade, di edifici di interesse pubblico generale e via dicendo.

D'altro canto, purtroppo, bisogna non dimenticare anche quella che è la controparte, quelli che sono gli interessi legittimi dei singoli proprietari, i quali si vedono, più di una volta, attraverso queste procedure di esproprio, non solo privati dei loro beni, il che, da un

punto di vista di interesse generale, può essere comprensibile, e del resto la legge lo consente, ma qualche volta, o per la lentezza del modo in cui le pratiche si sviluppano, o perché ovviamente le due parti finiscono per valutare il prezzo degli immobili che sono espropriati, in un modo umanamente e comprensibilmente diverso, quando non sia addirittura lontano, largamente lontano nelle due stime, nelle due valutazioni, patiscono, patiscono un sensibile danno, un notevole danno. Perché, dal momento in cui viene accesa la procedura dell'esproprio, al momento in cui riescono ad avere il corrispettivo, o attraverso l'accordo liberamente intervenuto, o attraverso tutte le altre forme consentite dalla legge, passano dei mesi, qualche volta passano degli anni, e, a prescindere da tutta la situazione di disagio che si crea per i singoli, c'è anche da tener conto evidentemente di un interesse economico vero e proprio, perché altro è a volte avere il corrispettivo in danaro dei beni espropriati subito, e avere la possibilità perciò di reinvestire, ricomperare qualche terreno, ricomperare qualche fabbricato, altro è averlo a distanza di anni. Su questo argomento ho presentato, in Provincia, una interrogazione, che spero potrà essere discussa tra poco, perché, particolarmente nella provincia di Trento, questo tema degli espropri è piuttosto delicato e piuttosto pesante, e diventerà indubbiamente più pesante ancora, nel momento in cui si darà mano a quella che è la realizzazione dell'autostrada, che comporta anch'essa evidentemente una lunga procedura.

Ecco perché il tema va anche, a mio avviso, sottolineato, sotto questi aspetti più complessi e più ampi. Ci sono — e non è ignoto a nessuno dei signori consiglieri — ci sono casi, da me accertati e che porterò nella illustrazione di quella interrogazione di cui dicevo, in cui il pagamento dei beni espropriati è av-

venuto a distanza di cinque, di sei anni; ci sono casi attuali ancora, in cui è accaduto che un piccolo campicello, che magari era veramente l'unico sostegno per la famiglia dei contadini, è stato fatto oggetto della procedura di esproprio, e in attesa, poiché l'interessato non aveva accettato la stima fatta dagli organi tecnici e peritali, è stato occupato di fatto. Sono passati due anni ed ancora non si sa se questo terreno verrà espropriato, a che prezzo, come, e la famiglia, — casi specifici, che porterò illustrandoli, casi concreti —, la famiglia dei contadini interessata è lì, senza poter fruire del proprio campo coltivato, senza aver avuto il danaro per poterne comperare un altro, in una situazione di notevole disagio. Un disagio che è tanto più generale, quanto più, purtroppo, questa necessità di procedere agli espropri si fa sempre più impellente con l'aumento di quelle che sono le iniziative benefiche, — e ben vengano numerosissime —, per l'attuazione di lavori di interesse pubblico generale.

Ora, questa norma che stiamo esaminando, viene a incrudire ancora, in un certo senso, questa situazione. Viene ad incrudirla indubbiamente, perché basta questa dichiarazione di indifferibilità e di urgenza dei lavori, fatta, vuoi dal Presidente della Giunta regionale, vuoi per delega dai Presidenti delle Giunte provinciali, sia pure sentite le Giunte, per creare la condizione, la più grave di tutte le condizioni, che è quella per cui il bene, oggetto della procedura di esproprio, possa essere immediatamente occupato, differendo a un tempo successivo tutta quella che è la regolazione dei rapporti finanziari tra l'espropriato e l'espropriante. Ripeto, signor Assessore, che mi rendo conto della ragionevolezza di questo disegno di legge e della proposta contenuta in questo articolo, però mi consentirei di voler pregare la Giunta, di vedere, se è possibile,

con una disposizione aggiuntiva, — che evidentemente non può essere fatta che dall'Assessore proponente, che ha a disposizione organi tecnici e conoscenza della materia più approfondita di quanto possa averla io —, aggiungere una disposizione cautelativa, nel senso che, nel momento in cui si arriva a questa occupazione immediata del bene da espropriarsi, attraverso la dichiarazione di urgenza e di indifferibilità, si pongano anche dei limiti di tempo, contemporaneamente; limiti di tempo entro i quali, per quanto concerne l'ente che emette questa dichiarazione, si assicuri l'interessato che tutte le pratiche saranno espletate, che si farà l'offerta reale concreta del compenso che si intende attribuire, in modo da lasciare, eventualmente, all'interessato stesso la responsabilità di prolungare nel tempo questa situazione di disagio e di incertezza.

Mi pare assolutamente necessario, se noi vogliamo fare una cosa equa, altrimenti creeremmo il moltiplicarsi di situazioni, che, nel loro piccolo, possono costituire anche, sia pure nei limiti ridotti dell'interesse personale, situazioni qualche volta drammatiche. Non è ignoto a nessuno di noi che ancora tutta la procedura, per esempio, degli espropri per la Trento-Malé deve essere definita. Non è ignoto a nessuno che sono stati dati degli anticipi ai vari interessati, che si sono tagliati i campi per metà, che, ancora a distanza di anni e di anni, non si è arrivati ad una definizione di queste cose. Come non è ignoto, dicevo prima, che sono passati, per alcuni espropri, cinque-sei anni, dal momento in cui è stata iniziata la pratica, fino al momento in cui gli interessati hanno avuto il pagamento del corrispettivo: cinque sei anni, signori, sono piuttosto tanti. Non vorrei sentirmi rispondere — ne parlavo ieri in via privata — non vorrei sentirmi rispondere, come mi è accaduto di sentirmi rispondere qual-

che anno fa, di non scandalizzarmi di queste situazioni, perché si devono ancora definire alcune procedure di esproprio del 1911. Il fatto che esistano dei casi peggiori, non è una giustificazione per perpetuare nel futuro anche casi che possono essere meno gravi, ma tuttavia di disagio.

Ma, veramente, la prudenza necessaria per raggiungere questo correttivo, che penso possa essere studiato con una certa sollecitudine dalla Giunta o dall'Assessorato stesso, mi pare ancora più necessaria, proprio in presenza, come siamo, di questa grande impresa, della costruzione dell'autostrada del Brennero, la quale comporterà inevitabilmente tutta una serie di lavori di esproprio, che sarebbe bene potessero avvenire, invece che con il malcontento generale con cui è avvenuta la procedura degli espropri per la Trento-Malé, potessero avvenire con una soddisfazione generale.

Ora, se è vero che *bis dat qui cito dat*, — dà due volte colui che dà subito —, tanto più è vero in questa materia.

Vedranno i signori consiglieri della provincia di Trento, quando io illustrerò quella interrogazione che ho presentata, come ci siano veramente delle situazioni che portano a commiserare quei poveracci che sono caduti dentro nella procedura di esproprio. Il presente caso di una contadina di un paese della provincia di Trento, che si è vista, un anno e mezzo fa, occupare il proprio terreno, coltivato ad orto, per una costruzione vicina: ci son dentro i fili spinati, ci son dentro le tavole, ci son dentro tutti gli oggetti di lavoro, parte occupato anche dagli scavi, e non ha più niente, deve andare a domandare un po' di aiuto per continuare a tirare avanti ed a vivere. Anzi, quando, all'inizio di questa primavera, ha tentato di coltivare quel po' che le restava del suo campo, si è sentita ingiungere che prima di fare i la-

vori di aratura, dovera richiedere il permesso della Giunta provinciale. Sono cose che veramente fanno pena, ma sono cose concrete, alle quali bisogna pensare emanando una disposizione che è tale da irrigidire ancor più le difficoltà come questa. Ho voluto io criticare il disegno di legge? No, perché mi rendo io stesso conto che in certi casi è necessario avere in mano uno strumento che consenta di fare i lavori ugualmente, proprio perché questa tendenza a resistere, da parte degli espropriandi, si fa sempre più comune. Potrebbe anche darsi che questa tendenza alla resistenza, derivi dal fatto che i prezzi offerti, qualche volta, sono fatti sulla base di una valutazione tecnica e di stima, io non dico di no, ma qualche volta interessata. E l'ente pubblico fa bene, non dico mica che debba andar largheggiando, ma certo è che quanto valuta un campo, che fino a quel momento lì o fino a quegli anni in cui avviene la valutazione, poteva essere considerato soltanto terreno di coltivazione, e che poi, magari per l'allargamento del centro abitato, è diventato chiarissimamente terreno sul quale può essere costruito, ecco che allora i prezzi, effettivamente, sono così lontani, nella stima, l'uno dall'altro, che l'interessato è portato inevitabilmente a resistere.

In sostanza, per non dire altre cose che dovrò dire in Consiglio provinciale, è bene che queste disposizioni, tali da costringere i riotosi, qualche volta anche gli speculatori, — perché esistono anche quelli indubbiamente —, ci siano, ma è bene che abbiano qualche correttivo, in modo da mettere nella sicurezza la generalità, che non è di solito così litigiosa, come si potrebbe anche capire e giustificare.

PRESIDENTE: La parola al cons. Benedikter.

BENEDIKTER (S.V.P.): Beim Text heißt es im zweiten Absatz: « le opere pubbliche

delle Province, dei Comuni, dei Consorzi e di altre persone giuridiche o private », also mit anderen Worten: Alle öffentlichen Arbeiten, wo weder der Staat noch die Region zuständig ist, fallen unter die Anwendung dieses zweiten Absatzes. Ich glaube, das ist der Sinn des Gesetzes. Dann wäre ich aber der Ansicht, um das klar auszudrücken und um gewisse bereits in der Vergangenheit aufgetauchte Kompetenzkonflikte zu verhüten, daß es anders ausgedrückt wird, indem man sagt, die öffentlichen Arbeiten, die nicht Zuständigkeit des Staates, noch Zuständigkeit der Region sind, sind Zuständigkeit der Region gemäß ersten Absatz. Denn man könnte das auch so auslegen: öffentliche Arbeiten der Provinz, der Gemeinden, der Konsortien und anderer juridischer Personen, das könnte letzten Endes auch der Staat sein. Also ich wäre der Ansicht, daß man das präzisieren müßte, indem man sagt, unbeschadet des ersten Absatzes, alle anderen öffentlichen Arbeiten öffentlicher Körperschaften oder Privater, soweit sie nicht in die Zuständigkeit des Staates fallen oder in die Zuständigkeit der Region gemäß ersten Absatz, — so etwas ähnliches. Ich würde dann auch einen entsprechenden Antrag ausarbeiten.

(Il secondo comma del testo dice: « le opere pubbliche delle Province, dei Comuni, dei Consorzi e di altre persone giuridiche o private », cioè in altre parole: tutte le opere pubbliche che non siano di competenza né dello Stato né della Regione, ricadano nell'ambito di questo secondo comma. Credo che la legge vada interpretata così. Per chiarezza, e per evitare dei conflitti di competenza già verificatisi per il passato, sarei del parere di dare al testo una formulazione diversa, dicendo cioè « che i lavori pubblici non di competenza dello Stato o della Regione secondo il primo comma . . . » Infatti si potrebbe anche interpretare: « la-

avori pubblici della Provincia, dei Comuni, dei Consorzi e di altre persone giuridiche», come persona giuridica potrebbe in fondo anche intendersi lo Stato. Ritengo dunque opportuno precisare dicendo: « salvo quanto disposto dal primo capoverso, tutti gli altri lavori pubblici di enti o privati, che non siano di competenza dello Stato o della Regione, in base al primo comma . . . » o qualcosa di simile. Elaborerò una proposta in tal senso.)

PRESIDENTE: La parola all'Assessore.

SALVADORI (Assessore lavori pubblici e trasporti - D.C.): Per quanto riguarda l'ultima richiesta del cons. Benedikter, bisognerebbe che lei producesse un emendamento in questo senso, in modo che lo si possa vedere esattamente. Per quanto riguarda l'intervento del cons. Corsini, che mi è parso un intervento molto sereno e che ha messo in luce talune difficoltà, che sono ovviamente insite nell'istituto, istituto dell'espropriazione che è ammesso dalla legislazione universale, evidentemente, bisogna ricordare che il legislatore ha cercato, con gli artt. 57 e 58 della legge, di regolamentare un pochino la materia; ciò nonostante l'esperienza ha dimostrato che ulteriori difficoltà si sono presentate e che il tema grosso, che lei ha voluto ricordare, il tema delle espropriazioni per l'autostrada del Brennero costruenda, sicuramente metterà in luce ancora altre difficoltà. Io direi, consigliere, che intanto c'è la necessità di portare avanti questi due disegni di legge, per le ragioni stesse che anche lei ha ricordato; proviamo a pensarci ancora se si potrà trovare una formula che riesca meglio a tutelare anche la proprietà privata. Il fatto che qui si tratta di strumenti che vengono posti in mano ad enti pubblici e che quindi siamo già su un piano per la realizzazione di opere pubbliche interessanti la collettività e così via, ci

pone largamente in una posizione, mi pare, di forza, fatti salvi gli elementi che lei ha voluto ricordare. Studieremo ancora questa materia per vedere se sia possibile, al di là di ciò che il legislatore aveva già previsto agli artt. 57 e 58 della legge, trovare qualche cosa che possa ancora venire incontro ai desiderata, che lei ha espresso qui e che sicuramente hanno un loro fondamento.

PRESIDENTE: Nessuno prende la parola?

Pongo allora in votazione il passaggio alla discussione dell'articolo.

Chi è d'accordo è pregato di alzare la mano: unanimità.

Articolo unico

Agli effetti dell'art. 56 e seguenti della legge regionale 17 maggio 1956, n. 7, le opere pubbliche di competenza della Regione o nelle quali la Regione si associ con partecipazioni finanziarie, oppure le opere da eseguirsi in entrambe le Province, anche se eseguite mediante concessioni, possono essere dichiarate urgenti ed indifferibili con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta, sentito il parere del Comitato tecnico regionale per le opere pubbliche.

Sempre agli effetti dell'art. 56 e seguenti della legge regionale 17 maggio 1956, n. 7, le opere pubbliche delle Province, dei Comuni, dei Consorzi o di altre persone giuridiche o private, anche se eseguite mediante concessioni, possono essere dichiarate urgenti ed indifferibili, per delega della Regione, con decreto del Presidente della Giunta provinciale, competente per territorio, previa deliberazione della rispettiva Giunta, sentito il parere del Comitato tecnico provinciale per le opere pubbliche.

Fino a quando non siano istituiti gli organi regionali di giustizia amministrativa, contro l'atto di dichiarazione di urgenza ed indifferibilità è ammesso ricorso, da parte di chi vi ha interesse, entro 30 giorni dalla conoscenza dell'atto, alla Giunta regionale che decide con decreto del suo Presidente. Nel ricorso può essere chiesta la sospensione dell'atto contro il quale è prodotto il ricorso; il Presidente della Giunta regionale nel termine perentorio di 30 giorni, può, con atto motivato, sospendere l'esecuzione dell'atto stesso.

Sono stati presentati due emendamenti: al 2° comma, le parole « le opere pubbliche delle Province, dei Comuni, dei Consorzi e di altre persone giuridiche o private », verrebbero sostituite dalla dizione: « le altre opere pubbliche non di competenza dello Stato o non rientranti nel comma precedente ».

La parola al cons. Segnana.

SEGNANA (D.C.): A me sembra che questa formulazione nuova, che è proposta nell'emendamento, sia un po' più complicata di quella che era prevista dal disegno di legge della Giunta.

Io desidererei ancora chiedere al cons. Benedikter, che ha proposto questo emendamento, di volerlo un po' illustrare, affinché ci possiamo rendere conto della portata effettiva di questo emendamento, perché a me la formulazione del disegno di legge della Giunta sembra veramente ottima.

PRESIDENTE: La parola al cons. Benedikter.

BENEDIKTER (S.V.P.): Ich habe vorher nur kurz die Sache begründet und es geht darum, daß in die Zuständigkeit der Region alle öffentlichen Arbeiten fallen, für die nicht

der Staat zuständig ist, also die Enteignung für alle Fälle. Das wäre sozusagen der erste Punkt. Zweitens, daß der Regionalausschuß zuständig ist für die Erklärung der Dringlichkeit und der Unaufschiebbarkeit für öffentliche Arbeiten, die in die Zuständigkeit der Region fallen. Drittens also blieben übrig alle übrigen öffentlichen Arbeiten, soweit sie nicht gemäß ersten Absatz unter die Zuständigkeit der Region oder unter die Zuständigkeit des Staates fallen. Das wäre an sich ein klarer Aufbau. Wenn man aber nun den zweiten Absatz liest, so wie er vorgeschlagen war, so heißt es: « Die öffentlichen Arbeiten der Provinzen, der Gemeinden, der Konsortien und anderer juridischer Personen oder Privater ». Unter diesen anderen juridischen Personen könnte ich auch den Staat einreihen, erstens. Zweitens, und das ist schon ein wichtiger Punkt, sagt das regionale Enteignungsgesetz, bezieht sich das nicht nur auf öffentliche juridische Personen, private juridische Personen, sondern auch auf Vereinigungen (associazioni), Gesellschaften (società) oder Privater. Also alle diese Organisationen, diese Gebilde können Arbeiten durchführen, die von öffentlichem Interesse erklärt werden und müßten also wenn schon alle angeführt werden. Aber, wenn ich schon die Wahl habe, um alle anzuführen und eigens zu erwähnen, mit Ausnahme des Staates, müßte gesagt werden: Alle anderen öffentlichen Arbeiten mit Ausnahme derjenigen, wo der Staat zuständig ist und wo die Region gemäß ersten Absatz zuständig ist. Die zweite ist dann die einfachere Formulierung, indem ich sage: In den zweiten Absatz fallen alle öffentlichen Arbeiten, wie es ja auch gemeint war, für die nicht der Staat zuständig ist, ebenso nicht die Region gemäß Absatz 1, die also durchgeführt werden können gemäß dem Enteignungsgesetz von allen möglichen juridischen Personen, seien

es nun öffentliche, private Körperschaften (enti morali), Vereinigungen, Gesellschaften und auch von Privaten.

(Nel mio intervento precedente ho dato una breve motivazione ed in definitiva si tratta di questo : sono di competenza della Regione tutti i lavori pubblici esclusi quelli di competenza dello Stato; l'esproprio dunque in ogni caso. Questo è il primo punto. Secondo punto: la Giunta regionale è competente per quanto riguarda la dichiarazione d'urgenza e di indilazionabilità di lavori pubblici di sua spettanza. Terzo punto: rimangono ora tutti gli altri lavori pubblici a meno che non siano già competenza dello Stato o della Regione in base al primo comma. Fin qui tutto è chiaro. Se ora però si considera il secondo comma nella formulazione che era stata proposta, si avrà: « le opere pubbliche delle Province, dei Comuni, dei Consorzi e di altre persone giuridiche o private.... » Primo, fra queste persone giuridiche si potrebbe annoverare anche lo Stato; secondo, e questo è un punto già molto importante, la legge regionale sugli espropri dice come questo non si riferisca soltanto a persone giuridiche pubbliche o private ma anche ad associazioni, società o privati. Tutte queste organizzazioni possono dunque eseguire lavori dichiarati di pubblica utilità e perciò non dovrebbero essere omesse nell'enumerazione. Potendo però scegliere trovo meglio dire: « tutti gli altri lavori pubblici ad eccezione di quelli di spettanza dello Stato e quelli di spettanza della Regione in base al primo comma ». La seconda mi sembra la formulazione più semplice, cioè: « ...nel secondo comma sono compresi tutti i lavori pubblici (e questo era anche il significato) per cui lo Stato non è competente, né la Regione in base al primo comma, che possono cioè essere eseguiti conformemente alla legge sugli espropri da qualsiasi persona giuridica, sia da enti morali

pubblici o privati, associazioni e società, sia da privati.)

PRESIDENTE: La parola all'Assessore.

SALVADORI (Assessore lavori pubblici e trasporti - D.C.): Tutti e due, la Giunta e rispettivamente i proponenti dell'emendamento, chiediamo la stessa cosa. La formulazione, adesso presentata con l'emendamento a firma Benedikter ed altri, mi pare che sia una buona formulazione.

PRESIDENTE: Nessun altro prende la parola? Pongo in votazione l'emendamento testè discusso.

Chi è d'accordo è pregato di alzare la mano: unanimità.

L'altro emendamento propone di aggiungere all'ultimo comma, dopo le parole: « è ammesso ricorso », le parole: « per motivi di legittimità ».

La parola all'Assessore.

SALVADORI (Assessore lavori pubblici e trasporti - D.C.): La Giunta dichiara di essere d'accordo con l'emendamento.

PRESIDENTE: Nessun altro prende la parola?

È posto in votazione l'emendamento testè preletto.

Chi è d'accordo è pregato di alzare la mano: unanimità.

La parola al cons. Corsini.

CORSINI (P.L.I.): Colgo l'occasione per dire che, nonostante le preoccupazioni che ho sollevato precedentemente, mi pare che non possa mancare il mio voto favorevole a questo disegno di legge, tant'è la indubbia obiettività della necessità di procedere anche a questo ulteriore incrudimento della procedura di espro-

prio. Voto a favore, però, prendendo come impegno, da parte del signor Assessore, quello precedentemente da lui dichiarato, che la materia che io ho illustrato e sulla quale ho attirato l'attenzione della Giunta e del Consiglio, verrà studiata per vedere di trovare quei correttivi che io non mi consento di suggerire qui, appunto perché bisogna che abbiano una preparazione ed un esame di natura tecnica e giuridica, in modo da non prestarsi poi essi stessi ad altri inconvenienti.

Vorrei ancora raccomandare che questo esame della questione fosse fatto però il più sollecitamente possibile, in modo da non lasciare questa legge, quando uscirà, sola e isolata per molto tempo, per evitare proprio quegli inconvenienti ai quali può dar luogo. E, se mi si consente, per chiudere, nel caso in cui fosse possibile, da un punto di vista tecnico e giuridico, io penserei che un correttivo utile potrebbe essere questo: che, nel momento in cui vien fatta questa dichiarazione di occupazione immediata per urgenza ed indifferibilità dei lavori, all'interessato venisse fatta la vera e propria offerta reale della somma risultante dalla stima dell'organo espropriante, in modo da metterla a disposizione dell'interessato, il quale possa almeno venire in possesso di essa, restando salva ed impregiudicata la possibilità dell'interessato stesso, di adire a quelle ulteriori istanze, — vuoi la perizia del Tribunale —, assistita dalla perizia di parte, come è ormai nell'uso ed è consentito dalla legge. Questo diminuirebbe, in sostanza, il danno che l'interessato potrebbe avere, in quanto, almeno di una parte della somma spettantegli, verrebbe in possesso immediatamente, e questa parte sarebbe quella risultante dalla stima dell'organo dell'ente espropriante. Non mi pare, signor Assessore, che possa essere ritenuta sufficientemente cautelativa la disposizione dell'art. 56,

in quanto è vero che per questa occupazione immediata, prima della conclusione della procedura di esproprio, si offre una indennità di occupazione al proprietario, ma proprio — e lei lo saprà meglio di me, e i suoi uffici ancora meglio — lei sa che gli interessati esitano spesso volte ad accettare questa indennità, perché temono, — magari a torto, ma non è un timore proprio irragionevole —, che l'accettazione di questa indennità di occupazione, finisca per costituire poi elemento determinante, almeno in parte, di quella che sarà la stima definitiva, che verrà fatta, dei beni.

In questo modo veramente, lasciando così le cose, l'interessato è privo di qualsiasi possibilità di venire in possesso almeno di quella cifra immediata, che gli consenta, come nei casi che ho precedentemente e sommariamente illustrato, gli consenta di armeggiarsi e di provvedere a quelli che sono i bisogni ed anche i suoi diritti. Ecco, un correttivo potrebbe essere questo. Ed un secondo correttivo potrebbe essere quello di una determinazione di tempi di corso della procedura, molto più ristretti ed impegnativi, anche per quello che è l'ente espropriante. Perché, senza voler fare nessun appunto agli uffici, — perché si sa come sono oberati di lavoro, e poi particolarmente io mi sono occupato di quello che è l'aspetto della Provincia, più che della Regione, nell'esame di questa questione —, accade per esempio che tra la nomina del perito del Tribunale e l'accettazione da parte della Provincia, con il completamento di tutti gli atti necessari, passano, a volte, cinque-sei-sette mesi, come ho il caso di poter documentare. Cinque-sei-sette mesi per la Provincia e per la Regione sono niente, perché sono enti che vivono eternamente, ma per l'interessato cinque-sei-sette mesi, prima che si possa incominciare a vedere la stima del perito del Tribunale, sono e possono

essere anche determinanti, come nel caso di campi in coltivazione. Infatti non è che si possa mettersi a coltivare i campi in inverno o in marzo o in febbraio od altro; ci sono i tempi, se si esce da quelli si arrischia di perdere tutto il raccolto per l'anno successivo.

Ecco, questi sono due criteri, che io spero possano essere presi in esame e in considerazione.

PRESIDENTE: Chi altri prende la parola? Nessuno.

Allora passiamo alla votazione finale.

Prego distribuire le schede per la votazione segreta.

(Segue votazione a scrutinio segreto).

Esito della votazione: votanti 33, voti favorevoli 29, schede bianche 4.

La legge è approvata. (*)

Punto 12 dell'Ordine del giorno: Disegno di legge n. 64: « *Modifiche alla legge regionale 17 maggio 1956, n. 7, sulle espropriazioni per causa di pubblica utilità* ».

La parola al relatore per la lettura della relazione.

SALVADORI (Assessore lavori pubblici e trasporti - D.C.): Già da qualche anno, in sede di pratica applicazione della legge regionale sulle espropriazioni, è stato rilevato il fatto che la detta legge, diversamente dalla analoga legge statale (art. 71 legge 25 giugno 1865 n. 2359), non prevede la possibilità della occupazione temporanea di urgenza e di indifferibilità di un'opera, ammettendo la procedura dell'occupazione temporanea soltanto nell'ipotesi di forza maggiore o di assoluta urgenza (cfr. art. 56 legge regionale 17 maggio 1956, n. 7).

Tale mancata previsione ha messo le Province in difficoltà per la tempestiva esecuzione di varie opere pubbliche per la lunghezza della procedura normale che è costretta a seguire in ogni caso. Tuttavia si è potuto, in passato, ovviare, almeno in parte, a tale inconveniente curando la conclusione amichevole di accordi con i proprietari interessati agli espropri. Da qualche anno, però, si diffonde sempre più il criterio di resistere ed opporsi alla conclusione di un'amichevole componimento nelle valutazioni dei beni.

Mentre quindi, in passato, era raro il caso che sorgessero opposizioni, oggi è addirittura la regola, con la conseguenza di dover provvedere alla pubblicazione dei progetti, intimare agli interessati gli estremi della stima, attendere che il Presidente del Tribunale nomini il perito, che questi depositi la sua relazione e, infine, che la Provincia faccia il deposito richiesto presso la Tesoreria provinciale.

Poiché prima che gli atti siano stati così perfezionati, non possono iniziarsi i lavori, ne deriva un ritardo di alcuni mesi. Di fatto, l'inizio della esecuzione dei lavori, viene ad avere un ritardo di un anno.

Già queste considerazioni di carattere generale rendono evidente l'opportunità di procedere ad una integrazione della legge regionale, per ammettere la possibilità dell'occupazione temporanea a seguito di dichiarazione di urgenza e indifferibilità ora non prevista.

Ma un motivo di carattere particolare si è venuto ad aggiungere ultimamente. Si tratta dell'attuazione, da parte delle Province, della legge statale 12 febbraio 1958, n. 126, relativa alla sistemazione delle strade da classificarsi provinciali.

Tale legge, infatti, prevede che la concessione dei contributi dello Stato per le strade provincializzate, comporta la dichiarazione

(*) Vedi appendice - pag. 68

di pubblica utilità e di urgenza ed indifferibilità delle opere relative a tutti gli effetti di legge. Tale dichiarazione, per la carenza sopra prospettata, rimane nella Regione inoperante, con la conseguenza di dover ricorrere alla normale procedura espropriativa con tutti i relativi, lamentati ritardi.

Se si considera che il volume degli interventi delle Province in materia stradale, ammonta ad un importo non inferiore ai due miliardi annui, appare subito, in tutta la sua evidenza, la necessità di provvedere alla modifica della legge regionale.

Per consentire alle Province ed a tutti gli altri enti che eseguono lavori pubblici di procedere con la necessaria sollecitudine, la Giunta regionale propone all'onorevole Consiglio un articolo con il quale si integra il disposto dell'art. 56 della l.r. 17 maggio 1956, n. 7, nel senso di introdurre l'istituto della dichiarazione di urgenza ed indifferibilità di opere pubbliche.

Sussiste l'assoluta necessità logica e giuridica di proporre, contemporaneamente, la revisione completa dell'ultimo comma dell'art. 59 della l.r. 17 maggio 1956, n. 7.

Poiché l'atto con cui si autorizza l'occupazione di urgenza costituisce atto meramente esecutivo dell'atto di dichiarazione di urgenza e indifferibilità che forma l'unico atto discrezionale di questo procedimento di occupazione d'urgenza, si intende che alla Giunta regionale, rispettivamente alla Giunta provinciale, quale organo collegiale, provvisto di poteri di apprezzamento discrezionali, non dovrebbe mai demandarsi l'emanazione dell'atto autorizzativo vero e proprio, così com'è, invece, previsto attualmente nell'ultimo comma dell'art. 59 della legge citata.

Pertanto sulla scorta di questa considerazione ed in coordinamento armonico con tutto

il sistema legislativo proposto, la Giunta propone anche una modifica dell'ultimo comma dell'art. 59.

La natura speciale delle disposizioni contenute nel Capo X^o della l.r. 17 maggio 1956, n. 7, rende opportuno che si addivenga, in armonia con quanto proposto in linea comune, all'integrazione dell'art. 60.

Con l'art. 4 è previsto il ricorso all'ente delegante contro gli atti dell'ente delegato; detto ricorso è insito nel meccanismo della delega, in conformità alla decisione n. 39/1957 della Corte costituzionale.

La Giunta regionale confida nella pronta approvazione da parte del Consiglio regionale.

DISEGNO DI LEGGE

« MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 17 MAGGIO 1956, N. 7 SULLE ESPROPRIAZIONI PER CAUSA DI PUBBLICA UTILITÀ »

Art. 1

Il primo comma dell'art. 56 della legge regionale 17 maggio 1956, n. 7, è integrato nel modo seguente:

« Si procede con le stesse norme nel caso di lavori dichiarati urgenti e indifferibili ».

Art. 2

L'ultimo comma dell'art. 59 della legge regionale 17 maggio 1956, n. 7 è sostituito come segue:

« Nei casi di cui agli artt. 13 e 33 del T.U. 11 dicembre 1933 n. 1775, le opere relative alle concessioni di derivazioni di acqua

pubblica possono essere dichiarate urgenti e indifferibili agli effetti dell'art. 56 della presente legge, per le grandi derivazioni, con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta, sentito il parere del Comitato tecnico regionale per le opere pubbliche; per le piccole derivazioni, per delega della Regione, con decreto del Presidente della Giunta provinciale competente per territorio, previa deliberazione della Giunta provinciale, sentito il parere del Comitato tecnico provinciale per le opere pubbliche.

Lo stato di consistenza è compilato dall'Ufficio tecnico dei lavori pubblici della Regione, rispettivamente della Provincia, previo avviso agli interessati ed ha valore provvisorio agli effetti della determinazione della indennità da depositare.

Art. 3

L'art. 60 della legge regionale 17 maggio 1956, n. 7 è integrato dal seguente nuovo comma:

«Le opere relative alle autorizzazioni delle linee di distribuzione di energia possono essere dichiarate urgenti e indifferibili, per le linee di cui al primo comma, lett. a), del presente articolo, per delega della Regione, con decreto del Presidente della Giunta provinciale, previa deliberazione della Giunta provinciale, sentito il Comitato tecnico provinciale per le opere pubbliche; per le linee di cui al primo comma, lett. b) del presente articolo, con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta, sentito il Comitato tecnico regionale per le opere pubbliche, agli effetti dell'art. 56 della presente legge.

Art. 4

Fino a quando non siano istituiti gli organi regionali di giustizia amministrativa, contro gli atti emessi dagli enti delegati a sensi dei precedenti articoli, è ammesso ricorso, da parte di chi vi ha interesse, entro 30 giorni dalla conoscenza dell'atto, alla Giunta regionale, che decide in via definitiva con decreto del Presidente. Nel ricorso può essere chiesta la sospensione dell'atto contro il quale è prodotto il ricorso; il Presidente della Giunta regionale, nel termine perentorio di 30 giorni, con atto motivato, può sospendere l'esecuzione dell'atto stesso.

PRESIDENTE: La parola al Presidente della Commissione.

ZILLER (D.C.): La Commissione legislativa dell'industria, commercio, turismo, trasporti e lavori pubblici ha approvato all'unanimità il disegno di legge.

PRESIDENTE: È aperta la discussione.

Nessuno prende la parola? Allora metto in votazione il passaggio alla discussione articolata.

Chi è d'accordo è pregato di alzare la mano: unanimità.

Art. 1

Il primo comma dell'art. 56 della legge regionale 17 maggio 1956, n. 7, è integrato nel modo seguente:

« Si procede con le stesse norme nel caso di lavori dichiaranti urgenti e indifferibili ».

È posto in votazione l'art. 1.

Chi è d'accordo è pregato di alzare la mano: unanimità.

Art. 2

L'ultimo comma dell'art. 59 della legge regionale 17 maggio 1956, n. 7, è sostituito come segue:

« Nei casi di cui agli artt. 13 e 33 del T.U. 11 dicembre 1933 n. 1775, le opere relative alle concessioni di derivazioni di acqua pubblica possono essere dichiarate urgenti e indifferibili agli effetti dell'art. 56 della presente legge, per le grandi derivazioni, con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta, sentito il parere del Comitato tecnico regionale per le opere pubbliche; per le piccole derivazioni, per delega della Regione, con decreto del Presidente della Giunta provinciale competente per territorio, previa deliberazione della Giunta provinciale, sentito il parere del Comitato tecnico provinciale per le opere pubbliche. »

Lo stato di consistenza è compilato dall'Ufficio tecnico dei lavori pubblici della Regione, rispettivamente della Provincia, previo avviso agli interessati ed ha valore provvisorio agli effetti della determinazione della indennità da depositare.

Nessuno prende la parola? La parola al cons. Benedikter.

BENEDIKTER (S.V.P.): Es ist erst jüngst in der Provinz Bozen vorgekommen, daß angesucht worden ist um die Erklärung über die sogenannte provisorische Besetzung von Gründen zwecks Durchführung einer kleinen Ableitung für Elektrozwecke. Dabei konnte man sich auf das Regionalgesetz berufen, welches vorsieht, daß für die kleinen Ableitungen für diese provisorische Besetzung (occupazione temporanea) der Landesausschuß zuständig ist. Wir sind dann aber gleich auf ein Hindernis gestoßen; die provisorische Beset-

zung setzt nämlich voraus, daß der öffentliche Nutzen bereits erklärt sei. Bei den großen Ableitungen, wissen wir, ist der öffentliche Nutzen im Konzessionsdekret impliziter enthalten. Bei den kleinen Ableitungen gibt es keine solche Bestimmung. Und es gibt keine solche Bestimmung im Einheitstext, also müßte dort der öffentliche Nutzen im Wege einer normalen Prozedur gesondert vom Konzessionsverfahren erklärt werden, was selbstverständlich jedenfalls nicht langwierig ist. Ich habe jedenfalls die Sache hier aufgeworfen. Sie kann höchstwahrscheinlich nicht so in Kürze im Wege einer Änderung zu diesem Artikel abgetan werden, aber es ist notwendig, diese Angelegenheit zu regeln. An sich müßte auch für alle kleinen Abteilungen bei Erlaß der Konzession der öffentliche Nutzen in einem Akt erklärt werden können. Das müßte aber extra, ausdrücklich gesagt werden und zwar in Zusammenhang mit dem Art. 59. Es gibt jedoch einen Artikel für den Art. 34 des Einheitstextes, der besagt, daß mit dem Konzessionsdekret die kleinen Ableitungen nicht für Elektrozwecke, sondern für Bewässerung, Bonifizierung und für Trinkwasserversorgung als öffentlicher Nutzen erklärt werden können, also daß wenigstens diese kleinen Ableitungen hier einbegriffen werden in der Bestimmung, daß die Dringlichkeit und Unaufschiebbarkeit erklärt werden kann und wenigstens der Art. 34 dazugenommen wird. Hingegen, was die kleinen Ableitungen für Elektrozwecke betrifft, ist es nicht möglich, in via breve die Sache zu regeln, sondern es müßte noch einmal überlegt werden auch im Zusammenhang mit dem gesamten Einheitstext. Ich möchte daher vorschlagen, daß man sagt: nei casi di cui agli art. 13, 33 e 34; bis auf weiteres müßte die Sache mit dem öffentlichen Nutzen bei kleinen Ableitungen für Elektrozwecke noch Gegenstand einer eigenen

Gesetzesinitiative sein, damit geklärt wird, daß auch für die kleinen Ableitungen der öffentlichen Nutzen zugleich mit dem Erlaß der Konzession erklärt werden kann.

(Recentemente, in Provincia di Bolzano, è stata richiesta la dichiarazione della cosiddetta occupazione provvisoria di terreni per l'esecuzione di una piccola derivazione per scopi idroelettrici: ci si è potuti richiamare alla legge regionale che prevede la competenza della Giunta provinciale in materia di occupazione temporanea per piccole derivazioni. Subito però è sorto un ostacolo: perché sia possibile l'occupazione temporanea bisogna che sia già stata emessa la dichiarazione di pubblica utilità dei lavori.

Per le grandi derivazioni la pubblica utilità è contenuta implicitamente nel decreto di concessione, per quelle piccole non esiste nessuna disposizione al riguardo. Neanche il Testo Unico fa cenno di una tale disposizione, perciò la pubblica utilità dovrebbe essere dichiarata in via procedurale normale separatamente dal decreto di concessione, ciò che ad ogni modo non sarebbe troppo lungo. Qui ho comunque voluto impostare il problema che non può con tutta probabilità essere risolto con un emendamento a questo articolo ma che deve pur essere risolto. In sé dovrebbe essere possibile, all'atto della concessione, dichiarare in documento a parte la pubblica utilità anche di piccole derivazioni, la dichiarazione dovrebbe però farsi a parte ed esplicitamente in osservanza dell'art. 59. Per l'art. 34 esiste però un articolo del T. U. il quale afferma che le piccole derivazioni si possono dichiarare, nel decreto di concessione, di pubblica utilità non per scopi idroelettrici ma per irrigazione, bonifica e approvvigionamento di acqua potabile; dunque esse possono almeno essere incluse nelle disposizioni di urgenza ed indifferibilità in base all'art. 34.

Per quanto riguarda invece le piccole derivazioni per scopi idroelettrici non è possibile regolare le cose in via breve ma si dovrebbe fare ancora una volta un esame completo anche in rapporto con tutto il Testo Unico. Vorrei perciò proporre la versione: « nei casi di cui agli artt. 13, 33 e 34 »: intanto l'utilità pubblica in caso di piccole derivazioni per scopi idroelettrici dovrebbe essere ancora oggetto di una legge a parte, in modo da chiarire che la dichiarazione di pubblica utilità può essere contemporanea alla concessione.)

PRESIDENTE: Chi prende ancora la parola sull'argomento? La parola all'Assessore.

SALVADORI (Assessore lavori pubblici e trasporti - D.C.): Se ho capito bene, il cons. Benedikter, ponendo nel complesso la materia, si è reso conto che per una parte della questione, non si può prendere immediatamente posizione, poiché l'intera materia merita un esame molto approfondito. E se ho capito ancora bene, chiede tuttavia che l'art. 2 venga emendato, nel senso di aggiungere, là ove si dice: « nei casi di cui agli artt. 13 e 33 del T.U. », aggiungere anche « l'art. 34 ». Se questa è la richiesta, io sono senz'altro d'accordo di accettare.

PRESIDENTE: Nessun altro prende la parola?

È stato presentato un emendamento, al quale ha accennato già l'Assessore, che propone di aggiungere, nella 3^a riga dell'art. 2, agli artt. 13 e 33, anche l'art. 34.

L'Assessore ha dichiarato che è d'accordo.

È posto in votazione l'emendamento preletto.

Ora pongo in votazione l'intero articolo.

Chi è d'accordo è pregato di alzare la mano: unanimità.

Art. 3

L'art. 60 della legge regionale 17 maggio 1956, n. 7 è integrato dal seguente nuovo comma:

« Le opere relative alle autorizzazioni delle linee di distribuzione di energia possono essere dichiarate urgenti e indifferibili, per le linee di cui al primo comma, lett. a), del presente articolo, per delega della Regione, con decreto del Presidente della Giunta provinciale, previa deliberazione della Giunta provinciale, sentito il Comitato tecnico provinciale per le opere pubbliche; per le linee di cui al primo comma, lett. b) del presente articolo, con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta, sentito il Comitato tecnico regionale per le opere pubbliche, agli effetti dell'art. 56 della presente legge.

È posto in votazione l'art. 3.

Chi è d'accordo è pregato di alzare la mano: unanimità.

Art. 4

Fino a quando non siano istituiti gli organi regionali di giustizia amministrativa, contro gli atti emessi dagli enti delegati a sensi dei precedenti articoli, è ammesso ricorso, da parte di chi vi ha interesse, entro 30 giorni dalla conoscenza dell'atto, alla Giunta regionale, che decide in via definitiva con decreto del Presidente. Nel ricorso può essere chiesta la sospensione dell'atto contro il quale è prodotto il ricorso; il Presidente della Giunta regionale, nel termine perentorio di 30 giorni, con atto

motivato, può sospendere l'esecuzione dell'atto stesso.

A questo articolo è stato presentato un emendamento aggiuntivo. Dice: dopo le parole « ammesso ricorso », aggiungere le parole « per motivi di legittimità ».

L'Assessore è d'accordo?

SALVADORI (Assessore lavori pubblici e trasporti - D.C.): La Giunta è d'accordo di accettare l'emendamento.

PRESIDENTE: Viene posto in votazione l'emendamento.

Chi è d'accordo è pregato di alzare la mano: unanimità.

Pongo in votazione l'articolo.

Chi è d'accordo è pregato di alzare la mano: unanimità.

Prego distribuire le schede per la votazione finale.

(Segue votazione a scrutinio segreto).

Esito della votazione: votanti 31, voti favorevoli 28, schede bianche 3.

La legge è approvata (*)

Punto 13 dell'Ordine del giorno: Disegno di legge n. 17: « *Norma transitoria per i concorsi a posti di sanitario condotto* » (rinviato dal Governo). (*)

La parola all'Assessore.

MOLIGNONI (Assessore previdenza sociale e sanità - P.S.D.I.): Soltanto per dichiarare che la Giunta, conformemente a quanto ha fatto in occasione della prima presentazione e della seconda presentazione di questo pro-

(*) Vedi Appendice - pag. 69

(*) Vedi Appendice - pag. 71

getto-legge aderisce, cioè vota il progetto-legge stesso, perché si possa così adire alla Corte costituzionale ed avere in materia un giudizio definitivo.

PRESIDENTE: La parola al cons. Canestrini.

CANESTRINI (P.C.I.): Io penso, signor Presidente, che sia saggio anche rivedere le proprie posizioni e ripensare, talvolta, a degli atteggiamenti, che possono essere stati presi e che sono presi dai singoli consiglieri regionali, sia in Assemblea che in Commissione. E sia tanto più saggio quanto più, sulla stampa, nel discorso tra amici, o addirittura nell'incontro con estranei, i suggerimenti, i dati di fatto, la documentazione che ci viene offerta, sia tale da arricchire la nostra conoscenza del problema.

In particolare voglio dire questo: che i due punti all'Ordine del giorno che riguardano i Medici, e cioè sia quello che riguarda i medici condotti, le norme transitorie per i sanitari condotti, sia quello che riguarda l'altro provvedimento, in ordine alla immissione in ruolo senza concorso, sono provvedimenti che, è inutile nascondercelo, hanno suscitato vastissima perplessità nella opinione pubblica. Insomma l'ordine dei medici è contrario, il sindacato dei medici ha preso la posizione che sappiamo, e ciascuno di noi, — e penso a maggior ragione il Presidente della Giunta o l'Assessore —, certamente sarà stato bombardato dalle prese di posizione e dalle sottolineature in un senso o nell'altro.

Qualche giorno fa, io esprimevo personalmente all'Assessore alla sanità qualche mia perplessità in ordine alla nuova legge sui dipendenti delle Camere di commercio, e cortesemente l'Assessore mi diceva che la polemica, che intorno a questo provvedimento si era svolta, era senza fondamento e che anzi aveva il pia-

cere di comunicarmi che le cose erano state chiarite, attraverso un franco incontro. Di ciò io mi rallegro, anche perché la cosa ha avuto, oltre che la parola dell'Assessore, sulla quale non si discute, ha avuto anche però un riscontro di prova obiettiva, dal fatto che l'interessamento, i contatti verso i consiglieri regionali, i suggerimenti, perché una posizione o l'altra venisse presa, sono immediatamente cessati, ed abbiamo tutti ricevuta; — io certo l'ho già avuta —, una lettera, da parte di chi allora mi aveva interessato a questo problema, ringraziando per quanto era stato fatto, e comunicando che un sereno accordo, a chiarimento delle nubi fugaci che sull'orizzonte erano sorte, era stato raggiunto.

Purtroppo ho l'impressione che invece, per quello che riguarda il grosso problema medico, non solo questo accordo non sia stato raggiunto, ma addirittura ferva una polemica, della quale io per primo, do atto, non mi ero reso conto, nei primi momenti in cui, e sono parecchi mesi, la legge era venuta all'esame sia della Commissione che del Consiglio, fino al momento in cui il Governo che l'ha restituita non vista, non approvata. Perché, forse, non ce n'eravamo resi conto? Ricordo le discussioni in Commissione e, se non vado errato, la stessa resistenza dell'Assessore ad accettare un orientamento che la Commissione aveva assunto, sulla base di alcune osservazioni formulate dai colleghi della S.V.P.

La Commissione si era orientata sulla base di alcune di queste osservazioni, vi era stata una discussione abbastanza approfondita, l'Assessore aveva posto alcune resistenze all'accettazione di alcuni di questi principi, e sembrò che, attraverso un testo che venne alla fine concordato e che poi fu portato in aula, il problema fosse, se non definitivamente superato, certo almeno, — lasciatemelo dire —, elegan-

temente aggirato alle spalle, se mai i problemi hanno le spalle.

Ora c'è nuova occasione per ridiscutere di queste cose e, direi, felice occasione, attraverso questo nuovo, — inopinato e impensabile allora —, dibattito; questa occasione è data da una serie di osservazioni che sono giunte a ciascuno di noi in questi giorni ed in queste settimane.

Quali sono queste osservazioni? Sono, non solo e non tanto le polemiche di stampa, quanto le prese di posizione ufficiali dei medici, sia per uno che per l'altro provvedimento, sui quali noi dobbiamo esprimerci.

In sostanza i medici affermano, sia per uno che per l'altro dei provvedimenti, anche se sono diversi, se hanno oggetti diversi, affermano che, visti così, a volo d'uccello, visti in prospettiva, ambedue i provvedimenti avrebbero il difetto di rompere con criteri nazionali di giudizio, di rompere con criteri nazionali e costituzionali, in base ai quali vengono giudicati i medici, condotti o primari, — ecco i due provvedimenti —, in tutto il resto d'Italia.

Questa non sarebbe ancora una osservazione definitivamente valida, se è vero, come è vero, che in tema di statuto autonomistico ci sono dei provvedimenti, che non solo possono, ma persino debbono essere presi con rispondenza a leggi locali, alla massima legge locale, allo Statuto regionale.

Ma il problema che qui sorge non è di vedere se l'atteggiamento dei medici è all'unisono o meno con lo Statuto regionale; è di vedere se c'è qualche cosa di più, e cioè se si viene a costituire una situazione che, in polemica con la Costituzione, crei obiettivamente delle situazioni di disagio nella opinione pubblica, nella nostra gente, in tutta la popolazione del nostro paese, in quanto faccia due pesi e due misure di una serie di posizioni che do-

vrebbero avere un'impronta unitaria: quindi per quello che riguarda la nomina dei primari senza concorso e, per quello che qui specificamente attiene, per la situazione differente che si crea nell'ambito dei medici, quando viene posto il requisito della « trentinità », come requisito fondamentale della legge stessa.

Mi pare che allora, se l'interesse di categoria, che può essere stato offeso dalla legge rinviata, ha una certa importanza, ma non è decisivo che l'interesse di categoria debba essere tenuto presente da noi, ha molto maggior valore questo interesse di categoria, se viene controllato con le leggi fondamentali del paese e con i criteri di obiettività giuridica che devono presiedere alla professione medica ed alla sua strutturazione in ordine al posto di lavoro, che dalle Alpi al Capo Passero si hanno in Italia.

In sostanza, per quello che riguarda i medici condotti, i medici dicono quello che certamente hanno detto all'Assessore; mi pare si lamentino, per questo come per quell'altro provvedimento, di non essere stati sufficientemente sentiti nei propri organi deliberanti, di carattere rappresentativo e sindacale, poi dicono: se noi qui poniamo questo tipo di requisiti, — il requisito della « trentinità », come dicevo scherzando un momento fa —, sarebbero autorizzate anche altre regioni d'Italia, quelle autonome e quelle non, a ripagarci colla stessa moneta, in modo che ad un certo punto si arriverebbe alla Babele delle lingue ed alla guerra dei puntigli e delle prese di posizione polemiche, proprio in una categoria professionale, dalla quale noi vogliamo soltanto l'espletamento di una serena funzione, fondamentale in ogni stato civile.

Confermo pertanto che le preoccupazioni che sono insorte nella categoria dei medici, a mio avviso, sono rilevanti, non solo e non

tanto perché tutelano degli interessi precostituiti e giuridicamente validi, che sono gli interessi dei medici stessi, ma anche perché sono obiettivamente rilevabili sul terreno costituzionale.

D'altra parte penso che non sarebbe giusto che la questione così importante, con questi vasti riflessi, fosse liquidata nei pochi minuti di un intervento da una parte o di un intervento dall'altra, o nelle poche ore di un dibattito, quale quello che sta per iniziare in Consiglio regionale.

Penso che l'arricchimento di dati informativi, ed anche di studio modestissimo, compiuto da me sui testi e sulle disposizioni di legge in proposito, non dovrebbe essere discaro, nel caso che altri consiglieri regionali intendessero farlo, anche al Consiglio tutto. Penso cioè, che dal momento della prima approvazione, al momento della seconda approvazione o della seconda possibile approvazione, sono intercorsi dei mesi, che hanno fatto riflettere un po' tutti noi; che le polemiche, le documentazioni di cui abbiamo avuto e copia ed eco, siano tali da renderci quanto meno fortemente perplessi, in ordine a questa materia, e pertanto, signor Presidente del Consiglio, io chiedo la sospensiva su questo progetto di legge, chiedo cioè che, alla luce di quelle che sono state le obiezioni mosse al progetto di legge stesso, da parte di chi, su queste questioni, ha avuto a dissentire, la cosa ritorni in Commissione, venga riesaminata a fondo, l'Assessore si incontri, — se già l'ha fatto recentemente ancora meglio, certo, se le cose stanno a questo punto di polemica coll'Assessorato, vuol dire che le cose non sono state ancora sufficientemente approfondite —, che l'Assessore prenda nuovamente contatto con l'Ordine e col sindacato medico, in modo che ad un certo punto sia possibile riportare il provvedimento in aula, avendo rag-

giunto un chiarimento tra le nostre volontà di legislatori e gli interessi costituzionali, e non solo costituzionali, di un'importante categoria.

Ecco perché io la prego, signor Presidente, di voler, data l'importanza del problema, tenere presente che propongo la sospensiva del provvedimento stesso e della discussione stessa.

PRESIDENTE: La parola al cons. Benedikter.

BENEDIKTER (S.V.P.): Ich muß als Präsident der Kommission noch mündlich berichten, daß die Kommission einstimmig beantragt hat, das Gesetz neuerdings zu beschließen. Auch der Abg. Canestrini ist Mitglied der Kommission. Wenn ich dann gleich auch etwas hinzufügen darf, möchte ich nur die Erinnerung daran wachrufen, daß hier bereits einmal ein Gesetz, das vom Regionalaus-schuß vorgeschlagen worden ist, auseinander-genommen wurde, wobei diese Bestimmung auf Wunsch der Ärzte herausgenommen wurde, damit das andere Gesetz, welches die Besetzung der Arztstellen auch im Trentino zum Gegenstande hatte, in Kraft treten könne, ohne eventuell verzögert zu werden durch die Schwierigkeit, welche diese Bestimmung hervorgerufen würde. Es heißt auch im Bericht vom 22. März 1961: « Il primo disegno di legge non richiede il requisito dell'iscrizione nell'Albo professionale della Provincia di Trento. L'esclusione di esso venne decisa su richiesta degli interessati i quali a mezzo dei rispettivi ordini hanno dichiarato di rinunciarvi per non pregiudicare una sollecita approvazione della legge ». Also soweit die Kategorie ein unmittelbares Interesse haben konnte, welches als rücksichtswürdig erachtet werden konnte, ist dieses Interesse bereits berücksichtigt worden.

Vor 1½ Jahren ist diese Bestimmung herausgenommen und dann getrennt verabschiedet und, wie wir wissen, auch rückverwiesen worden; sie reicht zurück auf den 19. Juli 1962. Es wäre an sich Zeit genug gewesen, um die Sache zu überlegen. Mir als Präsident der Kommission ist keine Initiative von seiten der Ärzteschaft, der Ärztekammern usw. zugegangen. Andererseits sehe ich auch nicht ein, wenn diese Frage grundsätzlich geklärt werden soll, daß wir, der Regionalrat, Gesetze machen und irgendeine Kategorie, ganz gleich welche — heute sind es die Ärzte der Provinz Trient, morgen sind es die Handelskammerangestellten der beiden Provinzen, oder wer immer —, das Gesetz des Handels an sich reißt, das dann nicht beim Regionalrat liegt. Man wünscht, daß die grundsätzliche Frage geklärt werde. Die Gründe, die uns dazu geführt haben, die grundsätzliche Frage weiterzubringen, sind angeführt in dem Bericht vom 13. Februar 1962. Vielleicht haben ihn mehrere nicht mehr in Erinnerung. Darin wird angeführt, daß die einzige Bedingung, um in das provinzielle Verzeichnis eingetragen zu werden, die ist, daß der betreffende Arzt seinen Wohnsitz in der Provinz genommen hat. Das ist also nicht eine Bedingung, die irgendwie eine Diskriminierung darstellen könnte, denn wir wissen ja, die Gesetzgebung über das Wohnsitzrecht und Handhabung des Wohnsitzrechtes ist erstens eine staatliche Angelegenheit, zweitens beruht sie auf Kriterien, die in keiner Weise den Gleichheitsgrundsatz des Art. 3 der Verfassung verletzen, also lediglich das Bestehen des Wohnsitzes von seiten derjenigen betreffen, die sich um eine Gemeindearztstelle bewerben wollen. Also es ist nicht so, daß auf Grund dieses Gesetzes ein Arzt oder eine Hebamme ihren Beruf nicht in einer

der beiden Provinzen ausüben könne; den kann sie so und so ausüben; sondern es geht um die Besetzung von öffentlichen Stellen, die eine gewisse Ortskenntnis und für Südtirol die Kenntnis auch der Sprache voraussetzen. Es geht nicht um die Berufsausübung als solche. Art. 120 der Verfassung sagt: « Die Regionen dürfen keine Gesetze erlassen, welche den freien Verkehr der Staatsbürger auf dem Gebiete der Republik und die Ausübung eines Berufes, einer Arbeit hindern ». Man kann nicht behaupten, daß damit die Berufsausübung der Ärzte, der Hebammen, der Tierärzte aus anderen Provinzen in den Provinzen Bozen und Trient gehindert wird, sondern es geht um die Besetzung einer öffentlichen Stelle von besonderer Bedeutung für die gesamte sanitäre Betreuung, wofür besondere Erfordernisse erheischt werden dürfen. Der Verfassungsgerichtshof hat sich in einem ähnlichen Fall hinsichtlich der sogenannten alpinen Berufe des Aostatales ausgesprochen, die auch einen gewissen öffentlich-rechtlichen Charakter haben, aber weniger heikel sind als die Berufsausübung durch den Gemeindearzt. Dort hat der Verfassungsgerichtshof am 29. März 1961 gesagt, daß für die Ausübung der alpinen Berufe, also Bergführer, Träger usw., der Wohnsitz in der Region Aosta verlangt werden kann. Wenn das für die alpinen Berufe zutrifft, also für einen Bergführer, so muß man annehmen, daß dies für einen Gemeindearzt, nicht für einen Arzt als solchen, eine Bedingung ist, die auch verfassungsrechtlich als tragbar erachtet werden kann. Und aus diesem Grunde haben wir auch darauf bestanden, daß das Gesetz neuerdings verabschiedet wird, weil wir der Ansicht sind, daß der Verfassungsgerichtshof nicht so eindeutig und nicht von vornherein gerade wegen dieses Urteils diese

Bestimmung als verfassungswidrig erachten müßte. Wenn man dieser Ansicht wäre, dann hätte es keinen Sinn, es neuerdings zu beschließen. Indem aber Präzedenzfälle bestehen, bei denen die Ausübung alpiner Berufe an den Wohnsitz gebunden worden ist und diese Bestimmung als verfassungsgemäß erachtet worden ist, glaube ich, daß man dieselbe Bedingung, welche keine Diskriminierung beinhaltet, auch für die Ausübung des Berufes der öffentlich-rechtlichen Aufgabe eines Gemeindefarztes und öffentlichen Tierarztes verlangen kann.

(Come Presidente della Commissione affari generali vorrei riferire a voce che la Commissione stessa, della quale fa parte anche il cons. Canestrini, ha approvato all'unanimità il rinvio della legge. Se mi si permette di aggiungere qualcosa ricorderò soltanto che già in questa sede si è stralciata tale disposizione da una legge proposta dalla Giunta regionale affinché un'altra legge, oggetto della quale era la copertura di posti di sanitario anche nel Trentino, potesse entrare in vigore senza eventuali ritardi dovuti appunto alla suddetta clausola. Anche la relazione del 22 marzo 1961 dice: « Il primo disegno di legge non richiede il requisito dell'iscrizione nell'Albo professionale della Provincia di Trento. L'esclusione di esso venne decisa su richiesta degli interessati i quali a mezzo dei rispettivi ordini hanno dichiarato di rinunciare per non pregiudicare una sollecita approvazione della legge ». Quindi per quanto riguarda gli interessi immediati della categoria, che dovrebbero essere tutelati, già se ne è tenuto conto.

La clausola era stata eliminata un anno e mezzo fa, poi approvata separatamente e respinta dal Governo; come sappiamo essa data dal 19 luglio 1962. Da allora c'è stato tempo in abbondanza; a me come Presidente della commissione non è giunta però alcuna notizia di

una iniziativa da parte dei medici, dell'ordine dei medici ecc. D'altra parte non sono d'accordo, se si deve farne un problema di principio, che qui dentro si facciano le leggi e che qualsiasi categoria — oggi sono i medici della Provincia di Trento, domani saranno i dipendenti delle Camere di Commercio o delle Province o chiunque altro — si arroghi il diritto di fare leggi proprie. Chiediamo che la questione di principio sia chiarita e le ragioni che ci hanno indotto a farla proseguire sono citate nella relazione del 13 febbraio 1962. Forse molti di voi non se ne ricorderanno: vi si dice che l'unica condizione per l'iscrizione negli albi professionali delle province è la residenza stabile nella provincia stessa. Sappiamo che le leggi relative alla residenza ed alla loro applicazione sono di competenza statale ed inoltre si basano su criteri che non ledono in modo alcuno i principi di parità enunciati nell'art. 3 della Costituzione: questa non è dunque una condizione discriminatoria ma una condizione che riguarda soltanto la residenza dei medici che concorrono ai posti di medico condotto. Non è vero perciò che in base a questa legge un medico od un'ostetrica non possano esercitare in una delle due province, nessun ostacolo alla libera professione, ma si tratta di ricoprire un incarico pubblico che permette una certa conoscenza dei luoghi e per il Sudtirolo anche della lingua. L'art. 120 della Costituzione dice: « Le Regioni non possono emanare leggi che ostacolano la libera circolazione sul territorio nazionale e che limitano il diritto dei cittadini all'esercizio della loro professione, impiego o lavoro ». Non si può affermare che una tale disposizione limiti l'esercizio della professione a medici, veterinari ed ostetriche di altre province nelle province di Bolzano e di Trento; si tratta invece dell'occupazione di un impegno a carattere pubblico di straordinaria importanza per tutta l'assisten-

za medica e per cui è lecito richiedere requisiti particolari. La Corte costituzionale si è pronunciata in un caso analogo verificatosi nella valle d'Aosta e credo che l'esercizio della professione di guida alpina pur se riveste un certo carattere di diritto pubblico non si possa mettere a pari con quello dei medici, la cui professione è ben più delicata. La Corte costituzionale ha sentenziato il 29 marzo 1961, che per l'esercizio delle professioni alpine — cioè guide, portatori ecc. — può essere richiesta la residenza stabile nella regione stessa. Se questo è valido per le professioni alpine, mi sembra che a maggior ragione tale requisito possa essere accettato per un medico condotto, — ripeto, non per un medico in quanto tale ma per un medico condotto — anche dal punto di vista della costituzionalità. Per tale ragione abbiamo insistito perché la legge sia di nuovo approvata; crediamo infatti che la Corte costituzionale non dovrebbe considerare tale clausola in contrasto con la Costituzione, appunto in forza di tale sentenza. Dato il precedente del condizionamento alla residenza delle professioni alpine e dato che ciò non è stato considerato incostituzionale, credo che si possa pretendere la stessa condizione, che non costituisce nessuna discriminazione, anche per l'esercizio delle professioni di medico e veterinario condotto, che si possono considerare funzioni pubbliche.)

PRESIDENTE: La parola all'Assessore.

MOLIGNONI (Assessore previdenza sociale e sanità - P.S.D.I.): L'inatteso intervento del collega avv. Canestrini, mi pare che mi costringa un po' a fare qualche precisazione, in merito a questo progetto di legge, che si presenta in Consiglio, come dicevo poc'anzi, per la terza volta, con maggiore o minore con-

vinzione della bontà dello stesso, e soprattutto, direi, della validità giuridica dello stesso.

L'avv. Canestrini mi ha dato atto, in verità, della mia resistenza iniziale, in sede di Commissione legislativa, e quindi mi esonera dall'entrare nel merito e dal dire quali sono le ragioni che non mi convincono su questo progetto.

Prova ne sia il fatto che, quando è stato presentato, — come giustamente diceva il dr. Benedikter poc'anzi —, è nato dallo stralcio del provvedimento-legge originario, con il quale si stabilivano i termini ed i metodi per indire il primo concorso delle condotte sanitarie, dopo l'effettuazione della sanatoria che tutti ricordiamo, del 1960, o 1959, che sia.

Ora, quel progetto-legge è entrato in vigore, è operante, i concorsi sono stati banditi, in parte sono scaduti, in parte stanno ora scadendo, le commissioni sono state costituite per il Trentino, — non ancora per l'Alto Adige, ma sono in via di costituzione —, e quindi mi pare che in quella sede si era convenuto pacificamente, in sede di Consiglio e, prima, di Commissione, che si stralciasse questa disposizione, per non rallentare il provvedimento legislativo originale, per non ritardare soprattutto l'indizione dei concorsi, e che con esso si andasse poi, di fronte ad eventuali rifiuti governativi, alla Corte costituzionale per avere una risposta definitiva sul tema proposto.

Questo era l'accordo, e qui mi corre l'obbligo di dire al collega Canestrini, che non è vero che non siano stati sentiti gli interessati: vedi gli ordini dei medici su questo specifico tema. Io qui non ho, ma ho in sede di Assessorato delle precise lettere, che dicono, che concordano con l'Assessorato, colla Giunta, e con il Consiglio poi in un secondo tempo, sullo stralcio di questo provvedimento dal provvedimento originale, e che insistono perché soprat-

tutto non si abbiano a ritardare i processi di concorso delle condotte mediche, sanitarie, ostetriche.

Ora c'è tutta una letteratura, una documentazione completa, su contatti che, oserei dire, sono stati addirittura molteplici, finché si è concluso, di comune accordo, in questo senso.

L'avv. Canestrini ha introdotto il discorso anche su un altro provvedimento legge, sul quale io non mi posso pronunciare in questo momento, perché il provvedimento legge è ancora allo stato di progetto, soltanto trasmesso dalla Giunta regionale alla Commissione legislativa. La Commissione legislativa deve ancora esaminarlo, ed in quella sede saranno apportate modifiche, secondo le ultime istanze proposte dalle categorie interessate, in concomitanza anche con le dimostrazioni di sciopero degli aiuti, degli assistenti, che ci sono state in questi giorni e che da qualche parte non sono ancora cessate, vedi la Provincia di Bolzano.

Dirò di più: che qui fuori, in Sala Verde, ci sono i rappresentanti sindacali degli aiuti e degli assistenti, che mi attendono per un'ulteriore trattazione del tema, di cui poi io mi farei portavoce in sede di Commissione legislativa, non appena questo tema, questo provvedimento-legge dovesse essere esaminato.

È evidente quindi che in questo momento il discorso su quel secondo provvedimento legge non può essere fatto e non deve essere fatto perché non è assolutamente all'ordine del giorno.

Per quanto concerne le considerazioni fatte dall'avv. Canestrini, posso dire che personalmente io le condivido, perché già mi sono fatto portavoce in sede di Commissione, a suo tempo e ripetutamente anche poi in altri incontri; ma con tutto questo, per noi, per la

Giunta cioè, a prescindere dalle posizioni personali dei singoli Assessori, non ci pare che sia intervenuto nulla di nuovo, che possa convincerci a respingere oggi questo provvedimento, che per due volte è passato da questa discussione e per due volte è stato approvato, con la precisa intesa di avere su di esso una definitiva pronuncia della Corte costituzionale. Le osservazioni avanzate dal collega Canestrini, in fatto, per esempio, di ispirazione « trentinista » — potremmo dire anche « bolzanina », accanto a « trentinista », — del provvedimento legge, sono cose che avevamo già dette, che erano state già esaminate, e delle quali avevamo già preso atto. Il rifiuto governativo, che per due volte ci dice che il provvedimento va contro gli artt. 51 e 120 della Costituzione, — di cui vi faccio grazia anche se li ho a disposizione per leggerli, perché tutti li conosciamo —, sono cose, ripeto, che sono note e conosciute.

Resta il fatto, — un fatto che, oserei dire, è di natura interna, di un chiarimento interno, sia nell'ambito del Consiglio, sia anche nell'ambito proprio dello Statuto di autonomia —, di stabilire se c'è questa facoltà o non c'è, se è legittima o non è legittima. Io ritengo che, di fronte alle posizioni rigide della S.V.P., a quelle meno rigide di altri, addirittura al parere contrario di terzi, non ci sia che una strada da seguire, quella che abbiamo seguito già per due volte e che oggi dovremmo riproporre per la terza volta, cioè di approvarlo e così adire alla Corte costituzionale, e avere da essa un responso definitivo, sul quale naturalmente non ci sarà più motivo, né di polemica, né di controversia. Questo è l'atteggiamento che assumiamo, e mi pare che sia coerente con l'atteggiamento assunto altre volte in questa circostanza di fronte a questo provvedimento-legge.

ge, e che fatti nuovi non determinino il suo rovesciamento.

Io non ho altro da dire sul tema, e soprattutto pregherei di non voler abbinare i due temi, — questo provvedimento - legge con quello che riguarda la sistemazione del personale sanitario, primari, aiuto assistenti, ecc. —, perché, ripeto ancora una volta, su quello si sta ancora discutendo, dopo due anni di discussioni con gli interessati, ed anche in sede sindacale e in sede di ordini dei medici, ecc. Conosciamo perfettamente l'orientamento a questo proposito, ma ci riserviamo, come dicevo, di portare ulteriori notizie, se mai sotto forma di emendamenti alla legge stessa, in sede di Commissione legislativa.

PRESIDENTE: Il cons. Canestrini, durante il suo intervento, aveva fatto una proposta di sospensiva. Ora, consigliere, la mantiene la proposta?

CANESTRINI (P.C.I.): Signor Presidente, io ho ascoltato con molta attenzione sia l'intervento del collega Benedikter, come l'intervento dell'Assessore Molignoni.

Io penso che adesso sta spirando il termine per i lavori mattutini del Consiglio, ed io mi permetterei di proporre a Lei, e quindi anche all'Assemblea, una soluzione di questa natura: nell'intervallo che abbiamo davanti, io vorrei prendere nuovamente contatto sia col Presidente della mia Commissione, che ha discusso su questo tema, sia con l'Assessore al ramo, ed all'inizio dei lavori pomeridiani versarle la risposta che lei giustamente da me postula.

PRESIDENTE: Penso di accogliere la proposta, perché sono già le 12.15, ed aveva-

mo detto che alle 12 ci saremmo trasferiti in Sala Verde per vedere il film.

Quindi invito i signori consiglieri a trasferirsi in Sala Verde. Riprendiamo i lavori alle ore 15.

(Ore 12.12).

Ore 15.25

PRESIDENTE: La seduta riprende.

Il disegno di legge concernente la « Norma transitoria per i concorsi a posti di sanitario condotto », era rimasto in sospeso per l'eventualità di decisioni, in contrasto con quella che è la prassi.

L'Assessore ha qualche cosa da dire? Niente.

La parola al cons. Canestrini.

CANESTRINI (P.C.I.): Ho conferito, signor Presidente, come mi ero ripromesso, con l'Assessore e con il Presidente della Commissione.

Preso atto che il voto su questo progetto di legge ha lo scopo di investire della questione, conformemente alla posizione assunta anche nel passato dal mio gruppo, la Corte costituzionale, che deciderà inappellabilmente in merito, non mantengo la richiesta di sospensiva, mentre confermo che sull'altro, il più importante progetto di legge, che pure riguarda l'ambiente medico, e cioè quello sui ruoli senza concorso, rimane un profondo divario con l'orientamento che sembra sia stato assunto fino ad oggi dall'Assessorato, o quanto meno dai funzionari che hanno steso il progetto.

PRESIDENTE: La parola al cons. Corsini.

CORSINI (P.L.I.): Evidentemente, signor Presidente, siamo in tema di conversione,

quelle conversioni che il cons. Raffaelli diceva, alcuni giorni fa, che sono conversioni apprezzabili, sempre quando risultino da un convincimento interno e profondo e da un convincimento di coscienza. E guai a chi non si lasciasse convertire nel mondo, perché tutti quanti un po' mutiamo con il corso degli eventi e con il corso degli approfondimenti di certe nostre prese di posizione precedenti, che possono anche, a maggior ragion veduta, risultare non più sostenibili o non più opportune.

Ma io non posso non dire che mi meraviglio di questa conversione improvvisa del collega Canestrini...

CANESTRINI (P.C.I.): Mantengo fede alla questione di principio!

CORSINI (P.L.I.): ...che due ore fa chiedeva in un modo formale, qui di fronte al Consiglio, il rinvio per un maggior approfondimento delle questioni inerenti al fatto che questo disegno di legge è stato riproposto così, per la riapprovazione integrale. È vero che egli — e di questo gliene debbo dare atto — da quando ci siamo lasciati, dopo la visione, veramente bella, di quel documentario che è stato proiettato: « Ogni giorno all'alba », dopo due ore da che ci siamo lasciati, ha preso contatto e con l'Assessore competente e col Presidente della Commissione legislativa competente, e si vede che, come San Paolo sulla via di Damasco, ha avuto la sua folgorazione. La folgorazione per cui è venuto qui adesso e ci ha detto: io ritiro la mia richiesta di rinvio ad altro momento, dell'esame di questo disegno di legge.

Io, per dir la verità, anche se avrei appoggiato la tesi del cons. Canestrini per la richiesta di rinvio, non è tanto che su di essa voglia soffermarmi, perché un rinvio è sempre un lasciare non deliberati i temi fondamentali

e sostanziali ed appunto rimetterli ad altro momento e ad altra data.

Mi pare che ci siano alcune questioni in questa proposta della Giunta, approvata naturalmente dalla Commissione legislativa competente, quella Commissione che ha come Presidente il cons. Benedikter, ed è stato detto qui questa mattina, dall'Assessore responsabile del settore, che la S.V.P. particolarmente mantiene un determinato atteggiamento in ordine a questa materia. Non è che si tratti soltanto di questioni di rinvio, ma piuttosto di entrare nel merito di alcune considerazioni, che la riproposizione del disegno di legge, così come è stato a suo tempo approvato e rinviato dal Governo, ci impone di considerare.

Il ricorso alla Corte costituzionale non è che non abbia una sua giustificazione e una sua motivazione. È sempre utile sentirsi approvati nelle proprie tesi da una eccellentissima Corte come quella costituzionale, ed è altrettanto utile sentirsi disapprovati nelle proprie tesi, dal giudicato di un consesso di giuristi, che è, come deve essere, estraneo a tutte le influenze di natura politica. Però mi pare che esista un motivo di riflessione, perché non per ogni causa si ricorre alla Magistratura, vuoi ordinaria, vuoi giurisdizionale, vuoi, come in questo caso, la suprema Magistratura costituzionale. Intendo dire che il ricorso deve essere almeno motivato dalla speranza che esistano motivi sufficienti per ritenere che, tra le altre ipotesi, esista anche quella che il collegio giudicante possa dare conferma alle tesi sostenute da chi ricorre.

Il tema, per entrare nel merito, non è la prima volta che viene dibattuto qui nel Consiglio regionale, e se si è parlato di « trentinismo », da parte del cons. Canestrini, e si è opposto o si è aggiunto il « bolzaninismo », da parte dell'Assessore competente, direi che

vale forse la pena di parlare di interpretazione del regionalismo, in un senso piuttosto che in un altro. Perché si tratta, in sostanza, non di « trentinismo » o di « bolzaninismo », ma si tratta di regionalismo, si tratta della tendenza che spunta ad ogni pie' sospinto, da parte dei colleghi della S.V.P., di considerare questa regione Trentino-Alto Adige come un piccolo staterello che, ad un dato momento, possa fare delle norme di legge, che siano in contrasto con le leggi dello Stato, come, a mio modestissimo avviso, anche se non sono un giurista, come è in contrasto questo disegno di legge, che stiamo esaminando.

E allora io dico: è molto interessante, indubbiamente, poter accertare, attraverso la pronuncia della Corte costituzionale, se la tesi della restrizione, della possibilità di partecipare a concorsi pubblici, possa essere efficacemente sostenuta e convalidata o debba essere reietta; ma è altrettanto importante non esporre il Consiglio regionale ad una procedura di accertamento, che abbia, fin dall'inizio, il 99,9% di probabilità di vedere convalidata la tesi contraria a quella che il Consiglio regionale intende sostenere, con la riapprovazione di questo disegno di legge.

In materia di accertamento giudiziario, quando si tratta di contestazioni di diritti o di interessi, che, appunto perché contestazioni, possono essere sostenute con una certa efficacia dall'una e dall'altra parte, la procedura è ancora possibile e ragionevole, ma quando si tratta di cercare un accertamento dalla Magistratura, su una tesi che ha il 99,9% di probabilità di non essere convalidata, mi pare che si debba anche riflettere, per non esporre il Consiglio regionale ad una perdita di prestigio, evidente, normale, chiarissima, come quella che ci sarebbe nel momento in cui, proprio per caparbietà di natura politica, noi dovessi-

mo andare a sbattere la testa contro un muro o contro una porta di bronzo.

Il problema qui, mi consenta il signor Presidente della Commissione competente, collega Benedikter, non può essere assimilato a quello dell'esercizio delle professioni alpine, nella regione Trentino-Alto Adige.

Io posso ben ammettere che per l'esercizio delle professioni di portatori e di guida, si richieda il requisito del domicilio, o per lo meno della residenza, nel luogo in cui si vuole esercitare la professione; ma qui, signori, si tratta di concorsi, qui si tratta di concorsi ad uffici pubblici, come è quello del sanitario, del veterinario, della levatrice condotta. E qui ci troviamo di fronte ad un disposto della Costituzione, che non potrà essere sgretolato dalla volontà, io mi auguro, di nessun Consiglio regionale. Perché, se dovessimo ammettere che i Consigli regionali che ci sono, o quei Consigli regionali che si vogliono andare a formare, avessero il potere anche di sgretolare quelli che sono i disposti chiari, evidenti, lampanti della Costituzione, allora dovremmo addirittura fare una richiesta di revisione di quello che è tutto l'ordinamento legislativo ed amministrativo all'interno della Repubblica italiana.

Come sia avvenuta la presentazione di questo disegno di legge, ha detto bene l'Assessore: è accaduto proprio che, mentre in provincia di Trento, i medici interessati dicevano: « noi non abbiamo timore di vedere al nostro fianco concorrenti che vengono anche dalle altre province, purché questi concorsi vengano espletati », per cui è passata quella norma che non ha prodotto una rieiezione, da parte del Governo, del disegno di legge, si è voluto poi insistere sul tema di natura generale. I concorsi sono in atto, ma non è detto, — ed è al signor Assessore, particolarmente, che mi rivolgo —, non è detto che per corrispondere

a quelle che sono le esigenze, non debbano, oltre ai concorsi in atto, essere, di qui a poco tempo, promossi altri concorsi, per completare l'organico di quelli che sono i sanitari condotti nei vari comuni della regione. E allora noi, tra gli altri danni che produrremmo con la riapprovazione, così come sta, di questo disegno di legge, — danni di natura, di prestigio, come dicevo prima —, produrremmo anche quello di veder rinviata, al di là di molto tempo, la possibilità di avere in mano uno strumento di legge di natura generale, che ci consenta di procedere ai nuovi bandi di concorso per i sanitari condotti.

Il requisito del domicilio, ci viene detto qui, è determinato dalle leggi dello Stato. Certo, non è nessuna novità. Ma che cosa dovrebbero fare i sanitari di tutte le altre province d'Italia, per poter avere il diritto di concorrere a posti di sanitario condotto nella Regione Trentino-Alto Adige, ove si ammettesse questa norma? Dovrebbero tutti quanti sbracciarsi per avere una residenza e un domicilio, effettivo o fasullo, nella regione Trentino-Alto Adige? Perché a questo dovremmo andare incontro, se vogliamo togliere la disparità, effettivamente esistente, e che resta conclamata, ove questo disegno di legge venga riapprovato con la volontà generale di questo Consiglio.

Noi metteremmo nella necessità tutti i sanitari d'Italia, che abbiano aspirazioni, oggi o domani o in futuro, a concorrere ai posti di sanitario condotto nella regione Trentino-Alto Adige, a dover assumere un domicilio od una residenza, effettiva o fasulla, nella regione Trentino-Alto Adige.

Mi pare perciò che né l'una né l'altra delle giustificazioni, addotte nel merito dal cons. Benedikter, trovino una effettiva e reale giustificazione.

I concorsi. Ma i concorsi sono caratteriz-

zati da precise norme della Costituzione. Chiunque può adire, indipendentemente dal suo domicilio o dalla sua residenza, a concorsi pubblici. Chiunque. Esiste anche l'altro disposto della Costituzione, — che è inutile che qui venga richiamato, perché è conosciuto da tutti —, che chiunque, in qualsiasi comune ha il diritto di esercitare la propria professione, in qualsiasi altro comune della Repubblica. E allora, signori, non vi pare veramente che sia un po' un cedere, non dico al *trentinismo* ed al *bolzanismo*, ma in genere al regionalismo, questo voler chiudere l'entrata nella nostra regione a medici che possono aspirare ad avere la condotta nei nostri comuni, e che ipoteticamente possono essere anche tra i migliori sanitari che vengono reperiti attraverso questo strumento, imperfetto finché si vuole, ma oggi ancora vi gente, dei concorsi pubblici?

Pensate, signori della Giunta e colleghi consiglieri, pensate che, tra il resto, farà una bella impressione, nel mondo politico italiano, in questo particolare momento, in cui si discute delle regioni, della utilità di istituire queste regioni, del pericolo che il regionalismo comporta assieme a tutti gli altri vantaggi, — che io non voglio disconoscere che il regionalismo comporta —, pensate che farà una bella impressione il fatto che la Regione Trentino Alto Adige si intestardisce ad adire un giudizio della Corte costituzionale, su un tema che — e qui devo domandar scusa un'altra volta, perché qui sembra che tutti siano eccelsi giuristi, salvo poi, a quella che è la prova dei fatti, che avviene attraverso i rinvii delle leggi da parte del Consiglio dei Ministri, che non è di certo una parte avversa alla parte che regge la regione Trentino-Alto Adige — pensate che sia una bella prova questa, di voler insistere su un tema che dice chiaramente, a tutta quanta la Repubblica italiana, che noi voglia-

mo qui rinchiuderci nel nostro piccolo guscio, escludendo i diritti degli altri cittadini della Repubblica stessa? A me pare di no. A me pare che non è un buon servizio quello che andiamo facendo in questo momento alla Regione Trentino-Alto Adige e non è neanche un buon servizio quello che andiamo facendo, se così ci comporteremo, nei confronti di quella auspicata forma di decentralismo amministrativo ed anche della istituzione delle altre regioni, anche se la mia parte, io personalmente, non lo desidero in questo momento; non facciamo un buon servizio al fatto che l'opinione pubblica italiana accetti la creazione di queste altre regioni a statuto normale ed ordinario.

Ma poi, signori, vi pare ragionevole? E da che cosa può essere determinato questo fatto, di restringere la partecipazione ai concorsi soltanto ai medici iscritti negli albi professionali? Perché? Non vorrete fare, io spero, il disonore ai nostri medici del Trentino e dell'Alto Adige, di ritenere che questo debba essere fatto, per allontanare da essi la concorrenza di elementi migliori che provengono dalle altre province? A che titolo e perché costituire questo privilegio? E poi, signor Presidente della Giunta e signor Assessore, le analogie che potrebbero essere tratte da questo caso, ve le siete poste dinanzi? Avete riflettuto al fatto che quello che si fa oggi per i medici condotti, domani può essere invocato per tutte le altre categorie di dipendenti e di funzionari dello Stato, che concorrono attraverso concorsi pubblici? Perché per i medici sì e per gli altri no? E se allora, al di là dei medici, dovessimo andare anche alle altre categorie, perché non avere il coraggio di dire: sì signori, noi ci mettiamo su questa strada, di richiedere che i concorsi, qualsiasi tipo di concorso, nella regione Trentino-Alto Adige, sia riservato esclusivamente agli abitanti della regione stes-

sa o a quelli che sono inseriti negli ordini professionali, vuoi degli ingegneri, vuoi degli avvocati, vuoi dei geometri, vuoi di tutti gli altri ordini professionali che esistono? Perché sarà un po' difficile sostenere che per i medici questa eccezione può essere fatta e invece per gli altri no! Ed allora veramente cadiamo in una forma di regionalismo, di regionalismo misero, di regionalismo gretto, di regionalismo che è offensivo verso i cittadini della regione Trentino-Alto Adige, come se essi non avessero la preparazione e la capacità per concorrere, a parità di diritti e di possibilità, con i cittadini delle altre province d'Italia.

Sono tutti argomenti che vanno anche questi soppesati; sono argomenti di natura psicologica, temi di impressione che ne avrà l'opinione pubblica generale. Voi dite, come m'è parso di sentire nelle parole dell'Assessore competente: « Io non sono convinto che questa tesi possa passare e, per pacificare tutti quanti, la appoggiamo perché si abbia su di essa un pronunciamento della Corte costituzionale ». Io direi, signor Assessore e signori della Giunta, direi che bisognerebbe avere un po' più di coraggio e di robustezza nelle proprie opinioni. Perché, ripeto, se adire ad un pronunciamento della Magistratura è logico ed è necessario, nel momento in cui ci sia una certa incertezza nel tema che si sta dibattendo, è anche tollerabile, ma se, nello stesso momento in cui vi esprimete su questo tema, voi dite che ritenete per certo che questa norma verrà respinta dalla Corte costituzionale, perché dobbiamo adire ad essa? Per pacificare — ecco il motivo di sottofondo — per pacificare i colleghi della S.V.P.

Io vorrei fare un altro discorso, anche questo molto amichevole e molto semplice: domandare ad essi se, in questo momento e in questa situazione di rapporti, ed in questo particolare periodo in cui si sta discutendo nella

Commissione dei 19, ad esempio quali possano essere le riforme necessarie od utili dell'ordinamento regionale, è proprio utile che essi rivelino questa forma di regionalismo così angusto e così limitato?

Io penso di no, penso che in questo momento una recessione da questa posizione, da parte dei colleghi della S.V.P., sarebbe un utile esempio, apprezzabile indubbiamente, per dimostrare che essi, nello stesso momento in cui intendono difendere rigidamente quelle che sono le prerogative statutarie, e domandare allargamenti di esse, per quanto concerne la Provincia o via dicendo, vengono mossi però, in tutto ciò, esclusivamente dal desiderio di dar luogo ad un ordinamento della Regione o delle Province, più consentaneo alle tradizioni locali, ai luoghi, alle necessità momentanee del nostro paese, ma non animato dalla volontà di escludere, al di su da Ala, quella che è la realtà esistente, che è quella della Repubblica italiana, unica ed unitaria, che non può, particolarmente su queste questioni degli incarichi e degli uffici pubblici, patire divisioni, perché qui comincia una regione e lì finisce un'altra.

Queste cose le ho dette, signori consiglieri della S.V.P., proprio per porre dinanzi a voi l'occasione di dimostrare, attraverso un ripensamento di questo problema, la vostra volontà, che deve essere uguale alla nostra, che è quella di potenziare gli istituti regionali, di potenziare gli istituti provinciali e gli ordinamenti degli uni e degli altri enti, ma non quello di volersi chiudere all'interno di una piccola regione, che ignora l'esistenza di diritti ampli, che riguardano tutto quanto il territorio della Repubblica italiana.

È inutile che io dica, dopo questo, che mi opporrò, con il mio modesto no, — ne ho uno solo —, alla riapprovazione di questa legge, ma fate sì che di qui a cinque-sei-sette-dieci

mesi, quando ci sarà la pronuncia della Corte costituzionale, fate sì di non metterci nella condizione e nella tentazione di venir qui a dirvi: ve l'avevamo detto.

È una tentazione che sentiremo indubbiamente, ed alla quale cercheremo di resistere fin che possiamo, come è avvenuto per altre leggi, come è avvenuto per altri disegni di legge. Fate sì di non metterci nella condizione di dirvi: signori, per la vostra caparbia, avete fatto perdere sei-sette-otto-dieci mesi per la regolamentazione di uno dei settori più importanti e di maggior interesse per la popolazione di tutte quante le province.

Questa l'espressione cordiale e sincera di quello che è il mio parere, con l'augurio veramente che la Giunta regionale voglia ripensarci e non correre incontro ad una pronuncia della Corte costituzionale, che darà torto, nel caso in cui insistesse, alla Giunta ed anche alla maggioranza del Consiglio, che avrebbe approvato, nel caso, questo disegno di legge.

PRESIDENTE: La parola al cons. Ceccon.

PREVE CECCON (M.S.I.): Onorevole Presidente, mi pare sia il caso veramente di intervenire con poche idee e con pochi concetti, nel corso di questa discussione, perché essa discussione merita, mi pare, la massima nostra attenzione e la massima sua attenzione. Ci troviamo infatti di fronte ad un caso stranissimo, ma che sarà destinato a moltiplicarsi, non spero certo con la intensità dei miracoli evangelici della moltiplicazione dei pani e dei pesci, ma certamente con quella capacità vasta che posseggono le nostre autorità politiche, chiamate a reggere le sorti della nostra Regione.

Difatti qui è chiaro ed evidente, onorevole Presidente, che noi ci troviamo di fronte ad un preciso ed unico ed esclusivo impegno

di ordine politico, perché io mi rifiuto di credere che alla intelligenza ed alla attenzione degli onorevoli Assessori sfuggita sia affatto l'assoluta incostituzionalità di quanto essi presentano all'attenzione del Consiglio regionale.

Ed ora, onorovole Presidente del Consiglio, io mi permetto richiamare la sua attenzione su un suo compito principale, fondamentale, istituzionale, che è quello di tutelare la dignità del Consiglio, che è quello di difendere il prestigio del Consiglio. Noi infatti siamo Assemblea legislativa; noi creiamo, promulghiamo leggi; noi chiamiamo quelli che queste leggi devono osservare alla stretta osservanza loro, e siamo i primi, onorevole Presidente, che di fronte a palesi violazioni e forzature, nei confronti di due precisi articoli della Corte costituzionale italiana, pretendiamo che il Consiglio regionale assuma esso la figura di essere balbuziente, in fatto di principi giuridici, per portare innanzi, per mandare a buon termine, quello che è un impegno politico, preso dall'organo amministrativo del Consiglio, che è la Giunta regionale.

Premesso questo, onorevole Presidente, non le vien difficile comprendere quale sia ormai la mia netta, precisa posizione, nei confronti del disegno di legge che stiamo in questo momento discutendo.

Ho ascoltato stamane quelle che sono state le argomentazioni portate ancora in successive ondate, dall'onorevole Presidente della Commissione legislativa per gli affari generali, a sostegno di quanto il Consiglio è chiamato oggi ad attuare. E mi sono riletta quella relazione che egli aveva proposta alla nostra mediazione ed alla nostra attenzione, e vi ho trovato delle notificazioni molto interessanti. La prima di queste è un richiamo alla legge, che regola gli ordini delle professioni sanitarie, in tre suoi precisi articoli, l'ultimo dei quali,

l'art. 9, dice testualmente: per l'iscrizione all'albo è necessario, — lettera e) —, avere la residenza nella circoscrizione dell'ordine o collegio.

Ora, io vorrei modestamente far notare agli onorevoli consiglieri, come l'iscrizione all'albo, per l'esercizio di una qualsiasi professione che dall'albo è tutelata, altro non sia che una operazione non certo antecedente all'esercizio stesso della professione, alla abilitazione della professione, ma è una operazione conseguente alla abilitazione ottenuta. Per esercitare una determinata professione, io debbo superare determinati esami che la legge impone; una volta che la idoneità io ho conseguita, per l'esercizio di questa professione, è logico, doveroso e naturale che scelga l'ambiente, la città, la provincia, in cui questo esercizio della mia professione viene ad esplicarsi. Soltanto allora io sono obbligato a richiedere l'iscrizione ad un albo professionale e con questa richiesta eleggo automaticamente il domicilio, ove eserciterò la mia professione. Quindi non è assolutamente vero quanto si vuol sostenere, essere cioè un principio non discriminatorio quello di richiedere, per tutti i concorrenti a queste condotte, la residenza nella provincia di Bolzano.

E quando poi si respinge, in maniera assoluta, la motivazione di incostituzionalità proposta dal Governo su questo articolo, io dico che veramente allora ci siamo posti gli occhiali, che talvolta riceviamo in dono, allorché si entra in una sala cinematografica, e vediamo di quei film, in terza dimensione, con colori stranissimi, ma che per essere visti hanno bisogno di lenti particolari. Gli estensori di questa relazione, non v'ha dubbio, tali lenti si sono messi; gli estensori di questa relazione indubbiamente sotto l'influsso di quei colori erano allorché le diedero vita.

Non v'ha dubbio che la nostra Costituzione, allorché si legge, va letta così come essa è scritta, ed allorché un articolo si propone all'attenzione di qualcuno, esso articolo non potrà mai essere enucleato dal titolo che lo ospita. E l'art. 51, dal Governo invocato, se non erro, onorevoli colleghi, è inserito nel titolo 4° della Costituzione e tratta dei rapporti politici. Ed è stranissimo sentire l'Assessore Benedikter che dice, come stamane ha affermato, è stranissimo, ripeto, sentire l'Assessore Benedikter che dice: ma noi discriminazione alcuna non introduciamo sull'esercizio della professione in provincia di Bolzano, perché tutti, da tutto il territorio della Repubblica, in Bolzano possono convenire ed esercitare la loro professione. Quello che noi chiediamo è che nei posti disponibili della pubblica amministrazione, possano concorrere soltanto coloro che la residenza hanno nella provincia di Bolzano, coloro che l'iscrizione posseggono all'albo della professione nella provincia di Bolzano.

Orbene, l'art. 51, onorevoli consiglieri, parla dei diritti politici dei cittadini e garantisce a tutti la possibilità dell'esercizio nell'elettorato passivo, e garantisce a tutti l'esercizio della professione negli organi della pubblica amministrazione. Il concetto successivo dell'esercizio della libera professione è contenuto nell'art. 120, relativo alle regioni, — titolo 5°: regioni, province, comuni —; e soltanto là, accanto al diritto, riconosciuto al cittadino, di prestare la propria attività in seno alla organizzazione amministrativa dello Stato e degli altri enti pubblici, espressamente si parla delle libere professioni.

È evidente allora, onorevole Presidente del Consiglio, che non può minimamente dubitarsi della assoluta incostituzionalità, che questo articolo, proposto all'attenzione del Consiglio, riveste e possiede. E non v'ha dubbio

ancora, onorevole Presidente, che lei non può, a mio modesto modo di vedere, mettere in discussione e in votazione un disegno di legge; che veramente farebbe figurare questo Consiglio, di fronte agli Organi superiori dello Stato, come Organo sprovvisto di assoluta capacità di intendere e di volere giuridico.

Ed è proprio per questo motivo, che io richiamo la sua attenzione, onorevole Presidente. E non è assolutamente possibile invocare quella sentenza della Corte costituzionale, laddove, con una forzatura, che non sfugge certo a chi legge, si vuol scindere il provvedimento preso nei confronti della provincia di Bolzano, allorché si è viziata di incostituzionalità la legge, da quella Provincia presa, per rendere obbligatoria l'iscrizione delle imprese artigiane ad un apposito albo, mentre si riconosce questa facoltà alla Valle d'Aosta, invocando la conoscenza geografica dei luoghi.

Innanzitutto, onorevole Presidente, statura di sentenza a parte, mi permetto di farle notare che non è possibile raffronto alcuno, perché da una parte — Valle d'Aosta —, si ricerca nella conoscenza dei luoghi un elemento, introdotto a garanzia di coloro che dovranno avvalersi delle prestazioni delle guide alpine, ma non si parla assolutamente di appartenenza a gruppi etnici, non è in ballo assolutamente la conoscenza o meno di una lingua, mentre, per quanto riguarda il concorso alle condotte dei veterinari della provincia di Bolzano, altra è la materia del contendere, che non ammette, torno a ripetere, paragone alcuno.

Ed allora, onorevole Presidente, io concludo, — perché è inutile tediare una Assemblea, così largamente dotata di capacità di intendere, con argomentazioni che balzano evidenti al solo osservare, anche superficialmente, questa legge —, io concludo col dirle, onore-

vole Presidente, che il mio voto sarà senz'altro negativo, per quanto è il contenuto introdotto in questa legge. Ma concludo anche col dirle, onorevole Presidente, che è suo compito frenare, impedire, imbrigliare qualsiasi tentativo, che per esigenze politiche, pretenda che si vada a chiedere, come Consiglio regionale, la patente. Onorevole Presidente, soltanto nelle novelle di Pirandello, la patente per la iettatura poteva essere richiesta! Non è possibile che una Assemblea legislativa si presenti di fronte alla Corte costituzionale, offrendo spontaneamente la propria incompetenza e la propria incapacità di intendere le leggi che lo Stato ha affidato al rispetto di tutti i cittadini e ancor più di tutti gli organi politici e legislativi, che lo Stato possiede.

PRESIDENTE: La parola al consigliere Segnana.

SEGNANA (D.C.): Non è certo per fare un lungo intervento, che io prendo la parola, però, dopo quanto è stato qui detto, soprattutto dai cons. Corsini e Preve Ceccon, ritengo che sia utile che noi precisiamo, almeno come gruppo, il nostro pensiero. Dirò subito che noi siamo senz'altro d'accordo nel dare il nostro voto favorevole a questo disegno di legge.

Leggendo i rilievi che sono stati mossi a questo disegno di legge, e considerandolo così, anche con una preparazione giuridica superficiale, balza agli occhi evidente una serie di perplessità, circa la costituzionalità di questo disegno di legge. Noi però riteniamo che, ad un certo momento, sia utile anche una verifica dei limiti dei nostri diritti, dei limiti dell'autonomia che è stata concessa alla nostra Regione. In quanto ad autonomia, le opinioni nostre sono sempre un po' diverse; anche qui

in questa Assemblea abbiamo dei gruppi politici, ed abbiamo poi dei singoli consiglieri degli stessi gruppi politici, che dell'autonomia hanno una concezione ampia, ed altri che della stessa autonomia, che ci è stata concessa, hanno delle opinioni di carattere più ridotto.

Ora, io ritengo che in una materia così delicata come è questa, che non riguarda solo il settore dei medici condotti ed il problema dei concorsi ai posti di medico condotto, di veterinario, di ostetrica condotta, ma che può, per analogia, avere poi dei riflessi su tutta la materia dei concorsi che vengono indetti per i posti pubblici, una verifica da parte della Corte costituzionale sia senz'altro utile.

Qui non si tratta, in pratica, di affermare principi di provincialismo o di regionalismo gretto, ma si tratta di voler avere delle precise indicazioni dal più alto Organo costituzionale, al fine di poter veramente accertare i limiti precisi della nostra autonomia in questa materia.

Io non credo che vi siano 99 probabilità su 100, che la Corte costituzionale dica no, e cioè esprima un proprio giudizio negativo su questa legge e ritengo che, anche qualora la Corte costituzionale dovesse esprimere un giudizio negativo, il prestigio del Consiglio regionale, il prestigio della Regione non verrebbe meno.

Io ritengo che noi siamo stati mandati qui dalle nostre popolazioni, con il precipuo dovere di difendere la nostra autonomia, di potenziare questa nostra autonomia. Quindi io ritengo che il chiedere una verifica del potere che ci è stato dato con la attribuzione dell'autonomia, non possa essere considerato uno svilimento del Consiglio regionale, non possa essere considerato domani una mancanza di prestigio del Consiglio regionale, ma possa anzi

costituire per molti di noi una questione di merito.

Inoltre io ritengo di poter affermare, come abbiamo sempre affermato, che il nostro gruppo è sempre d'accordo circa la possibilità che si adisca alla Corte costituzionale, qualora un gruppo politico o un gruppo etnico desidera che vi sia una verifica di carattere costituzionale.

Noi questa affermazione la facciamo, la abbiamo sempre fatta, e diciamo chiaramente che, da qualsiasi parte venga la richiesta, oggi o domani, di una verifica di costituzionalità di nostre leggi, il nostro gruppo sarà sempre favorevole a questa verifica di costituzionalità.

Ecco quindi che, anche proprio come aderenza a quella che è stata sempre una nostra linea che abbiamo sostenuta qui in Consiglio regionale, noi diciamo che anche in questa occasione riteniamo opportuno di dare il nostro voto favorevole a questa verifica costituzionale.

PRESIDENTE: La parola all'Assessore.

MOLIGNONI (Assessore previdenza sociale e sanità - P.S.D.I.): Non ho molto da aggiungere a quanto ho detto già questa mattina, ma siccome ho la sensazione che si sia un po' esagerato nei termini, e drammatizzata l'importanza del tema stesso, non è male che, per evitare soprattutto delle speculazioni politiche, alle quali l'argomento si presta facilmente, anch'io aggiunga qualche considerazione.

Questo progetto di legge è passato per due volte, in sede di Consiglio regionale, senza che alcuno abbia elevata la benché minima riserva. Riserve mentali ce n'erano allora, come ce ne sono oggi, e non sono soltanto di parte liberale o di parte del Movimento sociale, ma anche da parte di altri, ma nessuno ha mai detto niente. Ho l'impressione che que-

sta terza votazione, che è una conseguenza delle precedenti due votazioni, — perché o si mantiene una linea e si va alla Corte costituzionale od altrimenti era inutile votarlo due volte, per poi riportarlo qui la terza volta —, sia influenzata dal periodo che stiamo attraversando e soprattutto dall'avvicinarsi della primavera prossima, e quindi da qualche spunto polemico politico, che facilmente si presta, particolarmente quando a questo posto magari siede qualche determinata persona.

Io debbo dire subito una cosa anzitutto: che questo non è un progetto di Giunta, sia ben chiaro, ma è un progetto del Consiglio regionale. È nato dallo stralcio da noi operato, in funzione e soltanto per evitare il ritardo nella formulazione dei concorsi e nel processo di riorganizzazione delle condotte sanitarie nel Trentino-Alto Adige, è nato in quella specifica funzione, è stato fatto proprio dalla Commissione, votato all'unanimità una volta, rivotato all'unanimità due volte, rivotato per la terza volta, e riportato qui per la terza volta, per poi adire, come si sa, alla Corte costituzionale, onde avere un definitivo chiarimento sulla materia. Per cui io respingo che oggi questo sia della Giunta, dell'Assessorato in particolare — infatti non porta affatto il mio nome, tutti ve ne accorgete leggendo le relazioni, ecc. —, ma è un progetto del Consiglio

Detto questo a titolo di chiarimento, mi si conceda di aggiungere qualche altra brevissima considerazione. Il collega Corsini ha parlato di conversioni e di folgorazioni, a proposito del collega Canestrini, per quella sua improvvisa, odierna impostazione, che poi, ragionevolmente direi, ha ritirata, dal momento che è venuto alla determinazione che non era il caso di presentarla e di insistere. Ma io direi, collega Corsini, che qualche conversione e qualche folgorazione è anche tua, perché?

Per il semplice fatto che nella seduta di Giunta del 6 marzo 1961, quando noi abbiamo deliberato di stralciare questo articolo dal tema generale del progetto legge, — che poi è stato approvato e che, come ho detto questa mattina, è già in funzione, ha dato già luogo all'indizione dei bandi di concorso, alla costituzione delle commissioni, e quanto prima darà luogo, sul piano pratico, ai concorsi veri e propri —, in quella seduta del 6 marzo 1961, alle ore 15, eri presente in Giunta, nella tua qualità di Assessore all'industria e al turismo. E se i verbali di Giunta non errano e non tradiscono, è evidente che anche l'allora Assessore Corsini ha aderito alla tesi da me prospettata, fatta propria dalla Giunta in quella sede, di operare questo stralcio e con esso, evidentemente, di andare alla Corte costituzionale. Perché il nocciolo è qui, signori consiglieri. Perché abbiamo operato lo stralcio? L'abbiamo fatto così, per un comodo servizio del momento, per far varare il provvedimento legge in sé e per sé? D'accordo, questo era lo scopo e l'abbiamo raggiunto, ma era altresì implicito che una parte del Consiglio, — sia essa di lingua italiana o di lingua tedesca, non conta —, avrebbe insistito su quell'articolo stralciato, perché esso, attraverso la rappresentazione al Governo per la terza volta, andasse poi alla Corte costituzionale per un definitivo pronunciamento. Questi sono i fatti, signori! Ed allora non bisogna venirsi a scandalizzare, dopo che, ripeto, si è aderito a questa tesi e si è assunta comunque una corresponsabilità in tutto quello che è il processo di questo provvedimento legge.

Le argomentazioni poi del cons. Corsini, io potrei anche dividerle in gran parte, — sdrammatizzate comunque, perché potrei discuterne qualcuna —; potrei non essere d'accordo su qualche impostazione, ma in linea

di massima potrebbero essere condivise da me o da altri, ma si potevano fare anche alla prima presentazione, alla seconda, nel momento dello stesso stralcio, ed è inutile venirle a fare oggi, che siamo in sede di terza votazione e quindi di completamento di quell'*iter*, che era previsto fin dalla seduta del 6-3-1961. Questa è la grande verità! Mi pare che, scandalizzarsi oggi, a parte tutta la letteratura precedente che c'è in materia, sulla quale non mi voglio neppure soffermare, perché non si dica che la Giunta attuale scarica sulle Giunte precedenti, — per carità, assolutamente —, ma mi pare che volersi scandalizzare oggi sia veramente fuori luogo, e rappresenti più che altro, — lasciatemelo ripetere bonariamente senza nessuna malvagità o intenzione di offendere —, una speculazione, — speculazione, direi —, politica, che prelude evidentemente a future e forse maggiori speculazioni.

Per quanto riguarda il merito, io respingo qualcuna delle osservazioni fatte dal cons. Corsini. Su quella del prestigio, non mi voglio soffermare; direi che anche la Sicilia, che ha cinque milioni di abitanti, che ha forse un prestigio maggiore del nostro, sia come organismo, sia come consistenza di popolazione, ecc., anche la Sicilia ricorre spesso alla Corte costituzionale e, come si sa, anche con ricorsi che non hanno il 100% del fondamento, ma lasciano adito comunque a qualche perplessità, se è vero, come è vero, che la Corte costituzionale ne ha respinti parecchi e ne respingerà ancora. Ma quello che dice Corsini, a proposito del danno, il danno effettivo che questa riapprovazione potrebbe provocare, io veramente non mi sento di accettarlo. Prima di tutto per un fatto: perché i concorsi, ho detto, sono banditi. È evidente che nessuna sospensione può produrre questo ricorso alla Corte costituzionale, per i concorsi in atto; que-

sto è pacifico ed assodato. I concorsi saranno espletati, evidentemente. Ora perché siano espletati, evidentemente. Ora, perché siano e di Bolzano, sette di questi concorsi, non uno, dovete darmi e concedermi almeno complessivamente i primi sei mesi dell'annata entrante del 1963. Resta evidente quindi che, dopo l'espletamento di quei concorsi, non potremmo, a quindici giorni data, o un mese data, bandirne di altri immediatamente, anche perché essi, non dico che coprono al gran completo le sedi, ma quasi al completo, e lasciano soltanto qualche caso eccezionale, e per la sua eccezionalità scoperto. Quindi passerà almeno un anno, prima che si possano bandire ulteriori concorsi, ed in un anno è sperabile ed auspicabile, che si abbia anche il pronunciamento della Corte costituzionale. Se non dovesse poi esserci, potremmo, con la stessa disinvoltura con la quale l'abbiamo fatto oggi, ribandire i concorsi e procedere ad ulteriori concorsi in merito.

Non mi soffermo su tutte le altre osservazioni fatte, perché qualcuna è accettabile, in parte quanto meno, ma è la forma che non possiamo accettare e soprattutto il tono che è stato dato al dibattito. Non è il caso di parlare di coraggio o di robustezza, per carità! Io dovrei dire che qualcuno il coraggio e la robustezza lo ha assunto nel momento in cui è andato via da questi banchi ed è andato sui banchi della maggioranza, dovremmo dire per essere esatti, comunque del Consiglio.

Non è il caso di parlare di robustezza o di coraggio, perché non è che ci manchi il coraggio, anche se la robustezza è relativa, ma abbiamo la volontà precisa di avere, su questo argomento, una sentenza definitiva, per chiudere una buona volta la partita, perché altrimenti resta aperta in eterno.

PRESIDENTE: Nessun altro prende la parola? La parola al cons. Corsini.

CORSINI (P.L.I.): Sempre in tema di discussione generale, signor Presidente, perché vale la pena di precisare alcune cose, visto che sui termini della precisazione si è voluti arrivare. Nel mio precedente intervento, io mi ero rifatto alle dichiarazioni fatte questa mattina dal signor Assessore; dichiarazioni che, — a meno che io non abbia compreso male —, significavano, in sostanza, questo: anch'io sono d'accordo con voi, nel senso che questa norma non è costituzionale, ma lo vogliamo fare per avere un pronunciamento della Corte costituzionale. M'è piaciuta molto, dico la verità, e penso di poterla considerare impegnativa, la dichiarazione del capogruppo della S.V.P., della D.C., — è stato un lapsus non freudiano, esclusivamente un lapsus semplice —, la dichiarazione del capogruppo della D.C., laddove ha detto che è sempre stato costante impegno del gruppo democristiano, consentire il ricorso alla Corte costituzionale, laddove — mi son segnato le parole — un gruppo politico o un gruppo etnico, avessero richiesto tale ricorso alla Corte costituzionale.

Me lo sono segnato, me lo segno, resta, con questa mia riconferma, ai verbali ed agli atti dell'onorevole Consiglio, ed il giorno in cui un gruppo, qualunque esso sia, verrà a chiedere un pronunciamento della Corte costituzionale, nei confronti dell'uno o dell'altro disegno di legge, io spero che la D.C. sarà, con gli altri gruppi politici di lingua italiana, altrettanto cortese di come è sempre stata con il gruppo linguistico tedesco. Sarà difficile che il gruppo misto possa richiedere questo, può darsi che qualche volta si trovi anche l'accordo tra il gruppo misto stesso. Ed adesso veniamo alla sostanza. Il signor Assessore Moligno-

ni, — che io non ho il coraggio di chiamare collega —, s'è un po' impennato, perché io ho messo un po' il dito sulla piaga. Ma il dito sulla piaga mi pare che doveva essere messo, perché altro è l'essere concordi nel presentare un disegno di legge e nell'approvarlo, altro è insistere o resistere nuovamente, dopo che esiste già una pronuncia da parte del Governo. E in questo caso non esiste alcuna contraddizione.

Il signor Assessore Mognoni sa che è stato lui stesso, personalmente, a suggerire questa via d'uscita, per rendere possibile, — giustamente, ed ha fatto bene —, per rendere possibile in quel momento l'espletamento dei concorsi per la provincia di Trento, dove già esistevano da anni necessità che non potevano essere trascurate o ignorate, ed alle quali bisognava, in qualsiasi modo, corrispondere. Di qui lo stralcio dell'unico disegno di legge; di qui il fatto che nell'uno è stato mantenuto l'argomento e la tesi che è oggi oggetto della nostra discussione, e nell'altro invece questa tesi è stata abbandonata, proprio anche per consenso degli interessati, come diceva questa mattina il signor Assessore Mognoni.

Mi pare che con questo era già stato compiuto un passo di accertamento. Si era dato ascolto alle tesi che sostenevano questa particolare impostazione della nostra autonomia e dei limiti della stessa, cercando di evitare il male possibile di un ritardo.

Ora siamo di fronte ad un rinvio del Governo, ad una ripulsa del Governo, e motivata. Lo stesso Assessore Mognoni dice che in parte condivide le preoccupazioni e non può rifiutare tutto quello che è stato il suo passato orientamento, come non lo rifiuta e non l'ha rifiutato neanche nel momento in cui ha detto: sì, in parte io condivido queste preoccupazioni. E allora, il mio richiamo al coraggio e

alla robustezza questo voleva significare, signor Assessore, esclusivamente questo. Fatto un accertamento, fatto il secondo accertamento, conviene proprio insistere per un pronunciamento della Corte costituzionale? A vostro parere sì, a mio no. Ed è evidente che qui si farà. La Corte costituzionale si pronuncerà come crederà di pronunciarsi, ma io ripeto ancora una volta, senza voler drammatizzare le cose ed anche senza fare una speculazione o una speculazioncella di natura politica, che è completamente lontana, nello stesso momento in cui do atto all'Assessore Mognoni, socialdemocratico, di non condividere i criteri che informano questo disegno di legge, perché, l'ha detto lui questa mattina, mi precludo qualsiasi possibilità di farne una speculazione di natura politica. Mi pare che questo sia ovvio. Ma mantengo la mia opinione, che sia un danno per il Consiglio regionale, che sia un danno per il prestigio della nostra Regione, tentare di sfondare lì, dove non al 99% come ha detto il cons. Segnana, ma, a mio modestissimo avviso, al 99,9% i casi daranno torto alla nostra tesi.

Perciò non c'è nessuna contraddizione con la famosa seduta del 6 marzo 1961, ed io, così *en passant*, senza spirito di polemica, vorrei invitare veramente l'Assessore Mognoni, un giorno in cui se ne presentasse l'occasione, a dire su quali temi e su quali argomenti l'allora Assessore Corsini, ora cons. Corsini, — non so perché si dica della maggioranza o minoranza, questo non l'ho capito, non capisco molte cose del partito socialdemocratico e neanche delle dichiarazioni di Saragat . . .

MOLIGNONI (Assessore previdenza sociale e sanità - P.S.D.I.): Ma neanche quelle di Malagodi, sai!

CORSINI (P.L.I.): ... e perciò non mi meraviglio ...

TANAS (P.S.D.I.): Guarda che sono chiarissime!

CORSINI (P.L.I.): ... non mi meraviglio di questa oscurità —, lo invito, un giorno in cui ne avrà l'occasione, a dire perché il cons. Corsini ha qui del coraggio che non avrebbe avuto quando sedeva sui banchi della Giunta; ben lieto se potrò onestamente dargliene atto.

MOLIGNONI (Assessore previdenza sociale e sanità - P.S.D.I.): Bastava che tu facessi allora il discorso di oggi, ed io non lo avrei detto!

CORSINI (P.L.I.): Per la proposizione, non per la resistenza.

MOLIGNONI (Assessore previdenza sociale e sanità - P.S.D.I.): Ma era implicito che si sarebbe finiti alla Corte costituzionale, Corsini. L'abbiamo detto in Giunta in quella seduta!

CORSINI (P.L.I.): Non per la resistenza ...

MOLIGNONI (Assessore previdenza sociale e sanità - P.S.D.I.): Abbiamo detto che andremmo a finire alla Corte costituzionale, questa è la grande verità, e non era mistero per nessuno, per carità!

PRESIDENTE: È chiusa la discussione generale. Prego distribuire le schede, trattandosi di un articolo unico.

CORSINI (P.L.I.): Posso domandare un chiarimento? Che cosa votiamo adesso? Votiamo il disegno di legge?

PRESIDENTE: Sì, votiamo il disegno di legge come è proposto.

CORSINI (P.L.I.): Grazie.

PRESIDENTE: Prego distribuire le schede per la votazione segreta.

(Segue votazione a scrutinio segreto).

Esito della votazione: votanti 36, 29 sì, 4 no, 3 schede bianche.

La legge è approvata (*).

Punto 14 all'Ordine del giorno: Disegno di legge n. 24: « *Ordinamento dei Comuni* » (rinviato dal Governo) (*).

La parola all'Assessore.

BERTORELLE (Assessore enti locali - D.C.): Si sottopone la proposta di legge all'esame del Consiglio regionale e la proposta della Commissione legislativa, condivisa dalla Giunta, è di rivoltarla tale e quale. È evidente, a questo riguardo, che le ipotesi che si possono verificare dopo la riapprovazione, sono due: o il Governo ritiene fondati i motivi per i quali è rinviata la legge ed impugna la legge stessa davanti alla Corte costituzionale entro quindici giorni, oppure, in una revisione, sempre possibile, dei motivi e del fondamento giuridico dei motivi, che hanno indotto il Governo a rinviare la legge, ritira i rilievi e lascia decorrere il tempo necessario per l'entrata in vigore della legge stessa. Noi non possiamo in questo momento fare delle ipotesi, perché è un compito questo che spetta all'autorità governativa; desidero però, molto brevemente, informare il Consiglio, dei motivi che hanno indotto la Commissione e la Giunta a seguire

(*) Vedi Appendice - pag. 72

(*) Vedi Appendice - pag. 73

questo atteggiamento. Con lettera di rinvio del 10 ottobre, il Governo ha ritenuto che la illegittimità costituzionale esista in tre articoli: l'art. 4 che dispone in materia di uso pubblico della lingua, l'art. 17 che disciplina in materia dello scioglimento dei Consigli e l'art. 44 che riguarda le rilevazioni statistiche. Successivamente, il 26 ottobre, il Governo ha ribadito questi motivi ed ha elencato, per dovere di obiettività, anche altri rilievi, formulati dagli altri Ministeri. Tutti questi rilievi però, in parte erano già stati fatti, in parte sono nuovi, ma non hanno carattere di illegittimità costituzionale, secondo il punto di vista del Governo; sono indicazioni che il Consiglio regionale può seguire, se ritiene, altrimenti la legge per questa parte non è illegittima, dal punto di vista costituzionale.

Per quanto riguarda l'art. 4, sull'uso della lingua, loro sanno che non abbiamo fatto altro che riepilogare le disposizioni delle leggi dello Stato, cioè dello Statuto e delle norme di attuazione. L'abbiamo fatto per ragioni di opportunità nei confronti degli amministratori comunali; abbiamo voluto cioè condensare in una specie di testo unico, le disposizioni in materia di uso della lingua, dimodoché gli amministratori comunali, a qualunque livello, potessero aver davanti un documento da poter seguire, senza andare a sfogliare lo Statuto e tre o quattro testi di decreti presidenziali, contenenti norme di attuazione in materia della lingua.

È chiaro che con ciò abbiamo riconosciuto la competenza dello Stato in materia di uso della lingua, senonché il Governo ha fatto rilevare, a questo riguardo, che non specificare che si tratta di leggi dello Stato e non specificare che il cambiamento di queste leggi dello Stato deve implicitamente essere effettuato

anche in sede locale, può costituire e costituisce motivo di illegittimità costituzionale.

Quindi il rilievo, come vedono, è di natura formale più che sostanziale, tanto che nella seconda lettera si è detto che basterebbe aggiungere queste parole, però riteniamo che se la legge deve andare alla Corte costituzionale, meglio sia non toccare questo punto, nell'intesa chiara, — le dichiarazioni noi le abbiamo fatte in Consiglio e fuori —, che si tratta di norme dello Stato, alle quali nulla aggiungiamo e nulla togliamo. E io penso che in questo senso la Corte costituzionale si è già pronunciata anche altre volte. Il riferire *sic et simpliciter* norme dello Stato, in materia di competenza dello Stato, pensiamo non sia motivo di illegittimità costituzionale; che poi si dica che queste sono le norme tal dei tali o non lo si dica, nulla toglie alla sostanza delle cose, rimangono norme dello Stato e la competenza è dello Stato.

Per quanto riguarda l'art. 44, che si riferisce alla statistica, il rilievo dello Stato è che esso viola la riserva della competenza statale, riconosciuta anche dalla sentenza della Corte costituzionale n. 52 del '61, per quanto attiene a rilevazioni demografiche e statistiche in genere.

La sentenza dell'11 luglio era stata pronunciata a seguito di un conflitto di competenza, sollevato dallo Stato, in merito ad una circolare emanata dalla Giunta provinciale di Bolzano ai Comuni; circolare che poi la Giunta provinciale aveva ritirata e la sentenza concludeva con la dichiarazione che non spetta alla provincia di Bolzano compiere o far compiere indagini statistiche sul movimento della popolazione e sulla consistenza dei diversi gruppi. Peraltro, nella sentenza non abbiamo trovato delle motivazioni che escludano la possibilità che organi autonomi, come Regione

o come Provincia, possano fare rilevazioni statistiche nelle materie evidentemente di loro competenza, perché qui si parla sempre, anche se non lo si dice esplicitamente, di rilevazioni statistiche svolte nell'ambito della competenza della Regione. È evidente che la Regione o la Provincia non svolgeranno rilevazioni statistiche, in materie nelle quali non hanno competenza. C'è un passo della sentenza, che è opportuno rileggere, in quanto spiega anche il perché di quella determinata sentenza. La Corte — dice la sentenza nella parte dispositiva, nelle considerazioni di diritto — non nega alla Provincia qualunque potere in materia di indagini statistiche, come invece glielo nega l'Avvocatura dello Stato, anzi riconosce che, senza quelle indagini, molte volte la Provincia non potrebbe legiferare od amministrare nelle materie ad essa riservate, ma osserva che non si può riconoscere alla Provincia la potestà di compiere o di imporre ad altri enti tutte le indagini che si prevedono utili all'attuazione della legge urbanistica; certe ricerche e lavorazioni di dati statistici sono sottratti alla competenza della Provincia, sia perché toccano materie su cui insistono anche interessi statali o non provinciali, sia perché si svolgono in un campo che la Costituzione o la legge riservano allo Stato o ad altri enti della Provincia.

Perciò la controversia attuale, ai fini della sua risoluzione, deve essere ricondotta alle sue dimensioni e al suo oggetto, cioè al tipo ed al contenuto delle indagini, che la Provincia, con la circolare del 12 settembre 1960, ha imposto ai Comuni. Da queste considerazioni si arguisce che la Corte costituzionale non ha detto, *sic ed simpliciter*, che agli organi autonomi non spetta in alcun modo compiere rilevazioni statistiche; ha fatto una certa disquisizione in relazione a quella particolare

situazione derivante dalla circolare della Giunta provinciale di Bolzano e, in ultima analisi, ha annullato la circolare stessa.

Data l'importanza, direi la necessità di poter disporre di indagini statistiche nell'ambito delle materie di nostra competenza, riteniamo essenziale, agli effetti della legge, che questa materia ci sia, questa competenza possa venir svolta dalla amministrazione regionale, e pertanto riteniamo di dover insistere a questo riguardo, anche disposti, se il Governo lo riterrà opportuno, a controllare la legittimità costituzionale della norma, attraverso una decisione della Corte costituzionale. E vengo al terzo e più importante dei motivi: l'art. 17. L'art. 17, come loro sanno, prevedeva il potere di scioglimento dei Consigli comunali, da parte della Giunta regionale, nei casi di gravi e ripetute violazioni di legge, o nei casi in cui non corrispondano all'invito della Giunta provinciale, di sostituire la Giunta o il Sindaco per le stesse ragioni, o quando non siano in grado di funzionare.

Su questo punto ci sono stati anche contatti con l'autorità governativa, e sembrava che la questione potesse essere risolta con una successiva emanazione di una norma di attuazione, che riservasse allo Stato quel potere sostitutivo, in caso di inerzia da parte della Giunta regionale, che già era stato previsto, nelle norme di attuazione, per le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, di cui al decreto presidenziale del gennaio 1959. Senonché, un ultimo esame governativo ha fatto rinviare la legge anche per questo motivo.

Ora il problema qui da risolvere, è di vedere se l'istituto dello scioglimento dei Consigli comunali, rientra o meno nella materia attribuita dallo Stato alla Regione. La materia attribuita dallo Stato alla Regione è « ordinamento dei Comuni ». È una materia molto va-

sta, direi più vasta ancora di quella che è prevista per la Sicilia o per la Valle d'Aosta, quando parla di coordinamento, quando parla di regime degli enti locali, ordinamento degli enti locali. È evidente che nell'ordinamento dei Comuni, sono compresi tutti quegli istituti che disciplinano la vita degli organi comunali, a cominciare dalla Costituzione, attraverso le elezioni, — materia che pure spetta alla Regione —, e fino al momento in cui il Consiglio si scioglie per decorsa legislatura, o si scioglie per uno dei motivi contemplati dall'art. 17. Resta sempre escluso, — e sia chiaro che questo non l'abbiamo mai messo in discussione —, lo scioglimento per motivi di ordine pubblico; questo è un compito che spetta allo Stato.

Quindi il Consiglio regionale e la Giunta hanno ritenuto che al quesito deve essere data una risposta affermativa, e che cioè quindi, nella materia « ordinamento dei Comuni », sia compreso anche il potere di scioglimento dei Consigli comunali. Ci sono dei precedenti, — cioè in Sicilia e Val d'Aosta —, là dove lo scioglimento dei consigli comunali è opera delle amministrazioni regionali.

E questo precedente è importante. Il fatto poi che la competenza regionale in materia sia concorrente, e non primaria come quella della Sicilia, o non contenga una norma esplicita come quella della Val d'Aosta, non ha rilevanza, a nostro riguardo. Infatti non è detto che ci siano delle competenze minori: quando la competenza è concorrente e non primaria, il problema è il problema dei limiti della competenza, cioè quando la competenza è concorrente, essa si deve svolgere entro i limiti stabiliti dalle leggi dello Stato.

Ci sono altri precedenti, per esempio il precedente a cui abbiamo già accennato, quello che riguarda le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza. Nel settore delle isti-

tuzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, sia il potere di scioglimento di queste istituzioni, sia il potere di erezione di queste istituzioni, è stato trasferito con norma di attuazione dallo Stato alla Regione, e chiunque consulta il nostro codice regionale, troverà che nello Statuto, la materia « istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza », è materia di carattere concorrente, come è materia di carattere concorrente quella che riguarda l'ordinamento dei Comuni.

Se quindi, là dove era previsto il decreto del Capo dello Stato, — per l'istituzione, per l'erezione delle opere pie —, la materia è stata trasferita dallo Stato alla Regione, non si vede perché ci siano motivi per cui non possa passare alla Regione la competenza dello scioglimento dei comuni, essendo pure materia concorrente ed essendo pure questo compito della legislazione dello Stato, del Governo, che l'esercita attraverso un atto del Capo dello Stato, un decreto del Capo dello Stato, ma è sempre attività di Governo.

Devo aggiungere ancora che lo scioglimento del Consiglio comunale, quando esso compia gravi e ripetute violazioni di legge, o non corrisponda all'invito della Giunta provinciale di sostituire la Giunta o il Sindaco per le stesse ragioni, o quando non sia in grado di funzionare, limitato cioè a soli motivi amministrativi, non potrebbe esser deciso dallo Stato, il quale non ha elementi di giudizio, e dovrebbe sempre ricorrere agli organi della Regione, i cui organi, insieme con le Giunte provinciali, seguono l'andamento della vita dei comuni e dei suoi organi.

Per quanto concerne, infine, dottrina e giurisprudenza, la dottrina è divisa, mentre la giurisprudenza ha avuto più volte occasione di affermare, che lo scioglimento per motivi di ordine pubblico spetta allo Stato, — e la

Regione su questo non ha sollevato obiezioni —, ma non si è mai pronunciata la giurisprudenza in materia, né esplicitamente, né implicitamente.

Infine non è decisiva, a nostro parere, l'osservazione della Presidenza del Consiglio, secondo cui il potere di scioglimento è riservato, dai principi della legislazione statale, alla competenza dello Stato, perché i principi dell'ordinamento giuridico o delle leggi dello Stato, ovviamente tratti dalle statuizioni concrete, sanciscono i poteri degli organi governativi, e quindi da qualsiasi legge statale si potrebbe desumere sempre un principio relativo alla competenza degli organi statali, ciò che significherebbe rendere inoperanti le norme dello Statuto, le quali hanno il preciso e proclamato scopo di trasferire ad organi autonomi la competenza già di organi statali.

Abbiamo ritrovato anche una sentenza della Corte costituzionale, che in materia di principi si è pronunciata, e cioè la sentenza 14 luglio 1958. In merito al concetto dei principi stabiliti dalle leggi dello Stato, cui deve riferirsi la legislazione secondaria, questa sentenza stabilisce che i principi stabiliti dalle leggi dello Stato non sono tutte le regole contenute nelle leggi statali, ma consistono nei criteri generali, ai quali si informa una determinata disciplina legislativa statale, e che di questa e del relativo istituto sono caratteristiche.

Poi — e qui è l'importante — prosegue la sentenza: « Tale natura di principio non può essere certamente riconosciuta alla competenza degli organi amministrativi previsti dalle leggi dello Stato, — necessariamente statale e non regionale, perché si tratta di legge anteriore allo Statuto speciale; qui si riferiva alla Sardegna —, e tanto meno al dato formale della terminologia giuridica ».

Aggiungiamo ancora che le attribuzioni di competenza, in quanto norma strumentale, rispondono a principi di opportunità, che non possono essere immutabili, ma che sono contingenti, perché destinati a mutare col cambiamento delle strutture organiche, cioè col passaggio delle competenze dallo Stato agli organi autonomi. L'attribuzione di competenza corrisponde, semmai, come principio, all'esigenza che l'organo competente deve appartenere all'ordinamento, il cui potere egli dovrà esercitare. Se quindi spetta all'Organo autonomo della nostra Regione, sia il controllo sugli atti, che il controllo sugli organi dei comuni, — Regione e Provincia —, non si vede perché il potere di scioglimento del Consiglio, che è espressione del controllo sugli organi, dovrebbe essere esercitato dallo Stato, cioè da un ordinamento diverso da quello che ha competenza in materia. Su queste considerazioni noi ci sentiamo sufficientemente tranquilli. I precedenti che io ho citato, delle Regioni a statuto speciale Sicilia e Aosta, il precedente del decreto di norme di attuazione del gennaio 1959, sulle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, ci convincono che in questo campo la competenza è della Regione, ed è per questi motivi che noi riteniamo doveroso insistere, nella fiducia che l'autorità governativa approfondisca i motivi di rilievo a suo tempo presentati e possa evitare anche l'impugnativa davanti alla Corte costituzionale, facendo entrare in funzione una legge tanto attesa e che porta una notevole riforma nell'ordinamento dei comuni della nostra regione.

PRESIDENTE: La parola al Presidente della Commissione per la relazione.

BENEDIKTER (S.V.P.): La Commissione degli affari generali, attività sociali, igie-

ne e sanità, riunitasi il giorno 11 ottobre 1962, ha esaminato il disegno di legge di cui sopra.

La Commissione propone al Consiglio regionale la rivotazione del disegno di legge ai sensi dell'art. 49 dello Statuto speciale, facendo presente la particolare urgenza del provvedimento stesso. La decisione è stata presa all'unanimità dei presenti.

PRESIDENTE: Chi prende ancora la parola? La parola al cons. Canestrini.

CANESTRINI (P.C.I.): Signor Presidente, io ho da dire pochissime cose. Ho da dirle che il gruppo comunista è d'accordo per la rivotazione della legge e poi il diluvio, se dovrà venire il diluvio. La rivotazione della legge, perché riteniamo che la legge come è stata studiata in Commissione, come è stata portata in Consiglio, come è stata approvata in Consiglio, sia una legge che merita di essere confermata, anche perché aveva ed ha dietro di sé il travaglio di anni, che l'hanno messa sul banco di prova della realtà e della verità, sia pure parziale, nei sensi e nei limiti con cui noi questa legge abbiamo approvato.

Per quello che riguarda i rilievi, dovrei dire anzitutto che concordiamo con la risposta ai rilievi che qui l'Assessore ha enunciato, sia per quello che riguarda le questioni di fatto, come per le osservazioni di diritto. Ma ancora una volta non sia discaro al Consiglio, che da questo banco si elevi una critica, direi qualche cosa di più, che dai banchi comunisti si elevi una rinnovata protesta, — e la parola è molto più grossa —, per il modo con cui il Governo ci fa conoscere il suo pensiero. E cioè, il Governo spesso usa un sistema, che per noi è gravemente censurato: avanzare immediatamente, in termine comunque, i rilievi, — ed è una parola di carattere giuridico —,

i rilievi che esso intende muovere alla legge; qualche tempo più tardi, in termine o non in termine che esso ancora sia, ai rilievi segue una lunga lista di qualche cosa d'altro, che il Governo non può più chiamare « rilievi », nel senso giuridico, ma chiama « osservazioni ».

Direi che bisognerebbe che salisse di qua, nelle forme, se volete, più corrette e più corte, — nelle forme ufficiali come noi preferiremmo —, non possiamo avere speranza che la maggioranza ci segua su questo terreno, comunque in forme ufficiose, — l'osservazione, — questa sì la chiameremo osservazione —, che richiami il Governo alla obbedienza del dettato costituzionale, anche in ordine alla reiezione di leggi votate dal Consiglio regionale. Anzitutto perché, se si hanno da fare dei *rilievi*, — e risottolineo la parola —, questi siano sempre e tutti compiuti nel primo atto ufficiale con il quale il Governo impugna la legge; in questo caso, tutti nella lettera, nel documento del 10 ottobre 1962. In secondo luogo, se il Governo è ancora in termine, faccia seguire una successiva infornata di rilievi, ma che siano dei rilievi e cioè nel termine. Se poi il termine è scaduto, non cerchi di aggirare l'ostacolo con le osservazioni, — insomma come la formula matrimoniale: se ha qualche cosa da dire, lo dica subito, e senò si taccia per sempre —, perché altrimenti si mette il Consiglio regionale in una situazione quanto meno di disagio. Perché di fronte, come in questo caso, a tre precisi rilievi, ad un certo punto, in data 26 ottobre, ci arriva un *dossier* di decine di osservazioni, non soltanto sul testo attuale della legge, ma persino sui vecchi testi della legge, lagnandosi il Governo, — in forma garbata, ma lagnanza è —, che su queste nuove osservazioni, il Consiglio regionale farebbe bene a nuo-

vamente intrattenersi, perché in passato non sono state sufficientemente considerate dal Consiglio regionale. Quindi la minestra che viene presentata è proprio cotta e ricotta, e non soltanto dovrebbe essere digerita attraverso l'ammannimento in data sufficientemente fresca, ma anche attraverso l'ammannimento del cibo rancido di qualche anno addietro. Questo per tutto quello che riguarda la serie di pagine che in questo momento sto sfogliando e che i colleghi hanno, come me, di fronte ai loro occhi.

Ho detto, ripeto e concludo, che non pretendo e non posso pretendere, — anche se lo pretenderei da un certo punto di vista —, che l'Assessore trasmetta queste osservazioni al Governo, nelle forme che crederà opportuno, in via ufficiale; mi auguro però che in qualche modo questo sistema di procedere venga fatto conoscere come disdicevole al Governo stesso, perché se il Governo pretende da noi dei termini, esso pure quei termini rispetti. Se il Governo può, a sensi della Costituzione e dello Statuto regionale, avanzare dei rilievi, rilievi siano e non osservazioni, in termine o non in termine che queste osservazioni siano avanzate.

Solo così, mi pare, il ciarpame, gli amminicoli, i contorni, le frange, possono essere lasciate dove è bene che stiano, e se vi sono delle gemme di rilievo che il Governo vuol farci apprezzare nella loro lucentezza, solo queste gemme siano portate in Consiglio regionale; padrone poi il Consiglio di orientarsi come crede meglio, ma senza essere tutte le volte attardato, o quanto meno tentato di prendere in considerazione anche argomenti che, dal punto di vista giuridico, non valgono la pena di essere presi in considerazione, perché non rientrano nello spirito e nella forma

del rilievo, costituzionalmente e statutariamente ammesso.

PRESIDENTE: La parola al consigliere Corsini.

CORSINI (P.L.I.): Signor Presidente, io incomincio col convenire con la osservazione testé fatta dal cons. Canestrini. Effettivamente il Governo ha assunto un indirizzo ed una procedura, in materia di rinvio dei disegni di legge approvati da questo onorevole Consiglio, per la verità un po' strana, un po' strana e che non corrisponde, a quanto è dato di accertare attraverso le disposizioni precise dello Statuto regionale, non corrisponde affatto a quelli che sono, nè i termini di tempo, né il modo in cui il Governo deve esprimersi sui disegni di legge approvati da questo Consiglio. Ma è con piacere che abbiamo sentito, anche da banchi completamente diversi dai nostri, come orientamento politico, porre l'accento su questa questione. La quale questione, a dir la verità, collega Canestrini, non è soltanto di questi ultimi mesi o di questi ultimi anni, va avanti da circa quattro anni, da dopo che è iniziata la vita dell'autonomia regionale, quattro-cinque anni; non vorrei dire con esattezza il termine, per non dovermi sbagliare, ma certo è che io ricordo, nel 1954, una stranissima procedura del Governo, in merito di rinvio di leggi. Non si trattava di leggi regionali in quel momento, ma di quel complesso di leggi provinciali, della provincia di Trento, riguardanti il settore della pubblica istruzione, allorquando la provincia di Trento aveva creduto, differentemente da quanto fa lodevolmente oggi, di cercar di inserirsi nel settore della istruzione statale, per far breccia, per far presa, per allargare le proprie potestà, o l'interpretazione di tali potestà, ed intervenire in materia di scuola e di istruzione.

Desidero ricordare qui, attraverso dei ricordi che sono precisi, quello che è accaduto allora, perché ciò può dare aiuto al signor Assessore o alla Giunta, nel caso in cui volesse effettivamente fare questa azione presso il Governo, azione che è stata in questo momento auspicata nell'intervento del collega Canestrini.

C'erano in quel momento, in esame presso il Governo, tre disegni di legge della Provincia, approvati: uno riguardante la scelta dei libri di testo, uno riguardante i fiduciari scolastici, uno riguardante l'intervento finanziario a favore degli asili, delle scuole materne. 1954: c'è stata veramente una delle pagine di sollevazione della opinione pubblica e particolarmente della opinione di quella categoria che era direttamente interessata, cioè degli insegnanti, contro questi disegni di legge. Ricordo che era allora Presidente del Consiglio dei Ministri l'onorevole Scelba, e che si è arrivati fino al trentesimo giorno, fino alla sera del trentesimo giorno, prima che si potesse avere una pronuncia da parte del Governo.

Ricordo ancora, per esperienza diretta, che in quella sede e in quel momento, le organizzazioni sindacali della scuola erano intervenute, anche attraverso i loro organi centrali, per segnalare al Governo determinate difficoltà ed aspetti pericolosi di quei disegni di legge, da un punto di vista generale. Ebbene, allora il Governo scelse una strada, della quale in quel momento mi sono compiaciuto, perché portava a quelle che erano le conclusioni alle quali noi aspiravamo, — noi professori —, ma una strada che fin d'allora m'aveva lasciato qualche dubbio sulla legittimità connessa, perché rinviò il disegno di legge della provincia di Trento in materia di scelta dei libri di testo, precisando che l'avrebbe approvato, purché da tale disegno di legge fosse

stato tolto non mi ricordo quale articolo, mi pare di ricordare in questo momento che si trattasse dell'art. 2, e imponendo implicitamente al Consiglio provinciale una riforma del disegno di legge stesso.

So che allora questa procedura creò qualche imbarazzo anche al Commissariato del Governo nella regione Trentino-Alto Adige, perché avrebbe dovuto contemporaneamente approvare il disegno di legge, perché non era stato respinto dal Governo, ma approvarlo *sub condizione* che venisse fatto un altro disegno di legge, di riforma del precedente, in modo da togliere quell'articolo che, a parere del Governo come a parere della nostra categoria di insegnanti, era in contrasto con le libertà costituzionali, sancite in quella che è la *Magna Charta* della nostra Repubblica.

Questo l'ho rivangato qui, perché è utile anche, a mio avviso, per capire le difficoltà e l'imbarazzo in cui si trova il Governo stesso, data la ristrettezza dei termini. Diciamo la verità, trenta giorni, per esaminare un disegno di legge, possono essere molti, quando si tratti di disegno di legge di natura applicativa e modificativa di altre disposizioni o via dicendo, ma sono enormemente pochi, nel momento in cui si tratta di esaminare un disegno di legge, come quello riguardante l'ordinamento dei comuni, disegno di legge di cui rinnoviamo qui noi la discussione generale.

Col passare del tempo, il Governo ha acceduto sempre più a questa strada comoda, perché è una strada comoda veramente, che pone il Governo in una condizione di vantaggio e noi in una condizione di notevole svantaggio, perché presenta tre o quattro articoli, sui quali si appunta, e dice: per questi motivi e per questi articoli, io nego il mio visto rituale alla promulgazione del disegno di legge, approvato dalla maggioranza del Consiglio re-

gionale o provinciale che sia, e poi a distanza di qualche giorno, quando ormai ci si è messi tranquilli per alcuni, preoccupati per altri, perché il Governo si è concentrato esclusivamente su quegli unici articoli di legge, vediamo che arrivano — prima ne udiamo i riflessi da Roma, per sentito dire, poi la Presidenza del Consiglio regionale le diffonde ai signori consiglieri — arrivano anche le altre osservazioni. Ma che conto dobbiamo farne di queste osservazioni? Non pare al signor Assessore che prima di tutto dovremmo sgombrare il campo di questa questione pregiudiziale? Perché non sono osservazioni, — noti bene collega Canestrini, lei che ha impostato questa questione —, non sono osservazioni che esprimano un parere dubbio, da parte del Governo, il quale dica: « a prescindere da questi articoli, che noi abbiamo riprovato nel modo più esplicito per questi e questi motivi, ci sembra che qualche dubbio esista anche per questi altri », no no, non si tratta di nessun dubbio. Se, come indubbiamente tutti noi avremmo letto, si considerano le ultime osservazioni del Governo, noi vediamo che si parla addirittura di illegittimità. Non è che dica: io vi respingo questo disegno di legge per questi motivi, perché qui si tratta di questi quattro articoli, che sono viziati di illegittimità costituzionale, e vi richiamo, nello stesso momento in cui farete la revisione del disegno di legge, come è previsto dall'articolo dello Statuto, vi richiamo anche queste alcune altre osservazioni, di cui vi prego di tener conto, ed è giusto che qualche osservazione in questo merito possa esser fatta. No, no, anche in queste osservazioni si dice che si tratta di un giudizio di illegittimità, però non entrano nei motivi ufficiali, per cui il disegno di legge viene rinviato.

E allora veramente è un po' un imbaraz-

zo da parte nostra. È un imbarazzo non soltanto di natura teorica, signor Assessore, ma un imbarazzo che abbiamo visto concretarsi in questo annoso *iter* del disegno di legge di cui stiamo parlando. Perché? Perché la prima volta è stato rinviato, per alcuni determinati articoli, con osservazioni; la seconda volta, riapprovato, è stato rinviato per altri articoli, di cui c'era la censura nelle osservazioni e non nei motivi di rinvio. E siamo andati avanti così, non so per quanti anni. Io so che quattro anni fa, esattamente come oggi, quando sono entrato in Consiglio regionale, si discuteva il disegno di legge sull'ordinamento dei comuni, proprio il 6 novembre di quattro anni fa.

Perché dico tutte queste cose? Le dico solo e sempre nella speranza di una collaborazione tra organi regionali e organi governativi; e questa collaborazione non è possibile se noi non sappiamo su quali punti il Governo intende resistere, e su quali altri invece fa esclusivamente delle osservazioni che possono avere un'importanza dottrinale, perché possono essere poi inserite in pubblicazioni, in studi, su quello che è l'ordinamento regionale. E anche la valutazione, signor Assessore, di questi motivi di rinvio e di queste osservazioni del Governo, deve essere in questo momento fatta, proprio perché poco tempo fa, discutendosi di un altro disegno di legge rinviato dal Governo, ho sentito, — veramente non mi ricordo più se dai banchi della Giunta o da qualche consigliere —, la speranza che, con una resistenza del Consiglio regionale, il Governo avrebbe o ritirato i suoi motivi di rinvio o lasciato passare i termini di tempo, così da consentire che, *ope legis*, il disegno di legge potesse essere considerato approvato.

Ora io mi rifiuto, sia per il disegno di legge precedente, sia per questo disegno di

legge, sia per altri disegni di legge che possano essere presentati qui e rinviati dal Governo, di credere che il Governo centrale voglia, attraverso quello che è l'esame fatto dai suoi organi tecnici, dai Ministeri, dai numerosi Ministeri che sono sempre chiamati ad esprimersi in ordine ai nostri disegni di legge, voglia esprimere un parere che poi non si sentirà di sostenere dinanzi alla Corte costituzionale.

Io, signori della Giunta e colleghi consiglieri, non voglio fare l'errore che in genere fanno tutti quanti coloro che parlano per amore o del proprio comune o della propria regione o dello Stato in cui vivono, nel senso di dire: tutto quanto va bene; ma non voglio fare neanche l'errore opposto di ritenere che il Governo sia di una faciloneria tale, — di una faciloneria, perché altro non sarebbe che faciloneria, questa —, di stendere in carta i motivi per cui rinvia una legge, come questa dell'ordinamento dei comuni, che ci è costata sedute e sedute, e attenzione e studio, da parte della Giunta, da parte dell'Assessore, particolarmente, competente in questa materia, della Commissione legislativa, sedute che sono costate di fatica e di danaro, che avesse la faciloneria di dire: « per questi motivi vi rinvio la legge », e poi, di fronte ad una resistenza del Consiglio regionale, lasciasse decorrere dei termini, tacitamente, senza sostenere la propria tesi.

Perché una delle due: o il Governo è effettivamente convinto, attraverso i suoi esperti, attraverso le indagini di natura giuridica che possa aver fatto, che questi articoli sono illegittimi costituzionalmente, ed è sperabile, anche se a noi può magari far discomodo, che debba resistere su questa posizione; o altrimenti non è sicuro, per quella che è la sicurezza umana che ciascuno può rinvenire

nell'esame di questioni di questo tipo, ed allora non dovrebbe neanche rinviare il disegno di legge stesso.

Questo per i motivi di rinvio, ma per le osservazioni? Delle osservazioni che cosa ne facciamo? Ne teniamo conto? Non ne teniamo conto? Dalle parole del signor Assessore, è sembrato di poter dedurre che la Giunta è portata ad accogliere le tesi che non valga la pena di tenerne conto. Sono osservazioni del Governo, non sono motivi di rinvio.

Ma e allora, che cosa fa l'onorevole Fanfani o l'onorevole Ministro degli Interni o tutti gli altri onorevoli Ministri che compongono il Governo? Vengono qui a darci la lezione? Nella Costituzione e nello Statuto, non ho trovato nessuna facoltà del Governo di dare lezioni al Consiglio del Trentino-Alto Adige. Nessuna facoltà di dare delle lezioni.

Il Governo deve pronunciarsi, nel senso di respingere, per determinati motivi, questo disegno di legge. E quei motivi che non sono citati nell'atto ufficiale di reiezione, che cosa sono? Io lo lascio dire ai signori giuristi: al cons. Benedikter, all'Assessore Bertorelle, all'Avv. Canestrini, che mi chiariscano...

NARDIN (P.C.I.): E all'avv. Kessler?

CORSINI (P.L.I.): E all'avv. Kessler, domando scusa, ma a tanti altri che possono essere qui.

Guardi, avv. Kessler, non se ne abbia a male. Non a torto io ho parlato del cons. Benedikter e dell'Assessore Bertorelle, — l'avv. Canestrini l'ho aggiunto perché aveva parlato inizialmente di questa questione —, ricordando che, quando queste povere rappresentanze del partito liberale, nella discussione che abbiamo fatto in giugno di questo disegno di legge, hanno avanzato qualcuna di quelle os-

servazioni e di quei rilievi che hanno determinato il rinvio da parte del Governo, c'è stato detto, — con molto garbo, per dire la verità, con molto garbo —, ci è stato detto, dai signori proponenti, che noi non avevamo una competenza giuridica per poter entrare nel merito delle questioni. Ed io mi sono confortato quando ho visto che il Governo ha respinto questo disegno di legge, perché ho detto: va bene, non abbiamo competenza giuridica, io e il collega Ceccon, ma allo stesso modo non l'hanno neanche i signori onorevoli Ministri, che hanno disatteso il parere, altamente qualificato, di coloro che hanno sostenuto le tesi opposte.

Chiudo questa parentesi e proseguo. Cosa ne faremo di queste osservazioni? Ne terremo conto, sì o no? Nel passato, a volte se ne è tenuto conto, a volte no. Ricordo che, nella discussione che si è tenuta qui, in quest'aula, prima del trasferimento delle sedute nella sede di Bolzano, nel 1959, non solo è stato tenuto conto dei motivi di rinvio, ma è stato tenuto conto anche di tutte le osservazioni. Il disegno di legge è stato riesaminato, analiticamente, per quegli articoli che erano fuori discussione, facili; essi sono stati approvati, per gli altri c'è stato un dibattito, anche appassionato, come mi ricordo, ma che purtroppo non è approdato a nulla, perché oggi siamo qui a parlare delle stesse cose.

È giusta la posizione, — se è questa la posizione della Giunta, come mi pare di aver intuito, dall'intervento del signor Assessore Bertorelle —, è giusta la posizione di dire: le osservazioni del Governo noi non le consideriamo, perché non hanno cittadinanza ufficiale in quelle che sono le disposizioni statutarie. Io non dico che sia errato questo orientamento, dico solo che con il Governo, il discorso va fatto chiaro ed esplicito.

Perché sarebbe un decampare da quella che è la nostra responsabilità, dire: ho qui un foglio di osservazioni da parte del Governo e non ne tengo conto, e sarebbe anche un consentire che il Governo si esponesse ad una inutile perdita di prestigio, indirizzandoci alcune considerazioni ed osservazioni, di fronte alle quali noi poniamo, fin dall'inizio, una ferma ed irremovibile chiusura.

Per cui, forse, sarebbe opportuno un chiarimento, signor Assessore, anche ad evitare di fare dei passi, che poi finiscano in nulla, come qualche volta sono finiti i passi nostri. Un chiarimento, in sede governativa, affinché, per il futuro, non si ripetano più questi casi, magari responsabilmente precisando, — se vogliamo assumercene le responsabilità —, responsabilmente precisando, che il Consiglio regionale è disposto a tener conto soltanto ed esclusivamente dei motivi di rinvio nella comunicazione ufficiale. È un tema che dobbiamo dibattere, non è un tema facile, non è un tema semplice, ma bisogna, una volta per sempre, uscire da questa situazione, per il futuro. E per il caso presente, si pone, a mio avviso, una discussione pregiudiziale: come sarà orientata la nostra osservazione di questo disegno di legge che ci è stato rinviato? Sulla base di quella striminzita, anche se per me, e penso per qualche altro collega, confortante lettera di rinvio del Governo, per quegli artt. 4, 17 e 44, su cui la discussione, — ve lo ricordate —, nel luglio, si era accesa appassionata e con la buona volontà da parte di tutti, oppure dovremmo tener conto anche delle altre osservazioni, susseguite dopo? Questione pregiudiziale.

Dove invece, non concordo con il breve intervento del collega Canestrini, è lì dove egli ha annunciato la volontà del suo gruppo di aderire ad una riapprovazione globale del disegno

di legge, sulla base di quella che è la proposta fatta dalla Commissione legislativa. Quelle ragioni, che il cons. Canestrini ha invocato questa mattina, prima di ritirare la proposta, che io, come ho detto, avrei approvato e sostenuto, se la proposta fosse stata mantenuta, quelle ragioni, approvabilissime, di dire: signori, si fa presto a riapprovare un disegno di legge, facendo un atto di volontà e un atto di violenza giuridica, un atto di impero, che distingue nettamente noi da qualsiasi volontà di collaborazione con gli organi centrali, e di comprensione dei problemi che sono comuni da ambedue le parti; quelle ragioni mi pare che sussistano molto, ma molto più efficaci, proprio trattandosi di questo disegno di legge. Quando se n'è discusso nel giugno, è stato detto da tutti che sarà un disegno di legge innovatore, che sarà un disegno di legge tale, da creare nella nostra regione una situazione amministrativa dei comuni diversa. E chi l'ha magnificato, chi, come ho fatto io, ha cercato di indicare alcuni aspetti di pericolosità, alcuni aspetti di perplessità. Ma questo disegno di legge, signor Assessore, ha ben un'importanza eccezionalmente maggiore di quella che potesse avere il disegno di legge su cui pure abbiamo consumato fruttuosamente una giornata di lavoro. E dico fruttuosamente perché, quando se ne discute, ognuno poi arriva al momento della votazione e può votare secondo coscienza, secondo apprendimento completo di tutti gli aspetti. Ma questo disegno di legge avrà pur un'importanza maggiore, ha ben un'importanza di natura eccezionale. Il mio si dirà che è il parere di un antiautonomista. No, non è vero, e non è vero neanche, a mio avviso, quello che ha detto il cons. Segnana, oggi, quando ha detto che noi siamo stati mandati qui dalle nostre popolazioni per sostenere e potenziare quella che è

l'autonomia. Noi siamo qui per applicare lo Statuto, le norme di attuazione, le leggi attualmente in vigore, non per cercare di violentare o allargare quella che è l'autonomia regionale. Si dirà che parla uno che è tiepido nei confronti delle autonomie. No, io non sono tiepido nei confronti di questa autonomia nostra, sono preoccupato che qui, nella regione Trentino-Alto Adige, come è accaduto altre volte e come potrebbe accadere ove l'ordinamento regionale fosse esteso in tutta quanta la Repubblica, si creino delle situazioni di conflitto, e si creino delle situazioni di contrasto e di non coordinamento, tra quello che è l'ordinamento della Regione e l'ordinamento dello Stato.

Io la prego, signor Assessore, non interpreti polemicamente quello che le sto dicendo in questo momento, ma quando nel giugno discutevamo di questo articolo 17, lei lo ricorda, il cons. Ceccon per primo, io dopo, — o viceversa, non ricordo più —, le dicevamo: signor Assessore, guardi che questo potere dello scioglimento dei Consigli comunali è, dalle norme di legge, riservato ad un'istanza ben più alta di quelli che siano i Consigli provinciali, anche nella loro autonomia. Siamo rimasti inascoltati ed inauditi! Si tratta veramente di frantumare una continuità dell'ordinamento giuridico amministrativo, in tutto quello che è il territorio del nostro Stato. Ed allora le pare possibile, signor Assessore, non tener conto anche di quelle osservazioni, che, sia pure, a mio avviso, — come è stato detto dal cons. Canestrini —, illegittimamente il Governo fa pervenire dopo la scadenza dei termini di rinvio, le pare che non se ne debba tener conto, almeno come suggerimento, e che non si debba ripensare tutta la materia, e che non si debba rivedere, riflettere su tutti questi argomenti, che sono stati oggetto di cen-

sura, dice la lettera del Governo! Noti bene, signor Assessore: oggetto di censura.

Io mi domando, se noi riapprovassimo adesso questa legge, così come sta, quale uso farebbe il Governo dei due distinti atti, l'uno delle motivazioni di rinvio, l'altro delle osservazioni? Perché abbiamo visto quale uso ne abbia fatto nel passato: quelle che erano state osservazioni sono diventate poi motivi di rinvio! Ed è logico che noi ci esponiamo a riapprovare un'altra volta questo disegno di legge, senza aver prima accertato, in sede romana, fin dove sono gli attuali limiti, attraverso i quali si possa far passare questa legge comunale. Ne abbiamo tutti bisogno e tutti urgenza, concordo pienamente con quello che è il giudizio della Giunta e degli altri gruppi politici; ne abbiamo bisogno. Ma se è vero che ne abbiamo bisogno, cerchiamo in questo momento di farla, questa legge, in modo tale che possa passare, riservandoci l'approfondimento degli altri temi. Altrimenti, che cosa potrà avvenire?

Potrà avvenire che il Governo ignori la decadenza dei termini, si chiuda in un religioso o politico silenzio, e lasci trascorrere il quindicesimo giorno, senza fare alcuna opposizione alla Corte costituzionale.

Io le ripeto, signor Assessore, che mi rifiuto di crederlo, e spero che questo non avvenga, perché in quel momento in cui ciò avvenisse, io, che sono un lealista nel complesso della mia formazione mentale e politica, dovrei veramente aver dentro di me un complesso di sfiducia nei confronti del Governo.

Ma come! questo Governo trova, alla data del 10 ottobre 1962, che questo disegno di legge è viziato di illegittimità costituzionale, e a distanza di due mesi trova che quei vizi non esistono più, oppure che quei vizi sono di secondaria importanza, per cui si può tacere.

No, io non lo credo! Al Governo non si danno oggi uomini del mio partito, ma io devo far credito ai Ministri di avere una serietà e di avere una coerenza, e di avere approfondito il tema, altrimenti veramente le conclusioni, che non solo l'uomo della strada, ma che anche noi uomini politici dovremmo trarne, sarebbero conclusioni piuttosto tristi, devo dir la verità. Ed allora, se il Governo resiste? Se il Governo resiste, andremo alla Corte costituzionale. E qui è inevitabile che il discorso si riallacci a quello che abbiamo fatto nel momento in cui si discuteva il disegno di legge precedente: c'è una probabilità, da parte nostra, di aver ragione? C'è questa probabilità? Evidentemente, loro che si sono pronunciati per la riproposizione dell'attuale disegno di legge, così come sta, questa possibilità la vedono. La vedono o la vogliono vedere. La vedono o intendono assolutamente vederla, comunque le cose siano.

Perché, qualche volta, quando si hanno dei desideri, quei desideri diventano psicologicamente delle possibilità. E anche con i desideri politici è così, da parte vostra ed anche da parte di tutti; io credo che questo sia umano riconoscerlo.

Ognuno si figura la possibilità di raggiungere un intento e, attraverso questa figurazione, finisce per convincersi di aver ragione. Ma qui, in sede di revisione, signor Assessore e signori della Giunta, questa giustificazione psicologica non l'abbiamo più. Può darsi che nel momento in cui l'abbiamo discusso ci siamo entusiasmati, — anzi vi siete entusiasmati —; può darsi che vi siate convinti di aver ragione su determinate tesi, in attesa di un pronunciamento del Governo. Ma adesso questo pronunciamento è di fronte a noi, ed è anche giuridicamente motivato, per cui veramente il reinsistere, — ripeto quello che ho detto pri-

ma, per un tema molto, ma molto più importante e molto più grave —, il reinsistere espone ancora una volta il Consiglio regionale e la Regione Trentino-Alto Adige a fare, di fronte al restante d'Italia, la figura di coloro che vogliono arraffare qualche cosa che ad essi non compete.

In altro modo io non posso rappresentare quella volontà, che è espressa dall'art. 17, ad esempio; in altro modo non posso rappresentare certe forzature di interpretazione giuridica, delle norme generali dello Stato, in materia di amministrazione comunale e provinciale.

A conclusione di questo, che cosa propongo? Propongo un atto di ripensamento, da parte del Consiglio; ripensamento che non vuol dire allontanamento nel tempo della discussione di questo disegno di legge, sul quale tutti conveniamo che esiste la necessità che sia una volta per sempre definito, ma un ripensamento fatto di buona volontà, non di impuntature, non di tesi preconcepite, prestabilite, prevolute politicamente; un esame cordiale, un esame volenteroso, da parte di tutti, non per controbattere l'una o l'altra tesi, ma per raggiungere un accordo, il più possibilmente ampio e che rappresenti veramente la volontà di tutti i gruppi politici qui rappresentati nel Consiglio regionale.

Quanti anni abbiamo perso, signor Assessore? Io allora non ero in Consiglio regionale, — l'ho già detto un'altra volta questo particolare —, ma mi pare che il primo disegno di legge, elaborato dall'allora Assessore agli affari generali, cons. Alfons Benedikter, risalga al 1955, penso, e può darsi che pecchi per difetto non per eccesso, forse può essere ancora il 1954...

(Interruzione).

CORSINI (P.L.I.): No no, il primo no. Signor Assessore, guardi...

(Interruzione).

CORSINI (P.L.I.): Ah, in Consiglio sì, ma il primo disegno di legge, — guardi, l'ho ancora nell'archivio, glielo porto io —, è per lo meno del 1955, sicuramente non dopo.

Abbiamo perduto sette anni intorno a questa materia: vogliamo fare una discussione che non opponga posizioni di forza, che non opponga posizioni di principio, ma che cerchi di sciogliere quei nodi gordiani, che ci sono stati sempre nella discussione di questa materia? Ed allora eccoci qui, non per mettere pali tra le ruote al corso del disegno di legge, ma per dare tutta quella poca collaborazione e competenza, quella minima competenza, che uomini, sprovveduti giuridicamente come noi, possono dare; non tanto sprovveduti giuridicamente, da non aver visto confermate le proprie tesi, dette qui nel giugno dello scorso anno, da quello che è stato il pronunciamento del Governo.

PRESIDENTE: La parola al consigliere Raffaelli.

RAFFAELLI (P.S.I.): Mi associo a tutto quanto è stato detto dai colleghi Canestrini e Corsini, per quel che riguarda il sistema dei rinvii, e se la Giunta o la Presidenza del Consiglio troveranno il mezzo, il modo idoneo a completare questa protesta, alla quale, ripeto, mi associo, ci troverà sicuramente solidali nel far presente che non riteniamo, in un certo senso, corretto, per non dire che non troviamo troppo serio, un determinato comportamento nei confronti della Regione.

Per quel che riguarda le previsioni del collega Corsini, circa il sicuro ricorso del Go-

verno costituzionale, le condivido pure io, però io posso anche rovesciare, non per polemica, ma per convinzione, il ragionamento che egli ha fatto. Vale il suo e vale anche la reciproca, cioè se il Governo, per aver rinviato coscientemente il disegno di legge, dovrà, per coerenza con se stesso e per serietà, adire la Corte costituzionale, non essendo concepibile che cambi parere su di una questione o su delle questioni giuridiche di questa natura nel giro di pochi giorni o di poche settimane, la Regione, il Consiglio regionale, che ha votato questa legge e gli articoli incriminati, e sapendo che erano incriminati li ha votati ugualmente, convinto delle sue buone ragioni, non potrà, per la stessa coerenza e non per cocciutaggine o per puntiglio o per malinteso amor proprio, non potrà non confermare il proprio punto di vista. E se sarebbe poco dignitoso e poco serio per il Governo non ricorrere alla Corte costituzionale, poco dignitoso e poco serio sarebbe per noi, a meno di non essere convinti dalle argomentazioni del Governo, — perché allora sarebbe saggezza —, poco dignitoso sarebbe per noi, in assenza di questa convinzione, dire: visto che il Governo insiste, cediamo noi, avendo noi una concezione democratica e, direi, eguagliataria del potere e delle prerogative dei vari enti e delle varie istanze, in cui si articola il potere pubblico.

Riconosciamo i gradini relativamente, direi, non in senso gerarchico; non c'è una differenza sostanziale, ma c'è una differenza quantitativa, se mai, nei diversi poteri. Quindi non riteniamo che la Regione abbia meno dignità ed abbia meno titoli, a far valere e far riconoscere quelli che essa ritiene essere i propri diritti, i propri poteri, le proprie prerogative.

Quindi siamo senz'altro per la riapprovazione del disegno di legge. C'è un problema che si pone, di carattere pratico, ed è quel-

lo dell'ulteriore rinvio all'entrata in vigore di questa legge, per la quale in molti, qui dentro, ci siamo battuti per anni e anni, ritenendola comunque superiore, migliore, più aggiornata, più adeguata del coacervo e della farragine di disposizioni che costituiscono l'attuale testo unico della legge comunale e provinciale.

C'è urgenza che essa entri in vigore, e c'è la prospettiva sicura che non entrerà in vigore per mesi e mesi ancora, se il Governo la impugnerà di fronte alla Corte costituzionale, perché ci vorranno quindici giorni per l'impugnativa, alcuni mesi prima che si vada a sentenza, e solo nel caso in cui la sentenza fosse a noi totalmente favorevole, avremmo la entrata in vigore della legge. Se viceversa, come mi azzardo a supporre, una sentenza ci darà ragione al 96,2% ma lascerà il 3,8% di ragione alle tesi del Governo, noi dovremmo in ogni caso riformare la legge, e allora ci vorranno ancora mesi e mesi.

Ed è per questo che io, con tutte le cautele che il caso comporta, — e vorrei sottolineare questa premessa —, con tutte le cautele che il caso comporta, e prontissimo a ritirare la proposta, se non trova, non dico l'unanimità, ma una larga, larghissima e persuasa maggioranza di consensi, con tutte queste premesse, io direi che si può anche prendere in esame una soluzione di questo tipo: presentiamo la legge, rivotiamo la legge senza gli articoli censurati, — non quelli sui quali sono fatte le osservazioni —, gli articoli 4, 17 e l'altro, del quale non ricordo il numero, tenendo presente che sono articoli sui quali vale la pena di battersi, — e noi siamo sempre stati per la loro approvazione —, sono articoli però che io non considererei organici, vitali, non sono né il cuore, né i polmoni della legge. Stralciandoli, noi ci garantiremmo, direi al 100%,

la approvazione della legge e la sua entrata in vigore. La condizione ulteriore che io porrei, per insistere in una proposta di questa natura, sarebbe questa: che il giorno stesso, — non si dovrebbero allargare le dilazioni oltre i limiti del ragionevole —, il giorno stesso in cui entra in vigore, i tre articoli stralciati dovrebbero essere rivotati da questo Consiglio, come legge di modifica alla legge entrata in vigore, e con quelli, separatamente, potremmo andare a perderci tranquillamente i sei, gli otto, i dieci mesi necessari per farci dar ragione o torto, o metà ragione e metà torto, dalla Corte costituzionale.

Mi pare che si possa affermare non essere questi articoli, malgrado la loro importanza fondamentale, articoli organici, vitali di questa legge. D'accordo che vada incluso quello che riguarda l'uso della lingua, ma tolto di qui, resta sempre come norma di attuazione, resta sempre come legge vigente, valida per la Regione, applicabile in tutta la sua estensione. Qui non abbiamo fatto che recepirla.

Il problema dello scioglimento è, più che una questione pratica, una questione di principio, essendo, come questione pratica, di applicabilità molto rara, fortunatamente. Quindi, dovessimo avere la necessità di qualche scioglimento, nelle more di questo periodo, lo farà ancora il Presidente della Repubblica. Sarà un piacere, sarà un dispiacere, sarà una cosa ben fatta o meno ben fatta, non sarà certo un guaio. Potrà esserci un caso sul problema delle rilevazioni statistiche, e anche lì si continuerà eventualmente a fare come si è fatto. Ed anche se è il tema più pregiudicato, questo qui delle rilevazioni statistiche, dalla precedente e richiamata sentenza della Corte costituzionale, io, per esempio, continuo ad ostinarmi a ritenere che la Corte costituzionale non potrà fare, — stavo per dire peggio, ma

non è consentito e non è il caso di dirlo —, non potrà restringere di più di quanto non abbia ristretto. Io credo che una riconsiderazione del problema, su questo testo, su questa occasione di giudizio, che noi presentiamo con l'art. 44 della legge, sarà diversa e più favorevole di quella che non sia stata la sentenza provocata dalla nota circolare della Giunta provinciale di Bolzano.

Quindi io mi attendo veramente una presa di posizione positiva o negativa. Guardate, l'ho già detto prima, dovrebbe avere la persuasa adesione della maggioranza del Consiglio, perché noi stessi che la avanziamo, la possiamo sostenere tranquillamente, perché non vogliamo in nessun caso essere, anche con la migliore buona volontà e buona intenzione, coloro che propongono lo smembramento, la rottura o qualche cosa che incrina questa legge, sulla quale, fino ad oggi, siamo andati avanti con una maggioranza estremamente significativa. E dico significativa, nel senso di essere documento, testimonianza della attesa che c'è per la entrata in vigore di una legge, che regoli la vita dei nostri comuni e che sia più moderna e più adeguata della legge attualmente esistente.

PRESIDENTE: La parola la consigliere Ceccon.

PREVE CECCON (M.S.I.): Onorevole Presidente, ho sentito disquisire moltissimo questa sera, su quello che si definisce « uno strano procedere del Governo », nel comunicare e nel trasmettere all'attenzione del Consiglio regionale i suoi motivi di reiezione di un disegno di legge. Evidentemente non si tiene conto di una cosa, di una realtà, che è insita nella natura stessa del nostro Stato, del nostro Governo, della nostra amministrazione. È ov-

vio che i motivi di illegittimità costituzionale vengono rilevati, vengono resi noti, vengono documentati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ufficio regioni, ed è altrettanto logico che la congerie delle osservazioni, prodotto altro non è che dei rilievi, delle ricerche, delle segnalazioni, che i singoli Ministeri, nell'ambito della loro competenza, con i propri uffici legali, fanno conoscere alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

E allora la constatazione che noi abbiamo immediata, è un'altra, che esula da ogni protesta, da ogni richiesta, da ogni nostro desiderio che dovessimo prospettare allo Stato. Dobbiamo cioè riconoscere che manca una capacità di sintesi, una conoscenza approfondita di tutte le norme che lo Stato, nelle sue singole branche, si è dato, è venuto a promulgare nel lento o nel precipitoso evolversi della vita, che esso Stato governa e regge. È evidente che è pura e semplice questione di funzionari preparati, capaci di conoscere il codice in tutta quanta la sua estensione. Ma non solo questo motivo tecnico esiste, a rendere impossibile quello che il Consiglio regionale vuole, con la sua proposta di questa sera, ma esiste un motivo politico più profondo, più chiaro e più evidente. Perché, onorevoli consiglieri, regioni abbiamo, con potestà diverse completamente le une dalle altre; regioni abbiamo che hanno statuti diversi e differenti gli uni dagli altri; regioni abbiamo che hanno diritti addirittura materiali, diversi uno dall'altro, per cui, alla facoltà di avere la benzina a poche lire al litro o lo zucchero a poche lire al chilo, fa riscontro la facoltà, la potestà legislativa primaria o concorrente delle singole regioni, tenuta su scala diversa. Ma guardate la congerie dei vari istituti, che hanno avuto la potestà di esercitare la vigilanza e tutela sugli atti nelle singole re-

gioni a statuto speciale, che il Governo è andato man mano creando. Non ce n'è una che all'altra assomigli. Ed allora, in questa enorme ancora confusione, è altrettanto logico che i poveri funzionari, alle prese con tutto il nostro legiferare, con tutto il vario legiferare, possano veramente trovarsi nella necessità di far conoscere immediatamente quali sono i motivi di illegittimità, e possono e debbano, in seguito far richiamare l'attenzione dei singoli Consigli regionali su quelle che sono definite « osservazioni ».

Non v'ha dubbio che la colpa di tutto questo, risiede nel Governo ed esclusivamente nel Governo, il quale una volta per sempre dovrebbe decidersi ad emanare le norme di attuazione dei singoli statuti regionali; e non v'ha dubbio che il Parlamento dopo dovrebbe legiferare, emanare e promulgare le leggi cornice, che attuano queste benedette norme di attuazione, che dopo vent'anni della *Magna Charta*, sono ancora al di là da venire. E quindi se biasimo, se protesta, se risentimento, l'onorevole Consiglio della regione Trentino-Alto Adige deve far vibrare, deve portare all'attenzione di Roma, è biasimo e protesta e risentimento, che deve andar rivolto, non certo alle attuali strutture ed organizzazioni dello Stato, ma deve proprio andare a ferire in luogo politico e soltanto politico.

Detto questo, onorevole Assessore, io mi permetto di farle rilevare, in opposizione a quanto da lei prima sostenuto, sui motivi di illegittimità costituzionale, dallo Stato sollevati, debbo farle rilevare che effettivamente, a mio modesto modo di vedere, essi motivi di illegittimità esistono, sono validi, sono pienamente documentati e documentabili.

Allorquando si parla dell'art. 4 della nostra legge e si dice che in esso s'è voluto fare una specie di testo unico delle disposizioni dal-

lo Stato, emanate a regolamento dell'impiego e dell'uso delle lingue nella regione Trentino-Alto Adige, non si dice piena verità. Si dice che parte di queste disposizioni sono in esso articolo contenute, parte non sono contemplate e contenute affatto; valga per tutti la norma che stabilisce l'uso della lingua tedesca, esclusivamente regolato nella maniera com'è regolato, nei confronti dei cittadini italiani di lingua tedesca. Questo principio basilare e fondamentale è completamente ignorato in questa specie di T.U., cui si è voluto por mano e dar vita.

A me sembra, — e l'ho sostenuto, credo, con validità ad argomentare —, che lo Stato ha respinto, proprio per questo articolo, il disegno di legge che avevamo votato. Io avevo sostenuto come agli amministratori si dovesse proporre, in un opuscolo edito dall'Assessorato competente, tutta la serie di norme che questa materia regola, in modo da togliere di mezzo ogni intervento, ogni possibilità di rilievo di incostituzionalità della legge da noi votata.

E passo all'art. 17. Sull'art. 17 c'è stata diatriba lunghissima, c'è stata diatriba profonda. Onorevole Presidente, onorevole Assessore, dirò meglio, lei non mi vorrà sostenere che sulla materia contemplata dall'art. 17 ci sia sempre stata unanimità di giudizio. Non mi vorrà sostenere che la materia era pacifica, era chiara, presente alla mente di tutti. Non me lo può assolutamente sostenere, perché lungo il cammino di queste quattro discussioni del nostro disegno di legge, stranamente l'art. 17 ha mutato fisionomia, ha mutato contenuto, ha cambiato attribuzioni, è diventato un qualche cosa di diverso dalla sua primitiva ste-sura. Non v'ha dubbio infatti che nell'art. 17, là dove si legifera della vigilanza e tutela, un qualche cosa di diverso si è venuto ad intro-

duire per quello che concerne le competenze e le potestà primarie dell'Ente Regione.

La vigilanza e tutela, come si esplica? È chiaro, loro me lo insegnano: si esplica attraverso il controllo, il controllo sugli atti ed il controllo sugli organi. E il controllo come si diversifica? Ne esistono di due specie: controllo ordinario e controllo straordinario. È pacifico, evidente e chiaro, e la Corte costituzionale su questo si è espressa, che là dove si parla di controllo ordinario, si investe la competenza delle Giunte provinciali; là dove invece di controllo straordinario si discute, esso va riservato soltanto ed esclusivamente alla Regione.

E infatti, onorevole Assessore, quali sono i tre motivi straordinari, per cui interviene lo scioglimento di un Consiglio? Tre motivi straordinari, non ordinari, presto rilevabili dal testo dell'art. 17: « quando compia gravi e ripetute violazioni di legge », — non mi si vorrà dire che qui siamo nella materia del controllo ordinario —, « o non corrisponda all'invito della Giunta provinciale, di sostituire la Giunta o il Sindaco per le stesse ragioni ». Non mi si vorrà dire che siamo in sede di controllo ordinario; addirittura, con questa enunciazione, si riconosce che la potestà primaria del rimuovere sindaco e Consiglio è di competenza delle Giunte provinciali. Ci troviamo di fronte alla enunciazione, in un articolo di legge, fatto dalla Regione, in cui delega materie, potestà, che non sono delegabili, assolutamente.

E poi arriviamo al terzo motivo; « o quando non sia in grado di funzionare ». È evidente che stando le cose così, come il sottoscritto le ha enunciate, non ci troviamo affatto in presenza di materia delegabile alle Province.

E d'altronde che sia così lo si vede dalla ferita profonda a tutta l'armonia dell'ordina-

mento giuridico nazionale, introdotta con il secondo comma dell'art. 17, là dove si dice: « la deliberazione motivata viene comunicata al Consiglio regionale, nonché al Commissario del Governo e pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. Le nuove elezioni, ecc. ecc. », quando prima, disconoscendo quella che era la impostazione dello Stato, conservata invece in questo secondo comma, si stabilisce che il Consiglio comunale è sciolto dalla Giunta regionale, su proposta o, comunque sentita, ecc. ecc.

Loro mi insegnano che soltanto il Capo dello Stato emette i decreti con i quali si ha lo scioglimento dei Consigli comunali, e in analogia a questo la Regione siciliana ha delegato questa funzione al Capo della Regione. Non v'ha dubbio. E chi propone lo scioglimento al Capo dello Stato? Il Ministro degli Interni, dice la legge nazionale. Nella Regione siciliana chi lo propone? Lo propone l'Assessore agli enti locali, che sostituisce il Ministro, che compie le funzioni del Ministro. E la Regione siciliana, in armonia con l'ordinamento giuridico dello Stato, ha contemplato anche il terzo organo, che è quello consultivo del Consiglio di Stato, per lo Stato, delegando questa funzione consultiva al Consiglio regionale di giustizia amministrativa. Questo si chiama procedere, operare in armonia con le leggi dello Stato, non quello che noi abbiamo fatto. E non mi si dica allora, non mi si sostenga che i motivi di illegittimità invocati dal Governo, nel respingere questo disegno di legge, sono campati in aria, sono inconsistenti o insussistenti, perché è chiaro, palese ed evidente che se questo noi affermassimo, ci daremo quella famosa patente a cui prima io avevo alluso. E così dicasi per l'art. 44, che detta norme per le statistiche e le informazioni.

Onorevoli consiglieri, ma loro credono veramente che lo Stato avrebbe avuto qualche cosa da dire, se, a tutta la enunciazione da noi fatta in questo articolo, avessimo aggiunto una semplice proposizione, che dice così: « nell'ambito della loro competenza legislativa ». Loro credono veramente che il Governo si sarebbe formalizzato? No, perché qui si saremmo stati, con questa enunciazione, proprio nell'argomento nostro, nelle competenze nostre, nelle competenze della Regione, delle Province e dei Comuni. Perché le rilevazioni statistiche venivano condotte? Per permettere una programmazione, uno studio, un'analisi di determinati interventi, di determinati interventi economici anche, è evidente. Ma quando si omette questo concetto, doverosamente restrittivo, allora, onorevoli consiglieri, permettetemi di dire che lo Stato ha tutta la necessità di tutelare la propria competenza, perché i libercoli, che stranamente vanno a finire sul tavolo dei delegati alle Nazioni Unite, o i libercoli che vanno stranamente a finire sul tavolo dei deputati di lingua italiana, al Parlamento italiano, o che vanno a finire negli altri organismi internazionali, dati statistici contengono, rilevazioni statistiche prospettano, si affida ad essi il linguaggio incontrovertibile, matematico e sicuro delle cifre. Ed allora lo Stato ha diritto, quando su ogni problema, su ogni argomento, che potrebbe diventare politico, dice: no, qui faccio salva la mia competenza. Provate, introducetelo questo concetto restrittivo alla amministrazione locale, e vedrete che non vi sarà sollevata la motivazione di illegittimità per questo articolo.

Quindi, onorevoli consiglieri, loro vedono che i motivi per un approfondito esame, per un ritorno all'analisi particolareggiata di quanto lo Stato ci ha fatto conoscere, esiste,

sarebbe doverosa, da parte nostra, sarebbe veramente necessaria. Anche perché mi pare strano quanto proposto dal cons. Raffaelli. Se io dovessi por mente a quelle che sono state le sue giuste, esatte, precise, enunciazioni di timore, in ordine al tempo che andrebbe perduto, prima che questo disegno di legge diventasse operante, egli avrebbe perfettamente ragione di proporre lo stralcio di tre articoli, che poi non sono così fondamentali, in quanto, nella carenza legislativa nostra, opererebbe la legge dello Stato. Egli ha perfettamente ragione quando enuncia questo. Però, cons. Raffaelli, mi permetta di farle osservare, che, a mio modesto modo di vedere, non sarebbe un corretto procedere, perché, con questo sistema, noi veramente potremmo dar vita a stralci, ad infinite enucleazioni di ogni disegno di legge, là dove non c'è stato l'accordo politico, dove sarà possibile domani una diversa interpretazione politica. E a che cosa si ridurrebbe questo esercizio della attività legislativa da parte di questo Consiglio? Che cosa saremmo noi, se non veramente gli uomini chiamati qui ad approvare quello che lo Stato dice di lasciar passare, e a riapprovare poi quello che lo Stato ci ha già detto che non approverà? Eh! ma non sarebbe né dignitoso, né serio, né onesto, soprattutto, per cui mi consenta di dissentire da quanto da lei proposto. Ce ne dovrebbe essere esempio e testimonianza proprio quanto è successo con la legge sulle condotte per i veterinari. Anche lì, nell'organo amministrativo, la Giunta, non si era trovata la concordanza di idee sul piano politico. Ed allora che cosa si è fatto? Si è stralciato, si è enucleato, se la veda il Consiglio; noi prestiamo i voti perché si possa ricorrere alla Corte costituzionale. Eh, ma quanto sa da *Jud*

Süss questo sistema bancario della prestita dei voti, magari ad usura, per questo ricorrere allo Stato su cose che noi sappiamo essere inviolabili e che non vorremmo minimamente toccare. Onorevole consigliere, io veramente penso che, proprio per il senso assoluto di responsabilità che lei porta nei confronti di quelli che sono i principi generali del nostro ordinamento, una cosa del genere ritenga di non doverla proporre e confermare.

Detto questo, onorevole Presidente ed onorevole Assessore, io veramente le rivolgo lo invito di voler rivedere questo disegno di legge. Non dico in Consiglio sa, ci mettiamo animati di buona volontà, ed io gliel'ho dimostrata. Guardi che non c'è stato un rilievo del Governo su nessuno degli emendamenti da lei accettati, onorevole Assessore, e da me proposti. Su nessuno. Tutti gli emendamenti che mi sono stati respinti, sono ritornati come motivo di osservazione o di illegittimità nelle osservazioni fatte dal Governo.

Non è merito mio, non è capacità mia, onorevole Assessore, è una constatazione che io le faccio. Ritorniamo in Commissione legislativa agli affari generali, vediamo, a marce forzate, di analizzare tutto quello che c'è da analizzare, di migliorare tutto quello che c'è da migliorare, ed allora veramente darete un disegno di legge efficace per le nostre amministrazioni comunali. Perché con il ricorso, così, semplicemente prospettato alla Corte costituzionale, quelli che verranno dopo di noi avranno la bontà di ridiscutere questo disegno di legge nella prossima tornata del rinnovato Consiglio regionale, Commissione dei 19 permettendolo.

Pertanto, onorevole Assessore, veda se veramente questa proposta può essere accolta.

PRESIDENTE: Sono le ore 18.27. Sono iscritti ancora a parlare tre consiglieri, perciò penso di rinviare la seduta. Il programma, sentita la Giunta e sentiti alcuni capigruppo, è: domani orario unico, cioè lavoriamo dalle ore 9.30 alle ore 14; giovedì niente, per consen-

tire alle Giunte di fare le loro riunioni; poi andremo a venerdì, mattina e sera.

La seduta è tolta.

(Ore 18.20).

APPENDICE

ISTITUZIONE DI UN CORSO SPECIALE PER L'AVANZAMENTO DELLE GUARDIE E GUARDIE SCELTE FORESTALI AL GRADO DI VICEBRIGADIERE

Art. 1

L'avanzamento delle guardie e guardie scelte a vicebrigadiere del ruolo organico speciale dei sottufficiali e guardie forestali di cui alla lett. H) allegata alla legge regionale 7 settembre 1958, n. 23, è fatto sulla base della idoneità conseguita con la frequenza con profitto, ad un corso speciale da istituirsi dall'Amministrazione regionale.

L'avanzamento al grado di vicebrigadiere non potrà essere conferito, se non dopo compiuti i sei anni di servizio nel Corpo forestale, ivi compreso l'analogo servizio prestato presso lo Stato.

Art. 2

La sede, la durata, le modalità per la partecipazione al concorso, nonché le materie di insegnamento saranno determinate con regolamento di attuazione della presente legge, da approvarsi con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta medesima.

Per gli interessati di lingua tedesca, i corsi verranno svolti in provincia di Bolzano e l'insegnamento verrà impartito in lingua tedesca, da docenti per i quali la lingua materna sia quella tedesca.

Al corso sono ammessi tutti coloro che posseggono le condizioni previste dalla legge.

Art. 3

Con effetto dall'entrata in vigore della presente legge viene abrogato l'art. 2 della legge regionale 5 settembre 1960, n. 14.

Art. 4

All'onere derivante dalla presente legge si farà fronte, per l'esercizio in corso, con i fondi iscritti al cap. 113 dello stato di previsione della spesa della Regione e sui corrispondenti capitoli degli esercizi futuri.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

NORME PER L'ESECUZIONE DI OPERE PUBBLICHE NELLA REGIONE

Articolo unico

Agli effetti dell'art. 56 e seguenti della legge regionale 17 maggio 1956, n. 7, le opere pubbliche di competenza della Regione, o nelle quali la Regione si associ con partecipazioni finanziarie, oppure le opere da eseguirsi in entrambe le province, anche se eseguite mediante concessioni, possono essere dichiarate urgenti ed indifferibili con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta, sentito il parere del Comitato tecnico regionale per le opere pubbliche.

Sempre agli effetti dell'art. 56 e seguenti della legge regionale 17 maggio 1956, n. 7, le altre opere pubbliche non di competenza dello Stato o non rientranti nel comma precedente, anche se eseguite mediante concessioni, possono essere dichiarate urgenti ed indifferibili, per delega della Regione, con decreto del Presidente della Giunta provinciale, competente per territorio, previa deliberazione della rispettiva Giunta, sentito il parere del Comitato tecnico provinciale per le opere pubbliche.

Fino a quando non siano istituiti gli organi regionali di giustizia amministrativa, contro l'atto di dichiarazione di urgenza ed indifferibilità è ammesso ricorso, per motivi di legittimità, da parte di chi vi ha interesse, entro trenta giorni dalla conoscenza dell'atto, alla Giunta regionale che decide con decreto del suo Presidente. Nel ricorso può essere chiesta la sospensione dell'atto contro il quale è prodotto il ricorso; il Presidente della Giunta regionale nel termine perentorio di trenta giorni, può, con atto motivato, sospendere l'esecuzione dell'atto stesso.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 17 MAGGIO 1956, N. 7, SULLE ESPROPRIAZIONI PER CAUSA DI PUBBLICA UTILITÀ

Art. 1

Al primo comma dell'art. 56 della legge regionale 17 maggio 1956, n. 7, viene aggiunto il seguente periodo:

« Si procede con le stesse norme nel caso di lavori dichiarati urgenti ed indifferibili ».

Art. 2

L'ultimo comma dell'art. 59 della legge regionale 17 maggio 1956, n. 7, è sostituito dai seguenti commi:

« Nei casi di cui agli artt. 13, 33 e 34 del T.U. 11 dicembre 1933, n. 1775, le opere relative alle concessioni di derivazioni di acqua pubblica possono essere dichiarate urgenti ed indifferibili agli effetti dell'art. 56 della presente legge: per le grandi derivazioni, con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta, sentito il parere del Comitato tecnico regionale per le opere pubbliche; per le piccole derivazioni, per delega della Regione, con decreto del Presidente della Giunta provinciale competente per territorio, previa deliberazione della Giunta provinciale, sentito il parere del Comitato tecnico provinciale per le opere pubbliche.

Lo stato di consistenza è compilato dall'Ufficio tecnico dei lavori pubblici della Regione, rispettivamente della Provincia, previo avviso agli interessati ed ha valore provvisorio agli effetti della determinazione della indennità da depositare ».

Art. 3

All'art. 60 della legge regionale 17 maggio 1956, n. 7, viene aggiunto il seguente nuovo comma:

« Le opere relative alle autorizzazioni delle linee di distribuzione di energia possono essere dichiarate urgenti ed indifferibili agli effetti dell'art. 56 della presente legge: per le linee di cui al primo comma, lett. a), del presente articolo, per delega della Regione, con decreto del Presidente della Giunta provinciale, previa deliberazione della Giunta provinciale, sentito il Comitato tecnico provinciale per le opere pubbliche; per le linee di cui al primo comma, lett. b), del presente articolo, con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta, sentito il Comitato tecnico regionale per le opere pubbliche ».

Art. 4

Fino a quando non siano istituiti gli organi regionali di giustizia amministrativa, contro gli atti emessi dagli enti delegati a sensi dei precedenti articoli, è ammesso ricorso per motivi di legittimità, da parte di chi vi ha interesse, entro trenta giorni dalla conoscenza dell'atto, alla Giunta regionale, che decide in via definitiva con decreto del Presidente. Nel ricorso può essere chiesta la sospensione dell'atto contro il quale è prodotto il ricorso; il Presidente della Giunta regionale, nel termine perentorio di trenta giorni, con atto motivato, può sospendere l'esecuzione dell'atto stesso.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

COMMISSARIATO DEL GOVERNO NELLA REGIONE TRENINO - ALTO ADIGE

N. 8853 Gab.

Trento, 19 luglio 1962

OGGETTO: Regione Trentino-Alto Adige — Disegno legge concernente « Norma transitoria per i concorsi a posti di sanitario condotto ».

Rif. a n. 961 dd. 19-6-62

Al Sig. Presidente del Consiglio Regionale - TRENTO

p. c.

Al Sig. Presidente della Giunta Regionale - TRENTO

A seguito del telegramma p.n. di ieri e in esito alla nota in riferimento, ai sensi dell'art. 49 — 1. capoverso — dello Statuto Speciale di Autonomia, si comunica che il Governo rinvia il disegno di legge regionale concernente la copertura dei posti di sanitario condotto vacanti nelle province di Trento e Bolzano, poiché la limitazione della ammissione ai concorsi ai soli iscritti agli albi professionali provinciali ora prevista in via permanente dall'articolo unico del disegno di legge, contrasta con i principi di cui agli artt. 51 e 120 della Costituzione.

Si uniscono due copie del disegno di legge rinviato.

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

F.to Bianchi

NORMA TRANSITORIA PER I CONCORSI A POSTI DI SANITARIO CONDOTTO

Articolo unico

Ai concorsi indetti per i posti di medico, veterinario ed ostetrica condotti delle province di Trento e di Bolzano, possono partecipare i sanitari che alla data del bando di concorso figurano regolarmente iscritti negli albi professionali delle rispettive province.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

COMMISSARIATO DEL GOVERNO NELLA REGIONE TRENTINO - ALTO ADIGE

Gab. N. 11823

Risposta a nota 10 settembre u. sc. N. 1084

Trento, 10 ottobre 1962

OGGETTO: Disegno di legge regionale « Ordinamento dei Comuni ».

Al Signor Presidente del Consiglio Regionale - TRENTO

Con riferimento alla nota suindicata, si comunica che il Governo rinvia, ai sensi dell'art. 49 dello Statuto di autonomia, il disegno di legge regionale relativo all'oggetto, a nuovo esame del Consiglio regionale per illegittimità costituzionale degli articoli seguenti:

- art. 4 - in quanto dispone in materia uso pubblico della lingua tedesca, sottratta alla competenza regionale dalle norme statutarie.
- art. 17 - in quanto il potere di scioglimento dei Consigli comunali anche in casi gravi o di ripetute violazioni della legge è riservato da principi della legislazione statale alla esclusiva competenza dello Stato.
- art. 44 - in quanto viola la riserva della competenza statale, riconosciuta anche dalla sentenza n. 51 - 1961 della Corte costituzionale, per quanto attiene a rilevazioni demografiche e statistiche in genere.

Seguirà lettera con precisazioni in ordine ai suindicati rilievi e ulteriori osservazioni su altre disposizioni contenute nel disegno di legge regionale di cui si tratta.

Si rinviano due esemplari del provvedimento.

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

F.to Bianchi

DISEGNO DI LEGGE N. 24: « ORDINAMENTO DEI COMUNI »

ARTICOLI RINVIATI DAL GOVERNO

Art. 4

USO DELLA LINGUA TEDESCA

L'uso della lingua tedesca è regolato, a sensi degli artt. 84 e 85 della l. c. 26-2-1948, n. 5 e del D.P.R. 8-8-1959, n. 688, dalle seguenti disposizioni.

I cittadini di lingua tedesca della provincia di Bolzano, le persone giuridiche private, le associazioni di fatto operanti nel territorio della provincia, possono usare la loro lingua nei rapporti con gli organi e gli uffici della pubblica amministrazione situati nella provincia o aventi competenza regionale.

Gli organi e gli uffici della Regione, della Provincia di Bolzano, dei Comuni e degli altri enti pubblici operanti nel territorio della provincia di Bolzano usano congiuntamente la lingua italiana e quella tedesca nella redazione degli atti e provvedimenti relativi al territorio della provincia di Bolzano, salvo quanto disposto nel comma successivo.

Gli atti istruttori ed interlocutori degli organi e degli uffici di cui al comma precedente e la corrispondenza tra i medesimi, possono essere redatti nella lingua italiana o in quella tedesca.

Nelle adunanze degli organi collegiali degli enti locali può essere usata la lingua tedesca.

Gli organi e gli uffici di cui ai commi precedenti usano nella corrispondenza e nei rapporti orali la lingua del richiedente. Ove sia avviata d'ufficio, la corrispondenza inizia nella lingua presunta del destinatario. Quando non vi siano elementi sufficienti in ordine alla presunta lingua del medesimo, la corrispondenza viene avviata in italiano e in tedesco.

Art. 17

CONTROLLO STRAORDINARIO SUL CONSIGLIO COMUNALE

Il Consiglio comunale è sciolto dalla Giunta regionale, su proposta o comunque sentita la Giunta provinciale competente, quando compia gravi o ripetute violazioni di legge o non corrisponda all'invito della Giunta provinciale di sostituire la Giunta o il Sindaco per le stesse ragioni o quando non sia in grado di funzionare.

La deliberazione motivata viene comunicata al Consiglio regionale nonché al Commissario del Governo e pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. Le nuove elezioni si effettuano entro tre mesi dalla predetta pubblicazione.

Art. 44

STATISTICHE ED INFORMAZIONI

I Comuni nonché gli enti ed istituti locali, di cui all'art. 48, sono tenuti a fornire alla Regione e alla Provincia dati statistici ed informazioni che interessano le medesime, o che si riferiscono alle attività dei Comuni e degli enti ed istituti locali, e ad eseguire le indagini che in merito vengono loro affidate dalla Regione o dalla Provincia.

COMMISSARIATO DEL GOVERNO NELLA REGIONE TRENTINO - ALTO ADIGE

Divisione Gab. prot. n. 12395

Trento, 12 ottobre 1962

OGGETTO: Disegno di legge regionale: « Ordinamento dei Comuni ».

Al signor Presidente del Consiglio regionale - TRENTO

A seguito della nota n. 11823/Gab. del 10 ottobre u. s. con cui è stato disposto il rinvio del disegno di legge regionale all'oggetto indicato per rilevata illegittimità costituzionale degli artt. 4, 17 e 44, si forniscono i seguenti elementi in ordine ai motivi che hanno indotto il Governo a censurare le suindicate disposizioni.

Per quanto attiene all'art. 4, relativo all'uso pubblico del tedesco, le Amministrazioni competenti hanno ribadito la incompetenza della Regione a legiferare in tale settore e ciò anche se le disposizioni di cui ai commi secondo e successivi del suddetto articolo non siano che una riproduzione fedele delle corrispondenti norme emanate dallo Stato.

Al fine di sanare la disposizione censurata, tuttavia, il Ministero di Grazia e Giustizia ha prospettato che la Regione potrebbe provvedere ad emanare, in sostituzione dell'attuale, una norma di semplice rinvio formale alla legislazione statale in modo, soprattutto, da assicurare l'adeguamento automatico della legislazione regionale ad eventuali modifiche della legislazione statale nella materia.

Tale fine, ad avviso della Presidenza del Consiglio, potrebbe conseguirsi anche con una semplice integrazione dell'attuale formulazione dell'articolo intesa a far salve eventuali, future modifiche da parte della competente legislazione statale.

Circa *l'art. 17* — già art. 16 dell'analogo disegno di legge regionale rinviato nel gennaio del 1959 dal Governo — che riconosce alla Regione il potere di sciogliere i Consigli comunali per gravi e ripetute violazioni di legge, è stato confermato dai Ministeri competenti che i provvedimenti di scioglimento dei Consigli comunali sono di competenza dello Stato in base a un prin-

cipio desumibile dalle leggi statali secondo il quale i poteri sanzionatori a carico degli organi dei Comuni e delle Province spettano alla suprema autorità dello Stato.

Il Ministero dell'Interno, in particolare, ha espresso l'avviso che debba essere ritenuto inconferente il richiamo fatto nella relazione della Commissione legislativa del Consiglio regionale alla sentenza n. 40 del 1961 della Corte costituzionale che, per la Regione Valle d'Aosta, ha riconosciuto al Governo il potere di sciogliere i Consigli comunali solo per motivi di ordine pubblico e non, perciò, per gravi e ripetute violazioni di legge). Ciò, perché — spiega il suddetto Ministero — nello Statuto Trentino-Alto Adige non si rinviene una norma analoga a quella di cui all'art. 43 dello Statuto valdostano che espressamente attribuisce alla Valle tale potere di scioglimento.

Alle considerazioni svolte dal Ministero dell'Interno, si deve aggiungere che la censura di incostituzionalità della norma in questione appare ugualmente fondata anche se si affermi in contrario che un analogo potere è stato già riconosciuto alla Regione Trentino-Alto Adige nei confronti delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza con D.P.R. 25 gennaio 1959, n. 97. Infatti, anche a prescindere dalle considerazioni che il passaggio di tale attribuzione dallo Stato alla Regione è stato disposto con norma di attuazione e che è stato comunque riservato al Commissario del Governo un potere di intervento sostitutivo, è da tener presente che il potere di sciogliere, per motivi giuridici, le amministrazioni ordinarie dei suddetti enti deve considerarsi di ben altra natura e portata (specialmente politica) di quello esercitabile nei riguardi dei Comuni. A fondamento di tale sostanziale differenza sta la constatazione che il provvedimento di scioglimento dei Consigli comunali è di competenza del Capo dello Stato ed è preceduto, per prassi, dalla preventiva audizione del parere del Consiglio di Stato, mentre lo scioglimento dei Consigli di amministrazione delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza compete normalmente al Prefetto: inoltre il Governo deve riferire al Parlamento circa i provvedimenti adottati nei confronti dei Consigli comunali.

Non si deve dimenticare, inoltre, che i Comuni svolgono importanti funzioni anche come organi di decentramento statale.

Ugualmente censurabili, infine, risultano gli *artt. 46 e 47* del disegno di legge in esame, che si connettono direttamente al ripetuto art. 17.

Con l'*art. 44* viene stabilito l'obbligo dei Comuni e degli altri enti locali di fornire alla Regione e alle Province dati statistici ed informazioni e di eseguire indagini per conto della Regione e delle Province medesime.

La disposizione è incostituzionale in base alla sentenza n. 52 del 1961 della Corte Costituzionale — pubblicata successivamente al precedente rinvio del disegno di legge regionale — in quanto la stessa ha affermato la competenza dello Stato per tutto ciò che riguarda le rilevazioni demografiche e statistiche in genere, soprattutto per quelle che importano un obbligo di informazione a carico dei cittadini.

Occorre, perciò, adeguare la formulazione dell'articolo ai dettami della Corte costituzionale.

In occasione del precedente rinvio vennero formulati rilievi relativi ad altre disposizioni

che non risultano accolti nel nuovo testo. Benché tali rilievi non abbiano formato oggetto di formale rinvio, si richiama l'attenzione su di essi, e precisamente sugli articoli:

Art. 12 - (che attribuisce al Presidente della Giunta regionale la determinazione e la rettifica dei confini comunali)

Art. 21 - (relativo all'idennità di carica degli amministratori comunali)

Art. 29 - (relativo ai provvedimenti contingibili e urgenti adottati dal Sindaco)

Art. 58 - (relativo ai provvedimenti contingibili e urgenti adottati dal Presidente della Giunta provinciale)

Art. 66 - (relativo ai mutui passivi dei Comuni)

Art. 76 - (che sottrae alcune deliberazioni della Giunta comunale al controllo di legittimità)

Nell'art. 73 andrebbe chiarito che per « personale addetto » agli edifici di culto si intendono i sagrestani e gli organisti.

Da parte delle Amministrazioni competenti sono stati, inoltre, formulati i seguenti rilievi nei confronti di nuove norme, che non figurano, cioè, nel precedente provvedimento legislativo:

Art. 12-22 - che assegnando al Comune la rappresentanza e la tutela degli interessi pubblici *in genere* della popolazione comunale, contrastano con l'art. 128 della Costituzione, secondo cui le funzioni comunali devono essere legislativamente *ben determinate*;

Art. 35 - che stabilisce la decadenza dalla carica degli amministratori comunali e l'instaurazione di un procedimento disciplinare a carico del Segretario comunale — quando essi abbiano partecipato a deliberazioni in cui gli stessi o i loro parenti siano comunque interessati — *senza* prevedere che l'interessato debba essere preventivamente sentito;

Art. 61 - relativo alle deliberazioni dei contratti comunali, che, in contrasto coi principi della legislazione statale, ammette la partecipazione degli amministratori comunali a servizi, esazioni, forniture, ecc. nell'interesse del Comune o di Aziende comunali, al di sotto di determinati limiti di valore;

Art. 67 - (2. comma) concernente la facoltà dei Comuni di contrarre prestiti per opere a carattere permanente con Istituti di credito esteri, che, non prescrivendo più l'autorizzazione della Giunta regionale, di concerto col Ministero del Tesoro, per la stipulazione dei prestiti medesimi, riconosce ai Comuni una troppo ampia facoltà d'iniziativa nel settore creditizio;

Art. 68 - che prevede la delegabilità dell'addizionale all'imposta erariale sui redditi agrari *recentemente soppressa*;

Art. 76 - relativo all'emissione dei mandati che, a differenza dell'analoga disposizione contenuta nel precedente testo di legge, non prevede più il divieto dell'emissione dei mandati complessivi.

Nel corso, infine, dell'esame di controllo dell'attuale provvedimento, sono state formulate talune osservazioni su norme che già figuravano nel precedente schema e nei confronti delle quali non era stato però mosso a suo tempo alcun rilievo.

Si riportano di seguito tali osservazioni da tenere presenti in sede di riesame del provvedimento di cui trattasi.

L'osservazione di maggior rilievo sembra quella concernente le disposizioni contenute nell'intero Titolo VI, relativo alle contravvenzioni ai regolamenti comunali.

Al riguardo, analogamente all'art. 4, è stata rilevata l'incompetenza della Regione a legiferare, sia pure con disposizioni di mera recezione della corrispondente legislazione statale, in settori rientranti nel diritto penale ed in quello processuale civile.

Come già osservato per l'art. 4, al fine di evitare un possibile contrasto tra le norme recepite dalla Regione ed eventuali nuove norme statali nella materia, sarebbe auspicabile l'emanazione di una disposizione regionale di semplice rinvio formale o quanto meno l'integrazione delle attuali norme con una disposizione che faccia salve eventuali modifiche future da parte della competente legislazione dello Stato.

Le altre osservazioni riguardano gli articoli:

- Art. 7 - relativo alla costituzione di nuovi Comuni (la formulazione dell'articolo è troppo ampia e consente — come già avviene in concreto — la creazione di Comuni di scarsa popolazione e privi di adeguati mezzi finanziari);
- Art. 22-23 - relativi alle attribuzioni del consiglio e della giunta comunale, (il combinato disposto dell'art. 22, n. 6, e dell'art. 23, n. 2, limitando la competenza del consiglio alla sola gestione della parte straordinaria del bilancio, viola il principio secondo cui spetta al consiglio medesimo la responsabilità patrimoniale e della gestione del Comune);
- Art. 26 - secondo comma - relativo al giuramento del Sindaco, (oltre a prevedere che il Sindaco deve giurare « entro un mese dall'elezione » sarebbe opportuno specificare che il giuramento deve precedere l'entrata in funzione del Sindaco medesimo);
- Art. 43 - relativo al messo comunale, (la norma dovrebbe prevedere che la nomina del messo comunale deve essere approvata da un'autorità statale);
- Art. 48 - relativo al controllo della Giunta provinciale sugli atti comunali e degli altri enti locali, (è opportuno evitare la equivoca disposizione del primo comma, precisando che non tutti gli atti sono soggetti a controllo della Giunta provinciale, e non tutti lo sono « secondo le modalità della presente legge »; sarebbe anche necessario far salva l'emanazione di apposite norme di attuazione per quanto attiene al potere di decisione dei ricorsi attribuiti alla Giunta medesima);
- Art. 50 - relativo al controllo di merito della Giunta provinciale, (la norma, per la parte in cui sottrae le deliberazioni delle giunte municipali al controllo di merito, non è conforme alle disposizioni in materia della legislazione statale. Inoltre, non è conforme alle corrispondenti disposizioni della legislazione statale, la norma che sottrae all'organo di controllo

la potestà di annullare una deliberazione per vizio di legittimità già esistente nella prima deliberazione e non fatto valere in quella sede);

Art. 52 - relativo ai termini speciali per l'esercizio del controllo sulle delibere di approvazione del bilancio preventivo e su altre particolari, (la norma illegittimamente concede alla Giunta provinciale la facoltà di prescindere da pareri previsti da disposizioni di legge, qualora gli stessi non pervengano « tempestivamente »);

Art. 54 - relativo alla esclusività del controllo sugli atti e sugli organi da parte della Giunta regionale e di quella provinciale, (appare opportuno chiarire che resta salvo in ogni caso, come riconosciuto anche dalla Corte costituzionale, il potere di annullamento spettante al Governo ex art. 6 T.U. 3-3-1934, n. 383);

Art. 61 - relativo ai contratti dei Comuni, (la norma inopportunamente sottrae ai Comuni una forma di tutela nella stipulazione dei contratti non prevedendo l'inefficacia dei medesimi nei soli confronti dei Comuni fino all'espletamento positivo del controllo di cui all'art. 296 del T.U. del 1934, n. 383);

Art. 62 - relativo ai casi di ricorso all'asta pubblica, alla licitazione privata e alla trattativa privata per i contratti dei Comuni, (la norma, diversamente dalla legislazione statale secondo cui la trattativa privata è di regola vietata a prescindere da limiti di valore, salva apposita autorizzazione, consente in via normale la stipulazione di contratti a trattativa privata entro determinati limiti di valore);

Art. 76 - relativo alle modalità di pagamento delle spese comunali, (la norma, disponendo la sottrazione al controllo di alcune delibere di spesa, contrasta con quanto risulta dalla corrispondente legislazione statale circa la *generalità* del controllo di legittimità);

Art. 97 - che dà all'azione popolare una configurazione diversa da quella prevista nelle leggi statali.

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

F.to Bianchi